



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 89/11

di iniziativa del Consigliere P. CAPUTO, A. DE CAPRIO, P. RASO, V. PITARO, P.
MOLINARO, C. MINASI, N. PARIS recante:

"Misure urgenti in tema di equo compenso. Modifiche e integrazioni alla L.r.
25/2018"

relatore: S. ESPOSITO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	19/4/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/4/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	26/04/2021
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 89 pag. 4
"Misure urgenti in tema di equo compenso. Modifiche e integrazioni alla L.r. 25/2018"

Normativa citata

Legge 31 dicembre 2012 , n. 247 (art.13 - art.13 bis) pag. 15
"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 pag. 17
"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 pag. 269
"Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili".

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 , n. 50 (artt. 24 e 151) pag. 334
"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

Decreto Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 pag. 337
"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

Normativa regionale

Legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 pag. 341
"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"

Normativa comparata

Umbria - Legge regionale 15 marzo 2021, n.6 pag. 343
"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"

Toscana - Legge regionale 5 giugno 2020, n.35 pag. 345
"Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla L.r. n.73-2008"

Marche - Legge regionale 18 novembre 2019, n. 38 pag. 349
"Disposizioni in materia di equo compenso"

Puglia - Legge regionale 5 luglio 2019, n. 32 pag. 351
"Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate"

Giurisprudenza Costituzionale

Sentenza n. 243-2016	pag. 354
Sentenza n.157-2016	pag. 361
Sentenza n. 158-2015	pag. 364
Sentenza n.81-2015	pag. 369
Sentenza n.64-2015	pag. 375
Sentenza n.55-2015	pag. 380
Sentenza n.44-2015	pag. 384
Sentenza n.68-2010	pag. 387

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del Consigliere

recante “Misure urgenti in tema di equo compenso. Modifiche e integrazioni alla l.r. 25/2018”.

Relazione descrittiva

L'emergenza sanitaria cagionata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, ha determinato una recessione dell'economica mondiale senza precedenti. Tra i settori più colpiti vanno annoverati quelli della attività professionali. La Calabria è una delle regioni italiane che più di altre sta affrontando un delicato momento storico, da un lato di crisi, ma, dall'altro, di una immediata, sia pur lenta, ripresa delle attività economiche, soprattutto in ambito edilizio. Basti considerare le iniziative legislative statali messe in campo (vedi super bonus la cui finalità è quella di incentivare, appunto, il mercato edilizio) ed i progetti che si possono realizzare nell'imminente futuro attraverso i finanziamenti del Recovery. Dunque, proprio osservando i movimenti che si stanno delineando sul mercato economico ed in particolare edilizio, con le evidenti ripercussioni sul mercato del lavoro (e dell'attività dei professionisti), risulta indifferibile e urgente un intervento di novellazione della legge regionale 25/2018 recante “ *Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.*” volto ad adeguarla alla normativa statale in materia e ad apprestare una maggiore tutela della categoria dei professionisti anche a livello regionale.

La proposta di modifica della l.r. 25/2018, in particolare, si rende necessaria in quanto la stessa prevede la presentazione da parte del professionista dell'istanza alla PA nonché il rilascio da parte di quest'ultima dell'atto autorizzativo con l'attestazione del pagamento avvenuto; quest'ultima disposizione, in particolare, che in sostanza richiede la dimostrazione di avere saldato la necessaria prestazione professionale, potrebbe essere non in linea con la normativa statale in materia di interventi di ristrutturazione edilizia in ambito di efficienza energetica, ecc. (superbonus, ecobonus, ecc.) che prevede una procedura ad hoc, completamente diversa per accedere alla agevolazione statale.

Proprio l'adeguamento alla normativa statale giustifica l'urgenza di un intervento di novellazione da parte del legislatore, nonostante il regime di *prorogatio* in cui versa attualmente il consiglio regionale.

Infatti l'articolo 3 della l.r.25/2018, nel disciplinare i “*pagamenti per la prestazione professionale effettuata*”, prevede che “*L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto*

autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui all'Allegato A della presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. La mancata presentazione del modello di cui all'Allegato A costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato".

A livello pratico si è riscontrato che la differente procedura prevista dalla suddetta norma regionale rispetto alla disciplina del super bonus, ecobonus *et similia* ha creato non pochi problemi applicativi, che appare opportuno superare rinviando, per i casi previsti dalle prestazioni intellettuali di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, in riferimento alla possibilità di cessione del credito derivante dalle attività professionali inerenti, alla procedura prevista a livello statale. La previsione, che potrebbe sembrare *prima facie* sovrabbondante ed *inutiliter data*, mira a superare le problematiche derivanti dalla compresenza di due procedure diverse, facendo salva, in ogni caso, quella prevista a livello statale.

Appare, inoltre, necessario specificare meglio, a livello regionale, l'equo compenso per i professionisti, adeguato alla quantità e qualità dei servizi resi dagli stessi.

Lo stesso Decreto Ristori impone alle imprese che vogliono usufruire del super bonus di applicare l'equo compenso e cioè i parametri tariffari ministeriali previsti in particolare dal decreto tariffe. Nello specifico si prevede l'applicazione dell'equo compenso per tutte le spese tecniche relative alle pratiche in materia di cessione del credito:

L'art. 17-ter "Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali" infatti riporta al comma 1:

- 1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-ecobonus, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 13-bis della legge n. 247/2012, nei riguardi dei*

professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali.

Anche l'urgenza di disciplinare meglio, a livello regionale, il principio dell'equo compenso, risponde all'esigenza di adeguamento alla normativa statale che lo ha posto a tutela delle professioni, in particolare della dignità dei professionisti e della valorizzazione delle attività professionali. Ciò al fine di garantire in maniera più chiara e incisiva il rispetto dell'equo compenso nei rapporti tra i professionisti e la committenza privata e pubblica, adottando quale parametro per stabilire in modo equo il compenso professionale il rinvio alle tariffe previste dai decreti ministeriali. A livello statale l'articolo 24 del d. lgs. 50/2016 definisce equo il compenso determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal professionista, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle pubbliche amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.

L'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 148/2017 convertito dalla legge 172/2017, ha introdotto la disciplina dell'equo compenso nella legge professionale forense, estendendone l'applicazione alle prestazioni rese da tutti i professionisti, ed ha previsto che: "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti".

In tale direzione si segnala anche un recente intervento normativo della Regione Toscana (seguito da altre regioni, vedi puglia e marche) che con legge regionale 5 giugno 2020, n. 35" *Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008.*" vieta, in particolare, nell'acquisizione dei servizi professionali, di sostituire i compensi con forme di sponsorizzazione o rimborso delle spese sostenute. Le prestazioni devono invece essere remunerate in proporzione alla quantità, alla qualità e al contenuto, sulla base di parametri prefissati con decreti ministeriali (DM 17 giugno 2016). Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente, inoltre, non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che alterino l'equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso, come l'assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito.

Tutto ciò premesso, l'intervento di novellazione volto non solo a modificare ma anche a integrare la l.r. 25/2018, si ribadisce, appare necessario e urgente per assicurare nelle procedure di acquisizione di servizi professionali ai professionisti un equo compenso in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto ed alle caratteristiche delle prestazioni richieste.

La proposta, versando il Consiglio regionale in regime di *prorogatio*, per i motivi sopra esposti, stante il perdurare della crisi, riveste il carattere della necessità e dell'urgenza, per cui mira ad adeguare la normativa regionale a quella statale rinviando alla stessa al fine di scongiurare distorsioni applicative a livello regionale.

Sul punto, si deve proprio alla Corte costituzionale l'individuazione dei limiti cui va incontro l'attività dei Consigli regionali una volta scaduti (in particolare, le sentt. 22 novembre 2016, n. 243; 1° luglio 2016, n. 157; 15 luglio 2015, n. 158; 15 maggio 2015, n. 81; 17 aprile 2015, n. 64; 31 marzo 2015, n. 55; 25 marzo 2015, n. 44; 26 febbraio 2010, n. 68). In estrema sintesi, e tralasciando talune oscillazioni argomentative (essenzialmente dovute alle caratteristiche delle singole controversie), la Corte ha chiarito che:

- ai Consigli regionali prorogati è consentita solo l'adozione di atti "necessari e urgenti" o "indifferibili e urgenti" (quindi tempestivi rispetto all'insorgenza del problema cui intendono porre rimedio), ovvero di atti dovuti sulla base di disposizioni costituzionali, comunitarie o legislative statali.

La proposta si compone di 8 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 modifica il titolo della l.r. 25/2018 al fine da specificare che contiene disposizioni anche in materia di equo compenso;
- l'art. 2 modifica l'art. 1, aggiungendo, tra le finalità della l.r. 25/2018, la responsabilizzazione della committenza privata in materia di equo compenso;
- l'art. 3 modifica l'articolo 2 della l.r. 25/2018 sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 al fine da specificare che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'istante attesti di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte;
- l'art. 4 modifica l'art. 3 in modo da specificare, al fine di scongiurare distorsioni applicative della norma regionale, che in ogni caso restano salve, nei casi previsti dalle prestazioni intellettuali connesse alle procedure di cui al decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, le diverse disposizioni previste dalla normativa statale e dalle disposizioni attuative di riferimento;

- l'art. 5 aggiunge un articolo ad hoc dedicato all'equo compenso e alle clausole vessatorie;
- l'art. 6 sostituisce il modello di cui all'Allegato A della l.r. 25/2018;
- l'art. 7 prevede la clausola di invarianza finanziaria dell'intervento legislativo;
- l'art. 8 anticipa l'entrata in vigore della legge rispetto all'ordinario termine di vacatio legis..

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Misure urgenti in tema di equo compenso. Modifiche e integrazioni alla l.r. 25/2018".

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art.1	Ha carattere ordinamentale in quanto modifica il titolo della l.r. 25/2018 al fine da specificare che contiene disposizioni anche in materia di equo compenso.			0
Art. 2	Ha natura ordinamentale in quanto modifica l'art. 1, aggiungendo, tra le finalità della l.r. 25/2018, la responsabilizzazione della committenza privata in materia di equo compenso.			0
Art. 3	Ha carattere ordinamentale in quanto modifica l'art. 2 della l.r. 25/2018 al fine da specificare che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'istante attesti di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti			0

	compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte			
Art. 4	Ha natura ordinamentale in quanto modifica l'art. 3 in modo da specificare, al fine di scongiurare distorsioni applicative della norma regionale, che in ogni caso restano salve, nei casi previsti dalle prestazioni intellettuali connesse alle procedure di cui al decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, le diverse disposizioni previste dalla normativa statale e dalle disposizioni attuative di riferimento			0
Art.5	Ha carattere ordinamentale in quanto aggiunge nel testo di cui alla l.r. 25/2018 un articolo ad hoc dedicato all'equo compenso e alle clausole vessatorie;			0
Art. 6	Sostituisce il modello di cui all'Allegato A della l.r. 25/2018.			
Art. 7	Prevede la clausola di invarianza finanziaria dell'intervento legislativo			0
Art. 8	Anticipa l'entrata in vigore dell'approvanda legge.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Totale

Totale	//	//	//

Proposta di legge recante

“Misure urgenti in tema di equo compenso. Modifiche e integrazioni alla l.r. 25/2018”.

Art. 1

(Modifiche al titolo della l.r. 25/2018)

1. Nel titolo della legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale), dopo le parole “committenti privati,” sono inserite le seguenti: “di equo compenso e”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/2018)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 25/2018, dopo le parole “dai professionisti” sono aggiunte le seguenti parole: “ e responsabilizzare la committenza privata in materia di equo compenso”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 25/2018)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale), le parole da “dalla lettera di affidamento dell’incarico” fino alla fine del medesimo comma sono sostituite dalle seguenti: “da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme di cui al testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale, a pena di improcedibilità, l’istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle

caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 25/2018)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale), è aggiunto il seguente:

“3. Restano salve, nei casi previsti dalle prestazioni intellettuali connesse alle procedure di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le diverse disposizioni previste in materia dalla normativa statale e dalle disposizioni attuative di riferimento.”.

Art. 5

(Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 25/2018, è inserito il seguente:

“ Art. 3-bis

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono applicati i parametri ministeriali fissati con riferimento alle diverse professioni, secondo quanto previsto dall'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, in particolare, secondo quanto previsto dal Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi (decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140) e dal decreto ministero giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.
3. Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad

alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso, quale, fra gli altri, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti.

4. La predisposizione dello schema di contratto è effettuata previa valutazione del contenuto delle singole previsioni, al fine di escludere l'inserimento di clausole vessatorie, come delineate dall'articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

5. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che:

a) negli atti relativi alle procedure di affidamento i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi, così individuati, siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara;

b) in relazione agli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) siano proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale il divieto dell'inserimento di clausole vessatorie di cui al comma 4.

6. La Regione promuove l'applicazione degli atti di indirizzo di cui al comma 5 da parte degli enti locali, nello svolgimento delle procedure di affidamento di incarichi professionali.”

Art. 6

(Sostituzione dell'Allegato A della l.r. 25/2018)

1. La dichiarazione di pagamento di cui all'Allegato A della l.r. 25/2018 è sostituito dal modello di cui all'Allegato A della presente legge.

Art. 7

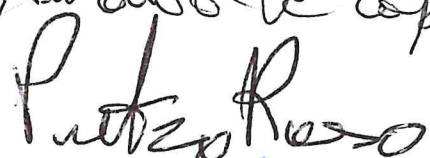
(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

	CAPUTO
Antonio De Caputo	DE CAPUTO
	RUSO
	V. PITAGALO
	MOUNARO
	~~MINASI~~ CRINO
	MINASI
	PANS

DICHIARAZIONE PAGAMENTO

(D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ il _____ residente a _____

_____ in Via _____
_____ n. _____ c.f. _____

P.IVA _____

in qualità di _____ di proprietà del

Sig/ra _____ nato/a a _____

_____ il _____ residente a _____

_____ in Via _____

_____ n. _____ c.f. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

Relativamente ai lavori sopra descritti:

Che il compenso pattuito risulta equo e congruo in riferimento all'articolo 3-bis della l.r. 25/2018.

Che

- ☐ È stato pagato con fattura n. _____ del _____
- ☐ Altro: _____ .

ovvero

- ☐ Rientra nei casi derogatori di cui all'articolo 3 comma 2 della l.r. 25/2018, pertanto la dichiarazione di avvenuto pagamento viene differita agli atti conclusivi di cui all'articolo 15 del DPR 380/01

Luogo e data _____

Il Professionista _____

L. 31/12/2012, n. 247**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2013, n. 15.****Art. 13 Conferimento dell'incarico e compenso****In vigore dal 29 agosto 2017**

1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. (15)

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell' *articolo 1*, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. (16)

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

(15) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 141, lett. d), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 10 marzo 2014, n. 55*.

Art. 13-bis Equo compenso e clausole vessatorie (17)**In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella *raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003*, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. (18)

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono: (19)

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i), si considerano vessatorie. (20)

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

[9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime. (21)]

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.

(17) Articolo inserito dall' *art. 19-quaterdecies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 19-quaterdecies, commi 2 e 4-bis del medesimo D.L. n. 148/2017*, come modificato dall' *art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(18) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 487, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(19) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 487, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(20) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 487, lett. c), nn. 1) e 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(21) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 487, lett. d), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

**D.L. 19/05/2020, n. 34****Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.**EpigrafePremessa

Titolo I
Salute e sicurezza

Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territorialeArt. 1-bis Borse di studio per mediciArt. 1-ter Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilitàArt. 2 Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19Art. 3 Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27Art. 3-bis Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandiArt. 4 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19Art. 4-bis Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionaleArt. 5 Incremento delle borse di studio dei medici specializzandiArt. 5-bis Disposizioni in materia di formazione continua in medicinaArt. 5-ter Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliativeArt. 6 D deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19Art. 7 Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazioneArt. 8 Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia AArt. 9 Proroga piani terapeuticiArt. 10 Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27Art. 11 Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronicoArt. 11-bis Misure urgenti in materia di sperimentazioni clinicheArt. 12 Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessiArt. 13 Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 14 Rifi nanziam ento Fondo em ergenze nazional i e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di em ergenza e contabilit à special i

Art. 15 Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile

Art. 16 Misure straordinarie di accoglienza

Art. 16-bis Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19

Art. 17 Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Art. 17-bis Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo

Art. 18 Utilizzo delle donazioni

Art. 18-bis Rifi nanziam ento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122

Art. 19 Funzionamento e potenziamento della Sanità militare

Art. 20 Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative

Art. 21 Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente

Art. 22 Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure"

Art. 23 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Titolo II
Sostegno alle imprese e all'economia
Capo I
Misure di sostegno

Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Art. 25 Contributo a fondo perduto

Art. 25-bis Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento

Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Art. 26-bis Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

Art. 26-ter Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese

Art. 27 Patrimonio Destinato

Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Art. 28-bis Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici

Art. 29 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Art. 30-bis Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito

Art. 31 Rifiinanziamento fondi

Art. 31-bis Confidi

Art. 32 Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS

Art. 33 Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi

Art. 33-bis Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali

Art. 34 Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali

Art. 35 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

Art. 36 Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE).

Art. 37 Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization

Art. 38 Rafforzamento del sistema delle start-up innovative

Art. 38-bis Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori

Art. 38-ter Promozione del sistema delle società benefit

Art. 38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

Art. 39 Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale

Art. 40 Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19

Art. 41 Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

Art. 42 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione

Art. 42-bis Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico

Art. 43 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

Art. 43-bis Contratto di rete con causale di solidarietà

Art. 44 Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

Art. 44-bis Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi

Art. 45 Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 da parte dei comuni

Art. 46 Misure urgenti in materia di servizi postali

Art. 46-bis Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

Art. 47 Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia

Art. 48 Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

Art. 48-bis Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori

Art. 49 Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino

Art. 49-bis Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia

Art. 50 Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento

Art. 51 Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria

Art. 51-bis Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Art. 52 Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio

Art. 52-bis Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati

Art. 52-ter Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità

Capo II

Regime quadro della disciplina degli aiuti

Art. 53 Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

Art. 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Art. 55 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

Art. 56 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese

Art. 57 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

Art. 58 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

Art. 59 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

Art. 60 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

Art. 60-bis Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti

Art. 61 Disposizioni comuni

Art. 62 Disposizioni finanziarie

Art. 63 Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti

Art. 64 Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA

Art. 65 Esonero temporaneo contributi Anac

Titolo III

Misure in favore dei lavoratori

Capo I

Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Art. 66 Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

Art. 66-bis Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

Art. 67 Incremento Fondo Terzo Settore

Art. 67-bis Inserimento al lavoro dei care leavers

Art. 68 Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Art. 69 Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Art. 70 Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

Art. 70-bis Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale

Art. 71 Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

Art. 72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

Art. 73 Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Art. 74 Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Art. 75 Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità

Art. 76 Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

Art. 77 Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

Art. 78 Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Art. 79 Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico

Art. 80 Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Art. 80-bis Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Art. 81 Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Capo II e misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 82 Reddito di emergenza

Art. 83 Sorveglianza sanitaria

Art. 84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 85 Indennità per i lavoratori domestici

Art. 86 Divieto di cumulo tra indennità

Art. 87 Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga

Art. 88 Fondo Nuove Competenze

Art. 89 Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

Art. 89-bis Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile

Art. 90 Lavoro agile

Art. 91 Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo

Art. 92 Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

Art. 93 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato

Art. 94 Promozione del lavoro agricolo

Art. 95 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro

Art. 96 Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro

Art. 97 Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297

Art. 98 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Art. 99 Osservatorio del mercato del lavoro

Art. 100 Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

Art. 101 Spese per acquisto di beni e servizi Inps

Art. 102 Spese per acquisto di beni e servizi Inail

Art. 103 Emersione di rapporti di lavoro

Art. 103-bis Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri

Titolo IV

Disposizioni per la disabilità e la famiglia nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere

Art. 104 Assistenza e servizi per la disabilità

Art. 105 Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

Art. 105-bis Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Art. 105-ter Contributo per l'educazione musicale

Art. 105-quater Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime

Titolo V

Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali

Art. 106 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

Art. 106-bis Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario

Art. 107 Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare

Art. 108 Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane

Art. 109 Servizi delle pubbliche amministrazioni

Art. 110 Rinvio termini bilancio consolidato

Art. 111 Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

Art. 112 Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

Art. 112-bis Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19

Art. 113 Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

Art. 114 Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Art. 114-bis Enti in riequilibrio. Sospensione di termini

Art. 114-ter Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani

Art. 115 Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

Art. 116 Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

Art. 117 Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari

Art. 118 Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato

Art. 118-bis Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto

Art. 118-ter Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria

Art. 118-quater Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Art. 118-quinquies Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Titolo VI Misure fiscali

Art. 119 Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Art. 119-bis Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8

Art. 120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Art. 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Art. 122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Art. 123 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

Art. 124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Art. 127 Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Art. 128 Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21

Art. 129 Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

Art. 129-bis Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia

Art. 130 Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

Art. 131 Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

Art. 132 Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici

Art. 133 Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

Art. 134 Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Art. 135 Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

Art. 136 Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

Art. 136-bis Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

Art. 137 Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Art. 138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

Art. 139 Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19

Art. 140 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Art. 141 Lotteria dei corrispettivi

Art. 142 Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

Art. 143 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Art. 144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Art. 145 Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Art. 146 Indennità requisizione strutture alberghiere

Art. 147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Art. 148 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Art. 149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

Art. 150 Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

Art. 151 Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

Art. 152 Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Art. 153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Art. 155 Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

Art. 156 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019

Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Art. 158 Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

Art. 159 Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

Art. 160 Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

Art. 161 Proroga del pagamento dei diritti doganali

Art. 162 Rateizzazione del debito di accisa

Art. 163 Proroga in materia di tabacchi

Art. 163-bis Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Art. 164 Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Titolo VII

Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio

Capo I

Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Art. 165 Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Art. 166 Condizioni

Art. 167 Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15

Capo II

Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni

Art. 168 Ambito di applicazione

Art. 169 Sostegno pubblico

Art. 170 Cessione del compendio

Art. 171 Concessione del sostegno

Art. 172 Altre disposizioni

Art. 173 Relazioni alla Commissione europea

Art. 174 Disposizioni di attuazione

Art. 175 Disposizioni finanziarie

Art. 175-bis Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori

Titolo VIII

Misure di settore

Capo I

Misure per il turismo e la cultura

Art. 176 Tax credit vacanze

Art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Art. 178 Fondo turismo

Art. 179 Promozione turistica in Italia

Art. 180 Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Art. 182 Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

Art. 183 Misure per il settore della cultura

Art. 184 Fondo per la cultura

Art. 185 Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori

Art. 185-bis Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO

Capo II

Misure per l'editoria

Art. 186 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Art. 187 Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

Art. 188 Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

Art. 189 Bonus una tantum edicole

Art. 190 Credito d'imposta per i servizi digitali

Art. 191 Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria

Art. 192 Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

Art. 193 Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga

Art. 194 Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria

Art. 195 Fondo per emergenze relative alle emittenti locali

Art. 195-bis Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore

Art. 195-ter Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416

Capo III
Misure per le infrastrutture e i trasporti

Art. 196 Interventi a favore delle imprese ferroviarie

Art. 197 Ferrobonus e Marebonus

Art. 198 Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo

Art. 199 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

Art. 199-bis Disposizioni in materia di operazioni portuali

Art. 200 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

Art. 200-bis Buono viaggio

Art. 201 Incremento Fondo salva-opere

Art. 202 Trasporto aereo

Art. 203 Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

Art. 204 Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo

Art. 205 Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori

Art. 206 Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali

Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

Art. 208 Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario

Art. 209 Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche

Art. 210 Disposizioni in materia di autotrasporto

Art. 211 Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari

Art. 211-bis Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche

Art. 212 Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto

Art. 212-bis Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia

Art. 213 Finanziamento del sistema bus rapid transit

Art. 213-bis Interventi di messa in sicurezza del territorio

Art. 214 Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario

Art. 215 Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

Capo IV Misure per lo sport

Art. 216 Disposizioni in tema di impianti sportivi

Art. 217 Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"

Art. 217-bis Sostegno delle attività sportive universitarie

Art. 218 Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici

Art. 218-bis Associazioni sportive dilettantistiche

Capo V Misure in materia di giustizia

Art. 219 Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni

Art. 220 Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008

Art. 220-bis Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Art. 221 Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale

Capo VI Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura

Art. 222 Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Art. 222-bis Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020

Art. 223 Contenimento della produzione e miglioramento della qualità

Art. 224 Misure in favore della filiera agroalimentare

Art. 224-bis Sistema di qualità nazionale per il benessere animale

Art. 224-ter Sostenibilità delle produzioni agricole

Art. 225 Consorzi di bonifica ed enti irrigui

Art. 226 Fondo emergenza alimentare

Capo VII Misure per l'ambiente

Art. 227 Sostegno alle zone economiche ambientali

Art. 227-bis Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini

Art. 228 Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

Art. 228-bis Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del

deposito temporaneo di rifiuti

Art. 229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile

Art. 229-bis Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale

Capo VIII Misure in materia di istruzione

Art. 230 Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti

Art. 230-bis Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici

Art. 231 Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021

Art. 231-bis Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza

Art. 232 Edilizia scolastica

Art. 233 Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni

Art. 234 Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica

Art. 235 Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione

Capo IX Misure in materia di università e ricerca

Art. 236 Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

Art. 237 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

Art. 238 Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca

Art. 238-bis Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale

Capo X Misure per l'innovazione tecnologica

Art. 239 Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Art. 240 Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Capo XI Coesione territoriale

Art. 241 Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

Art. 242 Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19

Art. 243 Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19

Art. 244 Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017

Art. 245 Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria

Art. 245-bis Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123

Art. 246 Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Capo XII

Accelerazione dei concorsi

Sezione I

Decentramento e digitalizzazione delle procedure

Art. 247 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM

Art. 248 Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 249 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni

Sezione II

Disposizioni per l'accelerazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese

Art. 250 Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca

Art. 251 Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute

Art. 252 Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia

Art. 253 Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario

Art. 254 Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense

Art. 255 Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti

Art. 256 Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello

Art. 257 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti

Art. 258 Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 259 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità in materia di procedure concorsuali

Art. 259-bis Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 260 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione

Art. 260-bis Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato

Art. 261 Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile

Art. 262 Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze

Sezione III

Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 263 Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

Capo XII-bis

Disposizioni in materia di servizi di connettività e di reti telematiche o di telecomunicazione

Art. 263-bis Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Capo XIII

Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19

Art. 264 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19Art. 265 Disposizioni finanziarie finaliArt. 265-bis Clausola di salvaguardiaArt. 266 Entrata in vigoreAllegato 1 - (Articolo 265, comma 1).Elenco 1 - (Articolo 265, comma 14).Allegato C - (Articolo 2, commi 5, 7 e 10) - [Ripartizione somme incentivi personale e altre assunzioni (commi 5, 6, 7) - Anno 2020 e Ripartizione somme altre assunzioni a decorrere dall'anno 2021 (commi 5, secondo periodo e 7)].Allegato A - (Articolo 1, comma 11) - Ripartizione somme complessive per articolo 1 (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) - Anno 2020Allegato B - (Articolo 1, comma 10) - [Ripartizione spesa personale territoriale - Anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021]Allegato D - (Articolo 2, comma 11) - Ripartizione somme per norme ospedaliera - Anno 2020Tabella 1 - (articolo 111, comma 2-novies).Allegato 2**D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.****Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.

⁽²⁾ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il [decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#);

Visto il [decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30](#);

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

Il seguente decreto-legge

Titolo I

Salute e sicurezza

Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale In vigore dal 19 luglio 2020

1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'[articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#) e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ⁽³⁾

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARSCoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti. ⁽⁴⁾

1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARSCoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'[articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640](#). Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi. ⁽⁴⁾

1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ⁽⁴⁾

2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020. ^{(3) (6)}

3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020. ⁽⁶⁾

4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano già fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017](#) "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10. ⁽³⁾

4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità. ⁽⁴⁾

5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'[articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10. ⁽³⁾

6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'[articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziale, ogni Unità è tenuta a redigere apposita

rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni. ^{(3) (5)}

7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'[articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), possono conferire, in deroga all'[articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'[articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 giugno 2019, n. 60](#), e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'[articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), possono conferire, in deroga all'[articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla [legge 18 febbraio 1989, n. 56](#), regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore. ⁽⁴⁾

8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.

10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11. ⁽³⁾

11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'[articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#). Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a

decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(3)

(3) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(4) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(5) Per la proroga delle disposizioni del presente comma vedi l'[art. 1, comma 425, lett. a\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

(6) Per la proroga delle disposizioni del presente comma vedi l'[art. 21, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

Art. 1-bis Borse di studio per medici ⁽⁷⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368](#), nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

(7) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 1-ter Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità ⁽⁸⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'[ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020](#), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

- a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
- b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
- c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
- d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;
- e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(8) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 2 Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19 ⁽⁹⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'[articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#) e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti. ⁽¹⁰⁾

2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente. ⁽¹⁰⁾

3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi. ⁽¹⁰⁾

5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 è riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto. ⁽¹⁰⁾

5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'[articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'[articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 giugno 2019, n. 60](#), procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'[articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). ⁽¹¹⁾

6. Al [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 1](#), comma 1, le parole: "destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale"; dopo le parole "del personale del comparto sanità" sono inserite le seguenti: "nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti"; dopo le parole: "in

deroga all'[articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#)" sono inserite le seguenti: "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale";

b) all'[articolo 1](#), comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: "Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennità previste dall'[articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza [deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020](#), di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti" ⁽¹²⁾.

6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ⁽¹¹⁾

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all'[articolo 2-bis](#), commi 1, lettera a) e 5, e all'[articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli [articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#). Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. ⁽¹⁰⁾

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ⁽¹⁰⁾

9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei reparti di pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato

per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽¹⁰⁾

10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'[articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#). A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽¹⁰⁾

11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D annesso al presente decreto, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'[articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma. ⁽¹⁰⁾

12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), di seguito citato anche come "[decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#)", a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario. ⁽¹⁰⁾

13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza [deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020](#) e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#). Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente. ⁽¹⁰⁾

13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'[articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'[articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ⁽¹¹⁾

14. La proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto in tutto o in parte

alla realizzazione delle opere anteriormente al presente decreto-legge il Commissario è autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse"

15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽¹⁰⁾

⁽⁹⁾ Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹¹⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹²⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

**Art. 3 Modifica all'[articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020 n. 27](#)
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'[articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'[articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.". ⁽¹³⁾

⁽¹³⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

**Art. 3-bis Modifiche ai [commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi ⁽¹⁴⁾
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al [comma 547](#), le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";
 - b) al [comma 548](#), le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data";
 - c) al [comma 548-bis](#):
 - 1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
 - 2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,";
 - 3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";
 - 4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" è inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici".

⁽¹⁴⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 4 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19**In vigore dal 2 marzo 2021**

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla [delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020](#), anche in deroga al limite di spesa di cui all'[articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), e in deroga all'[articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'[articolo 3, comma 1, lettera b\), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'[articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), per le finalità emergenziali previste dai predetti piani. ^{(15) (16)}

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'[articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#).

3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla [delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#), anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'[articolo 19, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'[articolo 3, comma 1, lettera b\), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), e della [circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020](#), nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'[articolo 19, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato [articolo 3, comma 1, lettera b\), del decreto-legge n. 18 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2020](#); b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità. ^{(15) (16)}

4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'[articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'[articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) stipulati per il 2020. ⁽¹⁷⁾

5-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'[articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), stipulati per

l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata. ⁽¹⁸⁾

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un *budget* 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. ⁽¹⁸⁾

5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attività di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del *budget* per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i *day hospital*, può essere riconosciuto un contributo *una tantum* in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo *una tantum*, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali è ubicata la struttura destinataria di *budget*, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'[articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#). ⁽¹⁹⁾

6. L'[articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), è abrogato.

⁽¹⁵⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁶⁾ Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'[art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 settembre 2020, n. 124](#), l'[art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e, successivamente, l'[art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52](#).

⁽¹⁷⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall'[art. 19-ter, comma 1, lett. a\), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#). In precedenza identica modifica era stata disposta dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), D.L. 9 novembre 2020, n. 149](#), abrogato dall'[art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 149/2020](#).

⁽¹⁸⁾ Comma inserito dall'[art. 19-ter, comma 1, lett. b\), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#). In precedenza identico inserimento era stato disposto dall'[art. 9, comma 1, lett. b\), D.L. 9 novembre 2020, n. 149](#), abrogato dall'[art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 149/2020](#).

⁽¹⁹⁾ Comma inserito dall'[art. 4, comma 8-ter, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

Art. 4-bis Modifiche al [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale ⁽²⁰⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera b), le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020";
- b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso.

⁽²⁰⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 5 Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi ⁽²¹⁾**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'[articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368](#), è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'[articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368](#), è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ⁽²²⁾

⁽²¹⁾ Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²²⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 5-bis Disposizioni in materia di formazione continua in medicina ⁽²³⁾**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'[articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e dell'[articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla [legge 11 gennaio 2018, n. 3](#), che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

⁽²³⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 5-ter Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative ⁽²⁴⁾**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

⁽²⁴⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 6 Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19
In vigore dal 19 maggio 2020

1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla [delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#) e dell'individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell'[articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630](#), al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di spesa di cui all'[articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Art. 7 Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'[articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#) e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell'[articolo 2-sexies, comma 2, lettera v\), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) e nel rispetto del [Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016](#), dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al [decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262](#). ⁽²⁵⁾

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'[articolo 9 del Regolamento UE 2016/679](#), che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati. ⁽²⁵⁾

⁽²⁵⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 8 Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli [articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219](#), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni dalla data di scadenza. ⁽²⁶⁾

2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.

3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro ospedaliero o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'[articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#). ⁽²⁶⁾

4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome. ⁽²⁶⁾

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a

Piano terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati. ⁽²⁶⁾

5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'[articolo 8, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2001, n. 405](#), i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'[articolo 8](#), secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali. ⁽²⁷⁾

5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'[articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 giugno 2020, n. 40](#), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici. ⁽²⁷⁾

⁽²⁶⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²⁷⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 9 Proroga piani terapeutici ⁽²⁸⁾

In vigore dal 19 maggio 2020

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017](#), per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza [deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020](#), sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

⁽²⁸⁾ Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'[art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 settembre 2020, n. 124](#), l'[art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e, successivamente, l'[art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52](#).

Art. 10 Modifiche al [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020 n. 27](#)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020 n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 22-bis](#), comma 1, le parole: "di medici, personale infermieristico e" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli"; la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari."; ⁽²⁹⁾

b) all'[articolo 47](#), comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e socio - sanitario" sono aggiunte le seguenti: "e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale".

2. All'[articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166](#), la lettera d-bis), introdotta dall'[articolo 71-bis, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020 n. 27](#), è sostituita dalla seguente:

d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;"

(29) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 11 Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "l'assistito" sono inserite le seguenti: ", riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale";

b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "comma 7", sono aggiunte le seguenti: "ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter."; ⁽³⁰⁾

d) il comma 3-bis è abrogato;

e) al comma 4, dopo la parola "regionali", sono inserite le seguenti: "e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie" e, dopo le parole "l'assistito", sono aggiunte le seguenti: "secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7";

f) al comma 15-ter, numero 3), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "per la trasmissione telematica", sono inserite le seguenti: la codifica e la firma remota";

2) le parole: "alimentazione e consultazione" sono sostituite con le seguenti: "alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'[articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#)"; ⁽³⁰⁾

g) al comma 15-ter, dopo il numero 4), sono aggiunti i seguenti:

"4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;

4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;

4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale."; ⁽³⁰⁾

h) al comma 15-septies, dopo le parole: "di farmaceutica" sono inserite le seguenti: comprensivi dei relativi piani terapeutici, " e dopo le parole: "specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, " sono aggiunte le seguenti: "nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, " e, dopo la parola "integrativa", sono aggiunte le seguenti: nonché i dati di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175](#), comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati,"; ⁽³⁰⁾

i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:

"15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

15-novies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla [legge 1° aprile 1999, n. 91](#), rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;

b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;

c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni." ⁽³⁰⁾.

⁽³⁰⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 11-bis Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche ⁽³¹⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al [comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52](#), le parole: ", l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi".

⁽³¹⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 12 Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'[articolo 62, comma 6, lettera c\), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), recante [Codice dell'amministrazione digitale](#), le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:

a) dell'avviso di decesso di cui all'[articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#);

b) del certificato necroscopico di cui all'[articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#);

c) della denuncia della causa di morte di cui all'[articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285](#);

d) dell'attestazione di nascita di cui all'[articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#);

e) della dichiarazione di nascita di cui all'[articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#).

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.

3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1 :

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'[articolo 62, comma 6, lettera c\) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), recante [Codice dell'amministrazione digitale](#);

b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;

c) all'ISTAT.

4. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del

presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 13 Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

In vigore dal 19 luglio 2020

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell'[articolo 9, paragrafo 2, lettera g\), e dell'articolo 89 del Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016](#), nonché dell'[articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc\) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche in contitolarietà con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020](#) e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli [articoli 9 e 10 del Regolamento \(UE\) 2016/679](#), nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana. ⁽³²⁾

2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli [articoli 9 e 10 del Regolamento \(UE\) 2016/679](#), sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti [disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003](#) e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'[allegato A4 al medesimo decreto legislativo](#), nonché del [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#).

3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli [articoli 13 e 14 del Regolamento \(UE\) 2016/679](#) anche in forma sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell'ISTAT.

5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, ai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle pertinenti [disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003](#) e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'[allegato A4 del medesimo decreto legislativo](#), nonché del [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#), in deroga alle previsioni della [legge 11 gennaio 2018, n. 5](#). La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata. ⁽³²⁾

6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

⁽³²⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 14 Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali

In vigore dal 19 maggio 2020

1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza [deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020](#), per l'anno 2020, il fondo di cui all'[articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), è incrementato di 1.500 milioni di euro

per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'[articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), e da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.

2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario di cui all'[articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020](#). La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020](#) per il COVID-19, già dichiarati ai sensi dell'[articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#) e delle contabilità speciali di cui all'[articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018](#), in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi. Alle attività connesse alle proroghe di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15 Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'[articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230](#), è incrementato di 21 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽³³⁾

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennità di cui all'[articolo 84](#), comma 1 o agli [articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), le disposizioni di cui all'[articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità.

⁽³³⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 16 Misure straordinarie di accoglienza **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all'[articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla [delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020](#), possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal [decreto-legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#), e successive modificazioni, in materia di servizi per l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 16-bis Estensione dei benefici di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407](#), ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-

sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19⁽³⁴⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. L'applicazione delle disposizioni dell'[articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407](#), è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza [deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020](#) abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

⁽³⁴⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 17 Modifiche all'[articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#)
In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'[articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), dopo le parole "del presente articolo" sono inserite le seguenti "e per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprietà, da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'[Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020](#) di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare".

Art. 17-bis Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo⁽³⁵⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al comma 6 dell'[articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

⁽³⁵⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 18 Utilizzo delle donazioni
In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'[articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modifiche:

"a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'[articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell'[articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020](#), da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza [deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020](#)."

b) al comma 3, dopo le parole "aziende, agenzie," sono inserite le seguenti: "regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,"

c) al comma 5, dopo le parole "per la quale è" è aggiunta la seguente: "anche

2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

Art. 18-bis Rifornimento del Fondo di cui all'[articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122](#)⁽³⁶⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'[articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122](#), è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziati ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(36) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 19 Funzionamento e potenziamento della Sanità militare**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per le finalità di cui all'[articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2020 è autorizzato l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno ⁽³⁹⁾, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;

b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli prestati ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020](#), costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'[articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. ⁽³⁷⁾

3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza. ⁽³⁷⁾

4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021

5. Allo scopo di sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all'[articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), è autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. ⁽³⁸⁾

(37) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(38) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(39) Per la proroga del presente termine vedi l'[art. 22, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

Art. 20 Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza [deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020](#), è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 21 Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo l'[articolo 2204-bis](#), è inserito il seguente:
"Art. 2204-ter.
(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)
1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.
2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale. ".
 - b) dopo l'[articolo 2197-ter](#) è inserito il seguente:
"Art. 2197-ter. 1.
(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;
 - b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso. ".

Art. 22 Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure"

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:

a) l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020 ⁽⁴⁰⁾;

b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020 ⁽⁴⁰⁾.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁴⁰⁾ Per l'ulteriore proroga del presente termine vedi l'art. 35, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, l'art. 1, comma 1025, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 23 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.

3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio. ⁽⁴¹⁾

4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.

5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

7. Il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

(41) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Titolo II

Sostegno alle imprese e all'economia

Capo I

Misure di sostegno

Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP ⁽⁴²⁾ **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'[articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435](#), ovvero dall'[articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#); l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli [articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), nonché dai soggetti di cui all'[articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), con ricavi di cui all'[articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi](#), o compensi di cui all'[articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico](#) non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. ⁽⁴⁴⁾

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. ⁽⁴³⁾

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(42) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'[art. 1, comma 13, lett. a\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

(43) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 24 luglio 2020](#).

(44) Vedi, anche, l'[art. 42-bis, comma 5, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 25 Contributo a fondo perduto ^{(47) (49)}

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al [testo unico delle imposte sui redditi](#) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), di seguito [testo unico delle imposte sui redditi](#).
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'[articolo 74](#), ai soggetti di cui all'[articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi](#) e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli [articoli 27](#), e [38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai [decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509](#) e [10 febbraio 1996, n. 103](#).
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'[articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi](#), nonché ai soggetti con ricavi di cui all'[articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi](#), o compensi di cui all'[articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi](#) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
 - a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61](#) e [109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi](#), e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'[articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#) delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'[articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'[articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011](#). Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del [decreto legislativo n. 159 del 2011](#) anche attraverso

procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'[art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011](#), in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'[articolo 322-ter del codice penale](#). L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al [decreto legislativo n. 68 del 2001](#). ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾

10. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁸⁾

11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli [articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#). Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'[articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), in base alle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#). Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'[articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#). Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#). ⁽⁴⁵⁾

13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'[articolo 316-ter del codice penale](#).

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁴⁵⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁴⁶⁾ Sull'applicabilità delle previsioni del protocollo d'intesa di cui al presente comma, vedi l'[art. 1-sexies comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

⁽⁴⁷⁾ Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'[art. 1, comma 13, lett. a\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

⁽⁴⁸⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Provvedimento 10 giugno 2020](#).

⁽⁴⁹⁾ Vedi, anche, l'[art. 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

Art. 25-bis Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾ **In vigore dal 29 ottobre 2020**

[1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e

cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), all'autorizzazione della Commissione europea.]

(50) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(51) Articolo abrogato dall'[art. 1, comma 13, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni **In vigore dal 1 gennaio 2021**

1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, -società europee di cui al [regolamento \(CE\) n. 2157/2001](#) e società cooperative europee di cui al [regolamento \(CE\) n. 1435/2003](#), aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'[articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) e quelle che esercitano attività assicurative, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'[articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\), del testo unico delle imposte sui redditi](#) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'[articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\), del testo unico delle imposte sui redditi](#) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro ⁽⁵⁵⁾.

2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

a) non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 651/2014, del 17 giugno 2014](#), del [regolamento \(UE\) n. 702/2014, del 25 giugno 2014](#), e del [regolamento \(UE\) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014](#); ⁽⁵⁶⁾

b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#); ⁽⁵²⁾

f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'[articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#); ⁽⁵²⁾

g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone

2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione. ⁽⁵⁷⁾

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.

5. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'[articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Non si applicano i limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. ⁽⁵⁸⁾

9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per

l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. Non si applicano i limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).⁽⁵⁹⁾

10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10.⁽⁶⁴⁾

12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato « Fondo Patrimonio PMI » (di seguito anche il "Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito "gli strumenti finanziari"), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a), e il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'[articolo 2412, primo comma, del codice civile](#).⁽⁶⁰⁾

13. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata (di seguito anche "il Gestore")

14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'[articolo 2467 del codice civile](#).

15. La società emittente assume l'impegno di:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.⁽⁶¹⁾

17. L'istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'[articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#). Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#). Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze

18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo. ⁽⁶²⁾

19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. ⁽⁶³⁾

19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'[articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49](#), le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. ⁽⁵³⁾

20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del [regolamento della Commissione n. 1407/2013](#), del [regolamento \(UE\) della Commissione n. 1408/2013](#) e del [regolamento \(UE\) della Commissione n. 717/2014](#) ovvero ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 651/2014](#), del [regolamento \(UE\) n. 702/2014 del 25 giugno 2014](#) e del [regolamento \(UE\) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014](#). Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea. ⁽⁵⁴⁾

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁵²⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵³⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁴⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁵⁾ Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 263, lett. a\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020](#).

⁽⁵⁶⁾ Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 263, lett. b\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020](#).

(57) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 263, lett. c\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020](#).

(58) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 263, lett. d\), nn. 1\) e 2\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020](#).

(59) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 263, lett. e\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020](#).

(60) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 263, lett. f\), nn. 1\) e 2\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020](#).

(61) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 263, lett. g\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020](#).

(62) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 263, lett. h\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020](#).

(63) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 263, lett. i\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 1, comma 264, della medesima Legge n. 178/2020](#).

(64) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 10 agosto 2020](#).

Art. 26-bis Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura ⁽⁶⁵⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'[articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108](#), sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(65) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 26-ter Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese ⁽⁶⁶⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'[articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'[articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), dell'[articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), dell'[articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2013, n. 71](#), e dell'[articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 aprile 2017, n. 45](#). Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente.

(66) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 27 Patrimonio Destinato ⁽⁷²⁾ **In vigore dal 14 ottobre 2020**

1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti

dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.

2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Può essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalità di realizzazione dell'affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalità della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato. ⁽⁷³⁾

3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'[articolo 2436 del codice civile](#). Non si applica l'[articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile](#). Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall'[articolo 7, comma 1, lettere c\), d\) ed f\), della legge 13 maggio 1983, n. 197](#). Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A. ⁽⁶⁷⁾

4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'[articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: ⁽⁶⁸⁾

- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'[articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al [comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. ⁽⁶⁷⁾

6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all'[articolo 2412 del codice civile](#), l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli [articoli da 2415 a 2420 del codice civile](#) e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'[articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.

8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'[articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#). Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi.

9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.

10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'[articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#). CDP può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#). Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli [articoli 2437 e seguenti del codice civile](#), nel decreto di cui al comma 5.

11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria.

12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'[articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), e di cui all'[articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#). ⁽⁶⁷⁾

13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al [d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239](#) e [d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461](#), nella misura applicabile ai titoli di cui all'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#).

14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. ⁽⁶⁷⁾

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

16. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.

17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. ^{(70) (71)}

18. E' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.

18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare. ⁽⁶⁹⁾

18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del *private capital*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma. ⁽⁶⁹⁾

18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono soppresse. ⁽⁶⁹⁾

⁽⁶⁷⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁶⁸⁾ Alinea così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁶⁹⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁷⁰⁾ Comma così sostituito dall'art. 27, comma 4-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽⁷¹⁾ Vedi, anche, l'art. 67, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽⁷²⁾ Per il regolamento concernente i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato di cui al presente articolo, vedi il D.M. 3 febbraio 2021, n. 26.

⁽⁷³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 maggio 2021.

Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda ⁽⁷⁹⁾ ⁽⁸⁰⁾ **In vigore dal 31 gennaio 2021**

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti. ⁽⁷⁸⁾

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. ⁽⁷⁶⁾

3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento. ⁽⁷⁵⁾

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di

riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. ⁽⁷⁷⁾

5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. ⁽⁷⁵⁾

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo. ⁽⁷⁴⁾

7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'[articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), in relazione alle medesime spese sostenute.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁷⁴⁾

⁽⁷⁴⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁷⁵⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁷⁶⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall'[art. 77, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#); per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l'[art. 77, comma 3, del medesimo D.L. n. 104/2020](#).

⁽⁷⁷⁾ Comma modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e dall'[art. 77, comma 1, lett. b\) e b-bis\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#); per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l'[art. 77, comma 3, del medesimo D.L. n. 104/2020](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 602, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021, e dall'[art. 2-bis, comma 1, D.L. 18 dicembre 2020, n. 172](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 gennaio 2021, n. 6](#).

⁽⁷⁸⁾ Comma così modificato dall'[art. 77, comma 1, lett. 0a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽⁷⁹⁾ Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'[art. 1, comma 13, lett. b\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

⁽⁸⁰⁾ Vedi, anche, l'[art. 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

Art. 28-bis Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici ⁽⁸¹⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da

COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'[articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.

⁽⁸¹⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 29 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'[articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), è incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽⁸²⁾

1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza [deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020](#). Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020. ^{(83) (84)}

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'[articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁸²⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁸³⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁸⁴⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 14 gennaio 2021, n. 57](#).

Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche ⁽⁸⁵⁾ In vigore dal 19 maggio 2020

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della

riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.

(85) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la [Deliberazione 26 maggio 2020, n. 190/2020/R/eel](#).

Art. 30-bis Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito ⁽⁸⁶⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(86) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 31 Rifinanziamento fondi **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il fondo di cui all'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 giugno 2020, n. 40](#), di seguito citato anche come "[decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#)", è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5. ⁽⁸⁷⁾

2. Il Fondo di garanzia di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo. ⁽⁸⁷⁾

3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'[articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. ⁽⁸⁷⁾

3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'[articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽⁸⁸⁾

4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'[articolo 1, comma 48, lettera c\), della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.

4-bis. Per le finalità di cui all'[articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 giugno 2020, n. 40](#), l'apposito comparto del Fondo di cui all'[articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'[articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#),

giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), da riassegnare al pertinente capitolo di spesa. ⁽⁸⁷⁾

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁸⁷⁾

⁽⁸⁷⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁸⁸⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 31-bis Confidi ⁽⁸⁹⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il comma 6 dell'[articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1".

⁽⁸⁹⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 32 Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS

In vigore dal 19 maggio 2020

1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del [decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 aprile 2016, n. 49](#), il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all'[articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016](#), è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

2. La società di cui all'[articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016](#), provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 33 Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi ⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹³⁾

⁽⁹⁴⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), per i contratti bancari, ai fini dell'[articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), e delle disposizioni di attuazione degli [articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998](#), fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza [deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020](#) soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'[articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato

di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso. ⁽⁹¹⁾

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies; 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020. ⁽⁹²⁾

⁽⁹⁰⁾ Rubrica così modificata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁹¹⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁹²⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁹³⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'art. 72, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽⁹⁴⁾ Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 6), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, l'art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, l'art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 33-bis Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali ⁽⁹⁵⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.

⁽⁹⁵⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 34 Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali ^{(96) (97)} **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del

contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato [decreto legislativo n. 206 del 2005](#), sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza [deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020](#).

2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato [decreto legislativo n. 206 del 2005](#), in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'[articolo 67-quaterdecies](#) sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.

3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza [deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020](#) sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza. ⁽⁹⁸⁾

(96) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'[art. 72, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(97) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'[art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 settembre 2020, n. 124](#), come modificato dall'[art. 1, comma 3, lett. b\), n. 6\), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 novembre 2020, n. 159](#), l'[art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e, successivamente, l'[art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52](#).

(98) Vedi, anche, l'[art. 72, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 35 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali **In vigore dal 1 gennaio 2021**

1. Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2021 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti. ⁽⁹⁹⁾

2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

3-bis. Le previsioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30 giugno 2021. ⁽¹⁰⁰⁾

4. L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'[articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea](#).

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#) una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una

dotazione stabilita ai sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

(99) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 232, lett. a\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(100) Comma inserito dall'[art. 1, comma 232, lett. b\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 36 Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) ⁽¹⁰¹⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia paneuropeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato. ⁽¹⁰²⁾

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziati ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. ⁽¹⁰²⁾

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽¹⁰²⁾

(101) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(102) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 37 Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. E' autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall'[articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. E', inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). ⁽¹⁰³⁾

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

(103) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 38 Rafforzamento del sistema delle start-up innovative ⁽¹⁰⁴⁾**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'[articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽¹¹⁰⁾

2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:

a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;

b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese in-novative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;

c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2. ⁽¹⁰⁵⁾

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'[articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'[articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012](#) e delle PMI innovative di cui all'[articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2015, n. 33](#). Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati. La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento. ^{(106) (109)}

4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'[articolo 1, comma 200, lettera c\), della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all'[articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#)».

5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'[articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012](#), è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), in favore delle start-up innovative come definite dall'[articolo 25, comma](#)

2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Incentivi in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.». ⁽¹⁰⁶⁾

8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

"9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".". ⁽¹⁰⁶⁾

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8. ⁽¹¹²⁾

10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole "di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000".

11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì riconosciute alle start up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. ⁽¹⁰⁶⁾

12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo

perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo. ⁽¹⁰⁶⁾

14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:

- a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
- b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
- c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
- d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.

16. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 13, le imprese che: ⁽¹⁰⁷⁾

- a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;
- c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; ⁽¹⁰⁸⁾
- d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogioco entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico. ⁽¹⁰⁶⁾

18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca. ⁽¹¹¹⁾

19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽¹⁰⁶⁾

⁽¹⁰⁴⁾ Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁰⁵⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁰⁶⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁰⁷⁾ Alinea così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁰⁸⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁰⁹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 1° ottobre 2020](#).

⁽¹¹⁰⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 18 settembre 2020](#).

⁽¹¹¹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 18 dicembre 2020](#).

⁽¹¹²⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 28 dicembre 2020](#).

Art. 38-bis Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori ⁽¹¹³⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di

erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. ⁽¹¹⁴⁾

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

⁽¹¹³⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹¹⁴⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 18 dicembre 2020](#).

Art. 38-ter Promozione del sistema delle società benefit ⁽¹¹⁵⁾

In vigore dal 2 marzo 2021

1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all'[articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 30 giugno 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. ⁽¹¹⁶⁾

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti "de minimis", al [regolamento \(UE\) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al [regolamento \(UE\) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), per l'anno 2021.

3. Per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni contabili. ⁽¹¹⁷⁾

⁽¹¹⁵⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹¹⁶⁾ Comma così modificato dall'[art. 12, comma 1-bis, lett. a\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

⁽¹¹⁷⁾ Comma aggiunto dall'[art. 12, comma 1-bis, lett. b\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

Art. 38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio ⁽¹¹⁸⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui

all'[articolo 2423-bis, primo comma, numero 1\), del codice civile](#) è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'[articolo 2427, primo comma, numero 1\), del codice civile](#). Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'[articolo 2423-bis, primo comma, numero 1\), del codice civile](#) può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'[articolo 2427, primo comma, numero 1\), del codice civile](#) anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

(118). Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 39 Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale

In vigore dal 2 marzo 2021

1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'[articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all'[articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140](#).

2. All'[articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140](#), comma 1, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.

3. All'[articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), dopo le parole: « è autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: « destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al [decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#) e al [decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 2004, n. 39](#), » .

4. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'[articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui all'[articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'[articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di

imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'[articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento, fino al 30 giugno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ⁽¹¹⁹⁾

⁽¹¹⁹⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 12, comma 8-bis, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

Art. 40 Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19 In vigore dal 19 luglio 2020

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo. ⁽¹²¹⁾

4. Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi con le modalità di cui all'[articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#). ⁽¹²⁰⁾

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽¹²⁰⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹²¹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 14 dicembre 2020](#).

Art. 41 Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi In vigore dal 19 luglio 2020

1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'[articolo 4, comma 4, lettera c\), e comma 5, lettera c\), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'[articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), come prorogato dall'[articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'[articolo 14-bis del decreto del Ministro](#)

dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre dal 15 novembre 2020. ⁽¹²²⁾

2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto. ⁽¹²²⁾

⁽¹²²⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 42 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma. ⁽¹²⁴⁾

4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽¹²³⁾

5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta dell'Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽¹²³⁾

6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o

privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'[articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#).

9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽¹²³⁾

⁽¹²³⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹²⁴⁾ Per le modalità di funzionamento e di intervento del Fondo di cui al presente comma vedi il [D.M. 4 dicembre 2020](#).

Art. 42-bis Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico ⁽¹²⁵⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:

a) al comma 1 dell'[articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030";

2) alla lettera a), le parole: "di cui al presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica";

3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente:

"i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie";

b) al comma 4 dell'[articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), le parole: "di cui ai numeri ii e iv della lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b)".

⁽¹²⁵⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 43 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa **In vigore dal 15 agosto 2020**

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽¹²⁷⁾

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'[art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#), e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. ⁽¹²⁸⁾

2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione di cui all'[articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva. ⁽¹²⁹⁾

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al

mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;

b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo. ^{(130) (131)}

6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265. ⁽¹²⁶⁾

⁽¹²⁶⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽¹²⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 60, comma 3, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽¹²⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 60, comma 3, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽¹²⁹⁾ Comma inserito dall'art. 60, comma 3, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽¹³⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 60, comma 3, lett. d), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽¹³¹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 ottobre 2020.

Art. 43-bis Contratto di rete con causale di solidarietà ⁽¹³²⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il

contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'[articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della [legge 30 dicembre 1986, n. 936](#), che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(132) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 44 Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km In vigore dal 15 agosto 2020

1. Il Fondo di cui all'[articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-90	1.750
91-110	1.500

; (134)

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-90	1.000
91-110	750

(135) (133)

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal [comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#);

b) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto. (133)

1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al [comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#). (133)

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei [commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#). (133)

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato

omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽¹³⁶⁾

1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal [comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. ⁽¹³⁷⁾

1-octies. Il fondo di cui all'[articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-bis del presente articolo. ⁽¹³⁸⁾

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ⁽¹³⁹⁾

⁽¹³³⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹³⁴⁾ Lettera così modificata dall'[art. 74, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽¹³⁵⁾ Lettera così modificata dall'[art. 74, comma 1, lett. b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽¹³⁶⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 74, comma 1, lett. c\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽¹³⁷⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 74, comma 1, lett. d\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽¹³⁸⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 74, comma 1, lett. e\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 44-bis Modifica all'[articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi ⁽¹³⁹⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il [comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), è sostituito dal seguente:
"1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'[articolo 2359, primo comma, numero 1\), del codice civile](#), il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno".

⁽¹³⁹⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 45 Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 da parte dei comuni

In vigore dal 19 maggio 2020

1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'[articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266](#), possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 46 Misure urgenti in materia di servizi postali**In vigore dal 19 maggio 2020**

1. All'[articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "fino al 30 giugno 2020" sono sostituite con le seguenti parole: "fino al 31 luglio 2020";

2) dopo le parole "di cui all'[articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261](#)," sono inserite le seguenti parole: "nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla [legge 20 novembre 1982, n. 890](#) e all'[articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)";

3) è aggiunto in fine il seguente periodo "Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.";

b) il comma 1-bis è abrogato.

Art. 46-bis Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali⁽¹⁴⁰⁾**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'[articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), destinate, per l'anno 2020, dall'[articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

⁽¹⁴⁰⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 47 Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia**In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'[art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Art. 48 Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

In vigore dal 1 gennaio 2021

1. All'[articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 :

1) all'alinea, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni";

2) alla lettera d), le parole "di importanza minore (de minimis)" sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese"; ⁽¹⁴¹⁾

b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: "euro 4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni" ⁽¹⁴²⁾.

2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'[articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#), sono disposte le seguenti misure:

a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020;

b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all'[articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) può, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'[articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#). La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021; ⁽¹⁴¹⁾

c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell'[articolo 72, comma 1, lettera d\) del decreto-legge n. 18 del 2020](#), possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.

d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'[articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#) sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 30 giugno 2021 ⁽¹⁴⁶⁾.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 ⁽¹⁴³⁾.

3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'[articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'*export management* e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ⁽¹⁴⁴⁾

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'[articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, in deroga ai limiti di cui all'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#). Conseguentemente le assunzioni di cui all'[articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#) avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro 713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro 951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'[articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#).

5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteorologica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'[articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 giugno 2019, n. 55](#). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ⁽¹⁴³⁾

[6. All'[articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15,5 milioni per l'anno 2020, 6,5 milioni per l'anno 2021 e 2,5 milioni per l'anno 2022";

b) al terzo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; ⁽¹⁴⁵⁾

]

[7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 4,5 milioni per l'anno 2020, euro 4 milioni per l'anno 2021 ed euro 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ⁽¹⁴⁵⁾]

⁽¹⁴¹⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁴²⁾ Lettera aggiunta dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁴³⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁴⁴⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁴⁵⁾ Comma soppresso dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁴⁶⁾ Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1142, lett. c\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 48-bis Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori ⁽¹⁴⁷⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'[articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#). Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del

registro di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#). Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'[articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010](#) e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(147) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 49 Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'automotive, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive" con sede a Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'[articolo 26 del regolamento \(UE\) n. 651/2014](#).⁽¹⁴⁸⁾

2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(148) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 49-bis Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia⁽¹⁴⁹⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le *start-up* innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'[articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), attraverso una struttura denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita", con sede in Lombardia.

2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e *start-up* innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.

3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.

4. All'[articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

(149) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 50 Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'[articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), è prorogato al 31 dicembre 2020.

Art. 51 Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'[articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#), già autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del [decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 2004, n. 39](#), anche qualora già prorogati ai sensi dell'[articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003](#), aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi.

Art. 51-bis Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al [decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#) ⁽¹⁵⁰⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'[articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#), le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2021".

(150) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

**Art. 52 Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio
In vigore dal 31 dicembre 2020**

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della [legge 24 dicembre 1985, n. 808](#) in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della [legge 24 dicembre 1985, n. 808](#) con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio 2021, sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2021, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti. ⁽¹⁵¹⁾

(151) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 9, lett. a\), b\) e c\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

Art. 52-bis Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati ⁽¹⁵²⁾**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'[articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'[articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#). La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché

di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67, terzo comma, lettera d\), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(152) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 52-ter Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità ⁽¹⁵³⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della [legge 9 luglio 1990, n. 188](#), nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli [articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990](#).

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(153) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Capo II

Regime quadro della disciplina degli aiuti

Art. 53 Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. In deroga all'[articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione. ⁽¹⁵⁴⁾

(154) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali **In vigore dal 23 marzo 2021**

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3. ⁽¹⁵⁶⁾

2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. ⁽¹⁵⁶⁾

3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. ⁽¹⁶⁰⁾

4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.

5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.

7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo ammesso. ⁽¹⁵⁵⁾

7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato. ⁽¹⁵⁷⁾

7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. ⁽¹⁵⁸⁾

7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione. ⁽¹⁵⁹⁾

⁽¹⁵⁵⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽¹⁵⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

⁽¹⁵⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 627, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. c), D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

⁽¹⁵⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 627, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. d), D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

⁽¹⁵⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 28, comma 1, lett. e), D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

⁽¹⁶⁰⁾ Comma modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, così sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. b), D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

Art. 55 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese **In vigore dal 23 marzo 2021**

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo. ⁽¹⁶¹⁾
2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Per ciascun prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente all'aumentare della durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1. ⁽¹⁶¹⁾
4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.
5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4. ⁽¹⁶¹⁾
7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia"
8. Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2021. ⁽¹⁶²⁾

⁽¹⁶¹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁶²⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall'[art. 28, comma 1, lett. f\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

Art. 56 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese In vigore dal 23 marzo 2021

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti

abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1. ⁽¹⁶³⁾

3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il 31 dicembre 2021 e sono limitati ad un massimo di sei anni. ⁽¹⁶⁴⁾

4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1. ⁽¹⁶³⁾

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo o all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al comma 5 del presente articolo. ⁽¹⁶³⁾

7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

⁽¹⁶³⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁶⁴⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall'[art. 28, comma 1, lett. g\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#)

Art. 57 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 **In vigore dal 23 marzo 2021**

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo. ⁽¹⁶⁵⁾

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.

4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1.

[5. Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020. ⁽¹⁶⁶⁾ ⁽¹⁶⁷⁾]

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8

della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo. ⁽¹⁶⁵⁾

⁽¹⁶⁵⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁶⁶⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁶⁷⁾ Comma abrogato dall'[art. 28, comma 1, lett. h\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

Art. 58 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo. ⁽¹⁶⁸⁾

2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

⁽¹⁶⁸⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 59 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo. ⁽¹⁶⁹⁾

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al

comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

(169) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 60 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 In vigore dal 23 marzo 2021

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo. ⁽¹⁷⁰⁾

2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto). L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. ⁽¹⁷¹⁾

5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo). ⁽¹⁷²⁾

6. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#) e degli [artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#).

(170) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(171) Comma così sostituito dall'[art. 28, comma 1, lett. i\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

(172) Comma così sostituito dall'[art. 28, comma 1, lett. j\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

Art. 60-bis Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti ⁽¹⁷³⁾
In vigore dal 23 marzo 2021

1. Le regioni, le province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo.

2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021; ⁽¹⁷⁴⁾

b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021.

3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del presente comma. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'intensità di aiuto non può superare il 90 per cento dei costi fissi non coperti.

4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo che le perdite sono state realizzate, sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto stesso deve essere restituita.

5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 10 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. ⁽¹⁷⁵⁾

6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁷³⁾ Articolo inserito dall'art. 1, comma 627, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁽¹⁷⁴⁾ Lettera così sostituita dall'art. 28, comma 1, lett. k), D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

⁽¹⁷⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. l), D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

Art. 61 Disposizioni comuni
In vigore dal 23 marzo 2021

1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019. ⁽¹⁷⁸⁾

1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse: ⁽¹⁷⁹⁾

- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. ⁽¹⁷⁷⁾

2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020 e all'annualità 2021. ⁽¹⁸⁰⁾

3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. ⁽¹⁸¹⁾

4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60-bis al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60-bis nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. ⁽¹⁸¹⁾

5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN -Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1. ⁽¹⁷⁶⁾

6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60-bis si applica la disposizione di cui all'articolo 53. ⁽¹⁷⁸⁾

7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli 54 a 60-bis verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 63. ⁽¹⁷⁸⁾

⁽¹⁷⁶⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽¹⁷⁷⁾ Comma inserito dall'art. 62, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽¹⁷⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 627, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁽¹⁷⁹⁾ Alinea così modificato dall'art. 1, comma 627, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁽¹⁸⁰⁾ Comma modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art. 1, comma 627, lett. c) e d), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. m), D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

⁽¹⁸¹⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, dall'art. 1, comma 627, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'[articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#). Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l'[articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#).

Art. 63 Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'[articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) e al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115](#), fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60-bis del presente decreto deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'[articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115](#) ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità. ⁽¹⁸²⁾

⁽¹⁸²⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 627, lett. c\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 64 Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA ⁽¹⁸³⁾ In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'[articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60-bis del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali. ⁽¹⁸⁵⁾

3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). ⁽¹⁸⁴⁾

4. Sono mantenute tutte le funzionalità dei registri e in ogni caso sono mantenute le funzionalità del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'[articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli [articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115](#).

5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁽¹⁸³⁾ Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁸⁴⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁸⁵⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 627, lett. c\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 65 Esonero temporaneo contributi Anac
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'[articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽¹⁸⁶⁾

⁽¹⁸⁶⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Titolo III**Misure in favore dei lavoratori****Capo I**

Modifiche al [decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#)

Art. 66 Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale
In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,"; ⁽¹⁸⁷⁾

b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari." ⁽¹⁸⁷⁾

⁽¹⁸⁷⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 66-bis Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale ⁽¹⁸⁸⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. Ai componenti del

comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'[articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#). L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'[articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio» sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;
- c) al comma 3:
 - 1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;
 - 2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono soppresse;
- d) al comma 4, le parole: «e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'[articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#).

(188) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 67 Incremento Fondo Terzo Settore In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'[articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 67-bis Inserimento al lavoro dei care leavers ⁽¹⁸⁹⁾ In vigore dal 19 luglio 2020

1. La quota di riserva di cui all'[articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

(189) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 68 Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'[art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 153](#).";

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva";

c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza" e la parola: "quarto" è soppressa; ⁽¹⁹⁰⁾

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52](#)"; ⁽¹⁹⁰⁾

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'[articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457](#). I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457](#). La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22"; ⁽¹⁹⁰⁾

f) al comma 6, secondo periodo, le parole: "80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.100 milioni";

g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";

6-ter. I Fondi di cui all'[articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#) garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio

dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa."

h) al comma 8, le parole: "23 febbraio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "25 marzo 2020";

i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole "da 1 a 5" sono inserite le seguenti: "e 7"; le parole "pari a 1.347, 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 11.599,1 milioni di euro".

1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'[articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52](#). ⁽¹⁹¹⁾

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽¹⁹⁰⁾ Lettera così sostituita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁹¹⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 69 Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'[articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per un periodo non superiore a nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter";

b) al comma 5, le parole: "pari a 338,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 828,6 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 70 Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane." e, all'ultimo periodo, le parole "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono soppresse;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.";

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il sesto periodo è soppresso;

2. al settimo periodo le parole: "dal predetto Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all'INPS per le finalità di cui all'articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.";

e) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'[articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#), possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'[articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#), autorizzano le relative prestazioni.»; ⁽¹⁹²⁾

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52](#), se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52](#). Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52](#), se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente"; ⁽¹⁹³⁾

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all'[articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#)."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽¹⁹²⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁹³⁾ Lettera così sostituita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

In vigore dal 19 luglio 2020

1. In deroga a quanto previsto dagli [articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati [articoli 19, 20, 21 e 22](#), sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli [articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'[articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.

(194) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 71 Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al [decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), dopo l'[articolo 22-bis](#) sono inseriti i seguenti:

"Art. 22-ter

(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)

1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.673,2 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli [articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#), per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.

2. Qualora dall'attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.

Art. 22-quater

(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province

autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.

3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52](#), se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52](#), se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.

Art. 22-quinquies

(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario)

1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater, comma 3." ⁽¹⁹⁵⁾

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.673,2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽¹⁹⁵⁾

⁽¹⁹⁵⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità

pari al cinquanta per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'[articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."; ⁽¹⁹⁶⁾

a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; ⁽¹⁹⁷⁾

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro."

c) al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'[articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'[articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#)."

d) al comma 11, le parole: "1.261,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.569 milioni di euro".

2. All'[articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2020](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2000 euro";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽¹⁹⁶⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹⁹⁷⁾ Lettera inserita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 73 Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex [articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104](#)

In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'[articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 74 Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni: ⁽¹⁹⁸⁾

a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";

b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(198) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 75 Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'[articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla [legge 12 giugno 1984, n. 222](#)".

Art. 76 Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'[articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), le parole: "per due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro mesi".

Art. 77 Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'[articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: "contributi alle imprese" sono sostituite dalle seguenti: "contributi alle imprese e agli enti del terzo settore";

b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dei processi produttivi delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#)";

2) dopo le parole: "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti del terzo settore di cui all'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#)".

Art. 78 Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 ^{(200) (201)} In vigore dal 19 luglio 2020

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai [decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509](#) e [10 febbraio 1996, n. 103](#) all'[articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni";

b) al comma 2, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: ⁽¹⁹⁹⁾

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

3. L'[articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#) è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(199) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(200) Per la decadenza dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui al presente articolo vedi l'[art. 9, comma 8, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(201) Vedi, anche, l'[art. 13, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 79 Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. All'[articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), le parole "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2020".

Art. 80 Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'[articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'[articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604](#)";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'[articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604](#), può, in deroga alle previsioni di cui all'[articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro." ⁽²⁰²⁾

1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'[articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428](#), nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni. ⁽²⁰³⁾

(202) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(203) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 80-bis Interpretazione autentica del comma 3 dell'[articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) ⁽²⁰⁴⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'[articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.

(204) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 81 Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza **In vigore dal 19 luglio 2020**

[1. All'[articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.". ⁽²⁰⁵⁾]

2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli [articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#), sono sospesi fino al 31 luglio 2020. ⁽²⁰⁶⁾

⁽²⁰⁵⁾ Comma soppresso dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²⁰⁶⁾ Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'[art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 settembre 2020, n. 124](#).

Capo II

e misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 82 Reddito di emergenza ⁽²⁰⁹⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5. ⁽²⁰⁷⁾

2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#);
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'[articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 2014, n. 80](#), non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato [articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 80 del 2014](#). ⁽²⁰⁸⁾

3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli [articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'[articolo 44 del medesimo decreto-legge](#) ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
- c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'[articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge](#).

4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:

- a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#);
- b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'[articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;

c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'[articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#);

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'[articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla [legge 30 marzo 2001, n. 152](#), e valutate come al numero 8 della [tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193](#).

8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'[articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), e dell'[articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), nelle modalità previste ai fini ISEE.

9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

10. Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro. ^{(207) (210)}

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽²⁰⁷⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²⁰⁸⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²⁰⁹⁾ Per nuove misure in materia di Reddito di emergenza vedi l'[art. 23, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, l'[art. 12, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

⁽²¹⁰⁾ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'[art. 12, comma 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

Art. 83 Sorveglianza sanitaria ⁽²¹²⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che

possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'[articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli [articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). ⁽²¹¹⁾ ⁽²¹³⁾

3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

⁽²¹¹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²¹²⁾ Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'[art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e, successivamente, l'[art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52](#).

⁽²¹³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 23 luglio 2020](#).

Art. 84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ⁽²¹⁶⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'[articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. ⁽²¹⁴⁾

2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'[articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), la

medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. ⁽²¹⁴⁾

5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'[articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ⁽²¹⁴⁾

6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ⁽²¹⁴⁾

7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'[articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro. ⁽²¹⁴⁾

8. E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli [articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficino del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10; ⁽²¹⁵⁾

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'[articolo 2222 del codice civile](#) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli [articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#); ⁽²¹⁵⁾

b) titolari di pensione.

10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'[articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera. ⁽²¹⁴⁾

11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.850,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. ⁽²¹⁴⁾ ⁽²¹⁷⁾

13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), è incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020.

14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli [articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), relativa al mese di marzo 2020. ⁽²¹⁴⁾

15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'[articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto. ⁽²¹⁴⁾

⁽²¹⁴⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²¹⁵⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²¹⁶⁾ Per la decadenza dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui al presente articolo vedi l'[art. 9, comma 8, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽²¹⁷⁾ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'[art. 13, comma 2, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, l'[art. 34, comma 7, lett. i\), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

Art. 85 Indennità per i lavoratori domestici ⁽²¹⁹⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro. ⁽²¹⁸⁾

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli [articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'[articolo 44 del medesimo decreto-legge](#), ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), è incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.

4. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'[articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222](#) e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

5. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla [legge 30 marzo 2001, n. 152](#), e sono valutate come al numero 8 della [tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. ⁽²²⁰⁾

6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(218) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(219) Per la decadenza dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui al presente articolo vedi l'[art. 9, comma 8, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(220) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma vedi l'[art. 21, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, l'[art. 22, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

Art. 86 Divieto di cumulo tra indennità In vigore dal 19 maggio 2020

1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'[articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#). Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla [legge 12 giugno 1984, n. 222](#).

Art. 87 Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga In vigore dal 19 maggio 2020

1. L'[articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), è sostituito dal seguente:
"251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92](#)."

2. L'[articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), così come sostituito dall'[art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101](#) è sostituito dal seguente:
"253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'[articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#), ove non previamente utilizzate ai sensi del [comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#) e ai sensi dell'[articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#). Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS."

Art. 88 Fondo Nuove Competenze In vigore dal 15 agosto 2020

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. ⁽²²¹⁾

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'[articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'[articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa. ⁽²²²⁾

⁽²²¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), b\) e c\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽²²²⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 9 ottobre 2020](#).

Art. 89 Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'[articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'[articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112](#), del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'[articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285](#), la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

2-bis. I servizi previsti all'[articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#), sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽²²³⁾

(223) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 89-bis Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile ^{(224) (225)}
In vigore dal 15 agosto 2020

[1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'[articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo [articolo 38](#).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.]

(224) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(225) Articolo abrogato dall'[art. 15, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 90 Lavoro agile
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli [articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81](#), e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischio accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. ^{(226) (227)}

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ^{(226) (228)}

4. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli [articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81](#), può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'[articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017](#), sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL). ^{(226) (228)}

(226) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(227) Per la proroga dei termini di cui al primo periodo del presente comma vedi l'[art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 settembre 2020, n. 124](#).

(228) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'[art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 settembre 2020, n. 124](#), l'[art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con

modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e, successivamente, l'[art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52](#).

Art. 91 Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo
In vigore dal 19 maggio 2020

1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attività sono svolte con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'[articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22](#). I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Art. 92 Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL
In vigore dal 19 maggio 2020

1. Le prestazioni previste dagli [articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22](#), il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli [articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 93 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato⁽²²⁹⁾
In vigore dal 23 marzo 2021

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'[articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'[articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#).⁽²³¹⁾

[1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli [articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.^{(230) (232)}]

⁽²²⁹⁾ Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²³⁰⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²³¹⁾ Comma sostituito dall'[art. 8, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e modificato dall'[art. 1, comma 279, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 17, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#); per l'efficacia di tale disposizione vedi l'[art. 17, comma 2, del medesimo D.L. n.41/2021](#).

(232) Comma abrogato dall'[art. 8, comma 1, lett. b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 94 Promozione del lavoro agricolo

In vigore dal 19 maggio 2020

1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'[articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), è incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. All'[articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), dopo le parole: "diffusione del virus COVID-19," , sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 31 luglio 2020,".

Art. 95 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro ⁽²³³⁾

In vigore dal 14 ottobre 2020

[1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al [Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020](#), come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112](#), iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di: ⁽²³⁴⁾

- a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. ⁽²³⁷⁾

]

[2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'[articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208](#), sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'[articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni. ⁽²³⁷⁾]

[3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per

le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123](#). ⁽²³⁷⁾]

[4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. ⁽²³⁷⁾]

[5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato. ^{(235) (237)}]

[6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto. ⁽²³⁷⁾]

6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'[articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'[articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato [articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 122 del 2010](#). ^{(236) (238)}

⁽²³³⁾ Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²³⁴⁾ Alinea così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²³⁵⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²³⁶⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²³⁷⁾ Comma abrogato dall'[art. 31, comma 4-quater, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽²³⁸⁾ Vedi, anche, il [Comunicato 30 novembre 2020](#).

Art. 96 Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro In vigore dal 19 maggio 2020

1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'[articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

Art. 97 Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'[articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297](#) In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'[articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "richiesta" è soppressa la parola: "dell'interessato" e sono aggiunte, infine, le seguenti: "mediante accredito sul conto corrente del beneficiario";

b) al secondo periodo, dopo la parola: "Il fondo" sono inserite le seguenti: ",previa esibizione della contabile di pagamento," e dopo le parole: "dei datori di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "e degli eventuali condebitori solidali".

Art. 98 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi ^{(240) (243)}

In vigore dal 15 agosto 2020

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera m\), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli [articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), così come prorogate e integrate dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'[articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 luglio 2004, n. 186](#), acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'[articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. ⁽²³⁹⁾

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.

5. Il limite di spesa previsto dall'[articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'[articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'[articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. ^{(241) (242)}]

⁽²³⁹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²⁴⁰⁾ Per la decadenza dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui al presente articolo vedi l'[art. 9, comma 8, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽²⁴¹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²⁴²⁾ Comma abrogato dall'[art. 2, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽²⁴³⁾ Sulla concessione dell'indennità di cui al presente articolo vedi l'[art. 17, comma 3, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

Art. 99 Osservatorio del mercato del lavoro
In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato "Osservatorio").
 2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
 - a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
 - b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
 - c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
 - d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
 - e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;
 3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
 4. Per le finalità dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalità di cui al comma 2.
 6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
-

Art. 100 Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro ⁽²⁴⁴⁾
In vigore dal 19 maggio 2020

1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177](#) e del [decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017](#).
 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
-

(244) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'[art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 settembre 2020, n. 124](#), l'[art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e, successivamente, l'[art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52](#).

Art. 101 Spese per acquisto di beni e servizi Inps
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'[articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽²⁴⁵⁾

⁽²⁴⁵⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 102 Spese per acquisto di beni e servizi Inail
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell'[articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 35 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽²⁴⁶⁾

⁽²⁴⁶⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 103 Emersione di rapporti di lavoro
In vigore dal 25 dicembre 2020

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'[articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della [legge 28 maggio 2007, n. 68](#) o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. ⁽²⁴⁷⁾

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. ⁽²⁴⁷⁾

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; ⁽²⁴⁸⁾
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa. ⁽²⁴⁷⁾

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso: ⁽²⁴⁹⁾

a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'[art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2. ⁽²⁵²⁾

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza. ⁽²⁴⁷⁾

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. ⁽²⁴⁷⁾ ⁽²⁵³⁾

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'[articolo 600 del codice penale](#); ⁽²⁴⁸⁾

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'[articolo 603-bis del codice penale](#);

c) reati previsti dall'[articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'[articolo 13, commi 1 e 2, lettera c\), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e dell'[articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005, n. 155](#), e successive modificazioni.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura](#)

penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; ⁽²⁴⁸⁾

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale ⁽²⁴⁸⁾.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; ⁽²⁴⁸⁾

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo. ⁽²⁴⁷⁾

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39,

commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro. ⁽²⁴⁷⁾

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità",. ⁽²⁴⁷⁾

22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. ⁽²⁵⁰⁾

24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'[articolo 3, secondo comma, lettere a\) e b\), della legge 1° aprile 1981, n. 121](#), in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo 30.000.000 di euro per l'anno 2021, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro 2.091.124 per l'anno 2021, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26. ⁽²⁵¹⁾

26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.

⁽²⁴⁷⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²⁴⁸⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²⁴⁹⁾ Alinea così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²⁵⁰⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#), dall'[art. 37-quater, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, dall'[art. 32-bis, comma 4, lett. a\), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#). In precedenza il presente comma era stato modificato dall'[art. 20, comma 4, lett. a\), D.L. 30 novembre 2020, n. 157](#), abrogato dall'[art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 157/2020](#).

⁽²⁵¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 37-quater, comma 1, lett. b\), nn. 1\), 2\) e 3\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, dall'[art. 32-bis, comma 4, lett. b\), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#). In precedenza il presente comma era stato modificato dall'[art. 20, comma 4, lett. b\), D.L. 30 novembre 2020, n. 157](#), abrogato dall'[art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 157/2020](#).

⁽²⁵²⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 27 maggio 2020](#).

⁽²⁵³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 7 luglio 2020](#).

Art. 103-bis Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri ⁽²⁵⁴⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal [regolamento \(CE\) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009](#), nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla [legge 15 novembre 2000, n. 364](#), ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliere a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal [decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#), e dal [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#).

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(254) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Titolo IV

Disposizioni per la disabilità e la famiglia nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere ⁽²⁵⁵⁾

Art. 104 Assistenza e servizi per la disabilità **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non auto sufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'[articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112](#), è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui periodo precedente. ^{(256) (258)}

3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale. ⁽²⁵⁷⁾

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽²⁵⁶⁾

(255) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni per la disabilità e la famiglia».

(256) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(257) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(258) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 23 luglio 2020](#) e il [D.P.C.M. 21 dicembre 2020](#).

Art. 105 Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa **In vigore dal 2 marzo 2021**

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'[articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito con modificazioni dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; ⁽²⁵⁹⁾

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori ⁽²⁵⁹⁾.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). ⁽²⁶⁰⁾

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 30 giugno 2021. ⁽²⁶¹⁾

(259) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(260) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(261) Comma aggiunto dall'[art. 18, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

Art. 105-bis Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza ⁽²⁶²⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'[articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziati ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(262) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 105-ter Contributo per l'educazione musicale ⁽²⁶³⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di

musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per: l'e rogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(263) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 105-quater Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime ⁽²⁶⁵⁾ ⁽²⁶⁴⁾

In vigore dal 14 ottobre 2020

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'[articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. ⁽²⁶⁶⁾

2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa massimo, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. ⁽²⁶⁷⁾

2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi. ⁽²⁶⁸⁾

2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis. ⁽²⁶⁸⁾

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(264) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(265) Rubrica così sostituita dall'[art. 38-bis, comma 1, lett. c\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(266) Comma così modificato dall'[art. 38-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(267) Comma così sostituito dall'[art. 38-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter.

(268) Comma inserito dall'[art. 38-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter.

Titolo V

Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali

Art. 106 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali ^{(272) (274)} **In vigore dal 1 gennaio 2021**

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2022, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ^{(269) (271) (273)}

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'[articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000](#) è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'[articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e all'[articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per

l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000](#) è differito al 31 gennaio 2021". ⁽²⁷⁰⁾

⁽²⁶⁹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁽²⁷⁰⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#)

⁽²⁷¹⁾ Per la rideterminazione della dotazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'[art. 39, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽²⁷²⁾ Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'[art. 1, comma 822, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

⁽²⁷³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 16 luglio 2020](#).

⁽²⁷⁴⁾ Vedi, anche, l'[art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Art. 106-bis Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario ⁽²⁷⁵⁾ ⁽²⁷⁶⁾ ⁽²⁷⁸⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'[articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽²⁷⁷⁾

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

⁽²⁷⁵⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²⁷⁶⁾ Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'[art. 1, commi 843 e 844, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

⁽²⁷⁷⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 ottobre 2020](#).

⁽²⁷⁸⁾ Vedi, anche, l'[art. 1, commi 845 e 846, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Art. 107 Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'[Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020](#), al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'[articolo 1, comma 380, lettera b\), della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), la stessa è incrementata, per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All'onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 108 Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. L'[articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210](#) è sostituito dal seguente: "6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con [decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'[articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 maggio 2014, n. 68](#)."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell'[articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Art. 109 Servizi delle pubbliche amministrazioni In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'[articolo 48](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 48

Prestazioni individuali domiciliari

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#), e di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66](#) e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'[articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6](#), e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#), degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi socio sanitari e socio assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del [decreto-legge 23 febbraio 2020,](#)

n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»

b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: "e di trasporto scolastico" sono soppresse. ⁽²⁷⁹⁾

⁽²⁷⁹⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 110 Rinvio termini bilancio consolidato In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020". ⁽²⁸⁰⁾

⁽²⁸⁰⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 111 Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome In vigore dal 30 aprile 2021

1. Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. ^{(281) (287) (289)}

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. ⁽²⁸²⁾

2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

REGIONI	Ristoro perdita di gettito 2020	Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020	Trasferimenti 2020
Valle d'Aosta	84.000.000	84.000.000	
Sardegna	473.000.000	383.000.000	90.000.000
Trento	355.000.000	300.634.762	54.365.238
Bolzano	370.000.000	318.332.960	51.667.040
Friuli-Venezia Giulia	538.000.000	538.000.000	
Sicilia	780.000.000	780.000.000	
TOTALE	2.600.000.000	2.403.967.722	196.032.278

(283) (285)

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'[articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). (283)

2-quater. Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. (283)

2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

REGIONE	Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario	Riparto seconda quota del fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario	Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario
Abruzzo	15.812.894,74	37.950.947,37	53.763.842,11
Basilicata	12.492.894,74	29.982.947,37	42.475.842,11
Calabria	22.302.894,74	53.526.947,37	75.829.842,11
Campania	52.699.210,53	126.478.105,26	179.177.315,79
Emilia Romagna	42.532.894,74	102.078.947,37	144.611.842,11
Lazio	58.516.578,95	140.439.789,47	198.956.368,42
Liguria	15.503.947,37	37.209.473,68	52.713.421,05
Lombardia	87.412.631,58	209.790.315,79	297.202.947,37
Marche	17.411.842,11	41.788.421,05	59.200.263,16
Molise	4.786.052,63	11.486.526,32	16.272.578,95
Piemonte	41.136.052,63	98.726.526,32	139.862.578,95
Puglia	40.763.421,05	97.832.210,53	138.595.631,58
Toscana	39.086.578,95	93.807.789,47	132.894.368,42
Umbria	9.810.263,16	23.544.631,58	33.354.894,74
Veneto	39.731.842,11	95.356.421,05	135.088.263,16
TOTALE	500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00

(283)

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. (283)

2-septies. Entro il 30 settembre 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. (288)

2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro. (286)

2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022 e fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per la lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La media di cui al periodo precedente è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. ⁽²⁸⁶⁾

2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001). ⁽²⁸³⁾

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome. ⁽²⁸⁴⁾

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽²⁸¹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall'[art. 41, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽²⁸²⁾ Comma così modificato dall'[art. 41, comma 1, lett. b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽²⁸³⁾ Comma inserito dall'[art. 41, comma 1, lett. c\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽²⁸⁴⁾ Comma così modificato dall'[art. 41, comma 1, lett. d\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽²⁸⁵⁾ Per la rideterminazione del concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia speciale vedi l'[art. 42, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽²⁸⁶⁾ Comma inserito dall'[art. 41, comma 1, lett. c\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 826, lett. a\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁽²⁸⁷⁾ Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'[art. 23, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

⁽²⁸⁸⁾ Comma inserito dall'[art. 41, comma 1, lett. c\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 3, comma 4, D.L. 30 aprile 2021, n. 56](#).

⁽²⁸⁹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 24 luglio 2020](#). Vedi, anche, l'[art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Art. 112 Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza ⁽²⁹⁰⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'[articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23](#), è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ^{(291) (293)}

1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con [decreto](#)

del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 2020. ⁽²⁹²⁾

⁽²⁹⁰⁾ Rubrica così corretta da Comunicato 20 maggio 2020, pubblicato nella G.U. 20 maggio 2020, n. 129.

⁽²⁹¹⁾ Comma corretto da Comunicato 20 maggio 2020, pubblicato nella G.U. 20 maggio 2020, n. 129 e, successivamente, così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽²⁹²⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽²⁹³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 27 maggio 2020.

Art. 112-bis Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ⁽²⁹⁴⁾ **In vigore dal 15 agosto 2020**

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽²⁹⁶⁾

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite o assegnate agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. ⁽²⁹⁵⁾

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

⁽²⁹⁴⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽²⁹⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 51, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽²⁹⁶⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 dicembre 2020.

Art. 113 Rinegoiazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoiazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. ⁽²⁹⁷⁾

2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la

sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'[articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e all'[articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento. ⁽²⁹⁷⁾

2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'[articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119](#), il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria". ⁽²⁹⁸⁾

⁽²⁹⁷⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽²⁹⁸⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 114 Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:

a) il termine di cui all'[articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), è fissato al 15 settembre; ⁽²⁹⁹⁾

b) il termine di cui all'[articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), è fissato al 15 ottobre; ⁽²⁹⁹⁾

c) il termine di cui all'[articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), è fissato al 15 dicembre ⁽²⁹⁹⁾.

⁽²⁹⁹⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 114-bis Enti in riequilibrio. Sospensione di termini ⁽³⁰⁰⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'[articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'[articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

⁽³⁰⁰⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 114-ter Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani ⁽³⁰¹⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Dopo il comma 4 dell'[articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](#), è inserito il seguente:

"4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'[articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412](#), e classificati come territori montani ai sensi della [legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#), nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della [deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015](#), nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti".

⁽³⁰¹⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 115 Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali
In vigore dal 19 luglio 2020

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. ⁽³⁰²⁾ ⁽³⁰³⁾

2. Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁰²⁾

4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), necessario per garantire l'operatività di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(302) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

(303) Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'art. 34, comma 7, lett. r), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e, successivamente, l'art. 1, comma 722, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 116 Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome In vigore dal 19 maggio 2020

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.

5. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città

metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'[articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli [articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli [articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'[articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Art. 117 Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari **In vigore dal 31 dicembre 2020**

1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 2, comma 68, lettere b\) e c\), della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), e nelle more dell'adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:

a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019 per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui all'[articolo 2, comma 68, lettera c\) della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), per gli anni 2019 e 2020;

b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 55/CSR;

c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonché la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;

d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;

e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato con Intesa raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità di cassa ed è autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi.

3. Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'[articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesoriери, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2021. ⁽³⁰⁶⁾

4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'[articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'[articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), possono essere ceduti, anche ai sensi della [legge 30 aprile 1999, n. 130](#), solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione. ⁽³⁰⁴⁾

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 115, comma 1. ⁽³⁰⁵⁾

6. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio regionale per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'[articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e sono concesse in deroga

alle disposizioni di cui all'[articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle province autonome in disavanzo di amministrazione.

7. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 5 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#).

8. L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro il 15 giugno 2020. ⁽³⁰⁵⁾

9. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli [articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.

11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

⁽³⁰⁴⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁰⁵⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁰⁶⁾ Comma così modificato dall'[art. 3, comma 8, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

Art. 118-bis Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto ⁽³⁰⁷⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

⁽³⁰⁷⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 118-ter Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria ⁽³⁰⁸⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

⁽³⁰⁸⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 118-quater Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ⁽³⁰⁹⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al quinto periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020";
- b) il sesto periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

⁽³⁰⁹⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 118-quinquies Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ⁽³¹⁰⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al [comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

[\(310\)](#) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Titolo VI

Misure fiscali

Art. 119 Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici [\(311\)](#) [\(318\)](#) **In vigore dal 8 maggio 2021**

1. La detrazione di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti casi: [\(319\)](#)

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017; [\(320\)](#)

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento [delegato \(UE\) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013](#), a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla [direttiva 2008/50/CE](#), l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, lettera tt\), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102](#). La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal [regolamento delegato \(UE\) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013](#), a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee

di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla [direttiva 2008/50/CE](#), con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186](#), nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla [direttiva 2008/50/CE](#), l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, lettera tt\), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102](#). La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. ⁽³³⁴⁾

1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. ⁽³¹⁴⁾

1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. ⁽³¹⁵⁾

1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. ⁽³²¹⁾

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall'[articolo 16-bis, comma 1, lettera e\), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3. ^{(322) (334)}

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'[articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera d\), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. ⁽³²³⁾

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'[articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'[articolo 15, comma 1, lettera](#)

fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003. ⁽³²⁴⁾

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. ⁽³¹⁶⁾

4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. ⁽³²⁵⁾

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. ⁽³²⁶⁾

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma. ⁽³³⁶⁾

8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per

gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. ⁽³²⁷⁾

8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. ⁽³²⁸⁾

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; ⁽³²⁹⁾

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'[articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266](#), e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'[articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383](#);

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'[articolo 5, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242](#), limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. ⁽³¹²⁾

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. ⁽³³⁰⁾

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'[articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'[articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'[articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997](#).

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽³³³⁾

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'[articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; ⁽³³⁵⁾

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017](#). I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'[articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi. ⁽³¹⁷⁾

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'[articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137](#), purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'[articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), è individuato nel Ministero dello sviluppo economico. ⁽³³¹⁾

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici". ⁽³³²⁾

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. ⁽³¹³⁾

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'[articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal [regolamento delegato \(UE\) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013](#). Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato [regolamento delegato \(UE\) n. 811/2013](#), e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione".

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'[articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'[articolo 16-bis, comma 1, lettera h\), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato [articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019](#) si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'[articolo 16-bis, comma 1, lettera h\), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(311) Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(312) Comma inserito dall'[art. 63, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 66, lett. p\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(313) Comma così modificato dall'[art. 80, comma 6, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(314) Comma inserito dall'[art. 51, comma 3-quater, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 66, lett. b\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(315) Comma inserito dall'[art. 57-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), come corretta da [Comunicato 22 ottobre 2020](#), pubblicato nella G.U. 22 ottobre 2020, n. 262.

(316) Comma inserito dall'[art. 57-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 66, lett. g\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(317) Comma inserito dall'[art. 51, comma 3-quinquies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), come corretta da [Comunicato 22 ottobre 2020](#), pubblicato nella G.U. 22 ottobre 2020, n. 262.

(318) Per la rideterminazione degli oneri di cui al presente articolo vedi l'[art. 1, comma 72, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

(319) Alinea così modificato dall'[art. 1, comma 66, lett. a\), n. 1\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(320) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 66, lett. a\), n. 2\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(321) Comma inserito dall'[art. 1, comma 66, lett. c\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(322) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 66, lett. d\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(323) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 66, lett. e\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall'[art. 1, comma 3, lett. a\), D.L. 6 maggio 2021, n. 59](#).

(324) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 66, lett. f\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(325) Comma inserito dall'[art. 1, comma 66, lett. h\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(326) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 66, lett. i\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(327) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 66, lett. l\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(328) Comma inserito dall'[art. 1, comma 66, lett. m\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 3, lett. b\), D.L. 6 maggio 2021, n. 59](#).

(329) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 66, lett. n\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(330) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 66, lett. o\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(331) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 66, lett. q\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(332) Comma inserito dall'[art. 1, comma 66, lett. r\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(333) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Provvedimento 8 agosto 2020](#).

(334) Per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici vedi i requisiti tecnici di cui al [D.M. 6 agosto 2020](#) e i requisiti delle asseverazioni di cui al [D.M. 6 agosto 2020](#).

(335) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.M. 6 agosto 2020](#).

(336) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, per i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dal presente articolo, vedi il [D.M. 16 settembre 2020](#).

Art. 119-bis Modifiche all'[articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#) ⁽³³⁷⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2020";
 - b) le parole: ", per fatti non imputabili all'amministrazione" sono soppresse.

(337) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ^{(341) (342)}
In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. ⁽³³⁸⁾

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.](#)

241. Non si applicano i limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#). ⁽³³⁹⁾

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. ⁽³³⁸⁾

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'[articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁴⁰⁾

⁽³³⁸⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³³⁹⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1098, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁽³⁴⁰⁾ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'[art. 1, comma 1100, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

⁽³⁴¹⁾ Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'[art. 1, comma 13, lett. a\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

⁽³⁴²⁾ Vedi, anche, l'[art. 1, comma 1099, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Art. 121 Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ⁽³⁴³⁾ **In vigore dal 1 gennaio 2021**

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: ⁽³⁴⁴⁾

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; ⁽³⁴⁵⁾

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari ⁽³⁴⁵⁾.

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. ⁽³⁴⁶⁾

2. In deroga all'[articolo 14](#), commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'[articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'[articolo 16-bis, comma 1, lettere a\) e b\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);

b) efficienza energetica di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#) e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'[articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'[articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#); ⁽³⁴⁷⁾

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'[articolo 16-bis, comma 1, lettera h\) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'[articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'[articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).⁽³⁴⁸⁾

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli [articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) e all'[articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#).⁽³⁴⁸⁾

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e delle sanzioni di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#).⁽³⁴⁸⁾

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'[articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.⁽³⁴⁸⁾

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'[articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#).^{(348) (350)}

7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.⁽³⁴⁹⁾

⁽³⁴³⁾ Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁴⁴⁾ Alinea così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁴⁵⁾ Lettera così sostituita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁴⁶⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁴⁷⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁴⁸⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁴⁹⁾ Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 67, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁽³⁵⁰⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Provvedimento 8 agosto 2020](#).

Art. 122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

In vigore dal 19 luglio 2020

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il

locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. ⁽³⁵¹⁾

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'[articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#);

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;

d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 ⁽³⁵²⁾.

3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica. ⁽³⁵³⁾

⁽³⁵¹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁵²⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁵³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Provvedimento 1° luglio 2020](#), il [Provvedimento 10 luglio 2020](#), il [Provvedimento 14 dicembre 2020](#) e il [Provvedimento 12 febbraio 2021](#).

Art. 123 Suppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa In vigore dal 19 luglio 2020

1. L'[articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), e l'[articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), sono abrogati.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁵⁴⁾

⁽³⁵⁴⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 In vigore dal 19 luglio 2020

1. Alla [tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione

idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;". ⁽³⁵⁶⁾

2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁵⁵⁾

⁽³⁵⁵⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽³⁵⁶⁾ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, comma 452, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione ⁽³⁵⁹⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽³⁵⁷⁾

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione ⁽³⁵⁸⁾.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ⁽³⁵⁷⁾

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 5. ⁽³⁵⁷⁾

(357) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(358) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(359) Per la rideterminazione delle risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui al presente articolo, vedi l'[art. 31, comma 4-ter, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ⁽³⁶¹⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. I versamenti sospesi ai sensi dell'[articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'[articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ⁽³⁶⁰⁾

2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli [articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'[articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. All'[articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27](#) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'[articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9](#) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".

(360) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(361) Per l'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi di cui al presente articolo vedi l'[art. 97, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 127 Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli [articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#) ⁽³⁶⁴⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 61](#):

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.";

⁽³⁶³⁾

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza

applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.";

b) all'[articolo 62](#) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato." ⁽³⁶²⁾.

⁽³⁶²⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁶³⁾ Numero così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁶⁴⁾ Per l'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi di cui al presente articolo vedi l'[art. 97, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 128 Salvaguardia del credito di cui all'[articolo 13, comma 1-bis, del Tuir](#), ovvero del trattamento integrativo di cui all'[articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21](#) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, per l'anno 2020 il credito di cui all'[articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) e il trattamento integrativo di cui all'[articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2020, n. 21](#), spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'[articolo 49](#), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico](#), per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli [articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#). ⁽³⁶⁵⁾

2. Il credito di cui all'[articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico](#), non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli [articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020](#) è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

⁽³⁶⁵⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 129 Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le rate di acconto mensili di cui agli [articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all'[articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁶⁶⁾

(366) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 129-bis Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia ⁽³⁶⁷⁾ ⁽³⁶⁸⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al [comma 573](#), le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al [comma 574](#), le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

c) al [comma 575](#), la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) dopo il [comma 576](#) è inserito il seguente:

"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli";

e) il [comma 577](#) è sostituito dal seguente:

"577. In vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'[articolo 2, punti 49\), 50\) e 51\), del regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'[articolo 14 del predetto regolamento \(UE\) n. 651/2014](#). Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile";

f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:

"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

2. Al [comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), le parole: "comma 1" sono sostituite delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse.

3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'[articolo 8, comma 10, lettera c\), della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), all'[articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 2001, n. 418](#), e all'[articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203](#).

4. L'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo [19](#) della [direttiva n. 2003/96/CE](#) del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le

medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(367) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(368) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'[art. 1, comma 13, lett. a\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

Art. 130 Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al [decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'[articolo 5](#), comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.";
- b) all'[articolo 7](#), comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020";
- c) all'[articolo 10](#), comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre";
- d) all'[articolo 11](#), comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";
- e) all'[articolo 12](#), comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2020".

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'[articolo 7-bis](#):
 - 1) al comma 6, dopo le parole: "con particolare riguardo", sono inserite le seguenti: "alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,";
 - 2) al comma 7, dopo le parole: "20 litri", sono aggiunte le seguenti: "salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6";
- b) all'[articolo 25](#), comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 320,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁶⁹⁾

(369) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 131 Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell'[articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

**Art. 132 Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'[articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative](#), di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo [articolo 3](#), comma 4:

a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;

b) alle scadenze previste dal predetto [articolo 3, comma 4, del citato testo unico](#), per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.

2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell'[articolo 3, comma 4, del predetto testo unico](#) di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](#), è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

**Art. 133 Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al [comma 652](#), le parole: "dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021";

b) al [comma 676](#), le parole: "dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**Art. 134 Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche ⁽³⁷⁰⁾
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'[articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 13, comma 2-bis," le parole: "lettera a)", sono sostituite dalle parole: "lettere a) e b)";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.".

⁽³⁷⁰⁾ Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

**Art. 135 Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'[articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'[articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.".

2. All'[articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#), il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La partecipazione alle

udienze di cui agli [articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'[articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'[articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#). Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza." ⁽³⁷¹⁾

3. In deroga al criterio previsto dall'[articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell'anno 2020 .

⁽³⁷¹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 136 Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'[articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'[articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), è elevato al 20%.

2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'[articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:

- a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
- b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
- c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi."

2. All'[articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il [comma 101](#), ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'[articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;

b) il [comma 112](#) è sostituito dal seguente: «112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell'[articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#); ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto [articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#)».

3. L'articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁷²⁾

⁽³⁷²⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 136-bis Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole ⁽³⁷³⁾ **In vigore dal 15 agosto 2020**

1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni. ⁽³⁷⁴⁾

⁽³⁷³⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽³⁷⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 106, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 137 Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020. ⁽³⁷⁵⁾

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁷⁵⁾

[\(375\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
In vigore dal 19 maggio 2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell'[articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), il [comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), e il [comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

Art. 139 Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 ⁽³⁷⁶⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'[articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#) stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157](#), e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'[articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#). Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'[articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'[articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#). ⁽³⁷⁷⁾

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

[\(376\)](#) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

[\(377\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 140 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'[articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto."

2. All'[articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), le parole "1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2021".

Art. 141 Lotteria dei corrispettivi
In vigore dal 31 dicembre 2020

1. All'[articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), all'inizio del primo periodo le parole "A decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021".

1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'[articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), per l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini. ⁽³⁷⁹⁾

1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze il quale, nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'[articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. ⁽³⁷⁸⁾

⁽³⁷⁸⁾ Comma aggiunto dall'[art. 105, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 3, comma 11, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

⁽³⁷⁹⁾ Comma aggiunto dall'[art. 105, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 142 Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. All'[articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#):

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli [articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#);

b) liquidazione periodica dell'IVA;

c) dichiarazione annuale dell'IVA.";

b) il comma 1-bis è abrogato.

Art. 143 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'[articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), il quarto periodo è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e [212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁸⁰⁾

⁽³⁸⁰⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli [articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](#), in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli [articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](#), in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Art. 145 Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo In vigore dal 23 marzo 2021

1. Nel 2020 e fino al 30 aprile 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'[articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). ⁽³⁸²⁾

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁸¹⁾

⁽³⁸¹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁸²⁾ Comma così modificato dall'[art. 5, comma 12, lett. a\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

Art. 146 Indennità requisizione strutture alberghiere In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), il terzo periodo è sostituito dai seguenti:

"L'indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando il coefficiente dello 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'[articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione." ⁽³⁸³⁾

⁽³⁸³⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 In vigore dal 19 maggio 2020

1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'[articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) è elevato a 1 milione di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 148 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'[articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), tenuto conto di quanto previsto dal medesimo [articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria:

a) la società di cui all'[articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146](#), per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'[articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;

b) in deroga a quanto previsto all'[articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto [articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;

c) i termini di cui all'[articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione ⁽³⁸⁴⁾.

2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'[articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

(384) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'[articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#);

b) accordo conciliativo ai sensi dell'[articolo 48](#) e dell'[articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#);

c) accordo di mediazione ai sensi dell'[articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#);

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'[articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 154](#), dell'[articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#) e dell'[articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](#); ⁽³⁸⁵⁾

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'[articolo 10](#), dell'[articolo 15](#) e dell'[articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#);

f) atti di recupero ai sensi dell'[articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#);

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), dei tributi di cui all'[articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346](#), dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al [decreto](#)

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ⁽³⁸⁵⁾.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

3. E' prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

⁽³⁸⁵⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 150 Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili."

2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 151 Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali In vigore dal 23 marzo 2021

1. E' prorogato fino al 31 gennaio 2022, il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12. ⁽³⁸⁶⁾

2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(386) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 12, lett. b\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#); vedi, anche, l'[art. 5, comma 13, del medesimo D.L. n. 41/2021](#).

Art. 152 Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni In vigore dal 23 marzo 2021

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 aprile 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del decreto legislativo n. 446 del 1997](#). ⁽³⁸⁸⁾

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁸⁷⁾

(387) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(388) Comma modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#), dall'[art. 99, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e dall'[art. 1-bis, comma 2, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 novembre 2020, n. 159](#). Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 3, D.L. 15 gennaio 2021, n. 3](#), abrogato dall'[art. 1, comma 5, D.L. 30 gennaio 2021, n. 7](#). I citati [D.L. n. 3/2021](#) e [n. 7/2021](#) sono stati entrambi abrogati dall'[art. 1, comma 2, L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti [D.L. n. 3/2021](#) e [n. 7/2021](#). Infine, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 22-bis, comma 3, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e dall'[art. 4, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#); vedi, anche, l'[art. 4, comma 3, del medesimo D.L. n. 41/2021](#). In precedenza identica modifica a quella disposta dal citato [art. 1-bis, comma 2, D.L. n. 125/2020](#) era stata prevista dall'[art. 1, comma 2, D.L. 20 ottobre 2020, n. 129](#), abrogato dall'[art. 1, comma 2, della citata Legge n. 159/2020](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 129/2020](#).

Art. 153 Sospensione delle verifiche ex [art. 48-bis DPR n. 602 del 1973](#) In vigore dal 19 luglio 2020

1. Nel periodo di sospensione di cui all'[articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#) non si applicano le disposizioni dell'[articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso [articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973](#), per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'[articolo 72-bis, del medesimo decreto](#) restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁸⁹⁾

(389) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'[articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'[articolo 19, comma 3, lettere a\), b\) e c\), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli [articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#), all'[articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), e all'[articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018](#).";

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'[articolo 3, comma 13, lettera a\), del decreto-legge n. 119 del 2018](#), possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'[articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973](#).".

Art. 155 Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

In vigore dal 19 maggio 2020

1. All'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), i [commi 326, 327 e 328](#) sono sostituiti dai seguenti: "326. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#), della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'[articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate - Riscossione.

327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326.".

Art. 156 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'[articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#); gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

In vigore dal 2 marzo 2021

1. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'[articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. ⁽³⁹⁴⁾

2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

a) comunicazioni di cui agli [articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#);

b) comunicazioni di cui all'[articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#);

c) inviti all'adempimento di cui all'[articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010 n. 122](#);

d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'[articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#);

e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al [Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39](#) ed all'[articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 1983, n. 53](#), limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'[articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449](#);

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa [articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641](#) ⁽³⁹⁰⁾.

2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'[articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). ⁽³⁹¹⁾

3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'[articolo 25, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli [articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e [54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#);

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli [articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'[articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#). ⁽³⁹⁵⁾

4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'[articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'[articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009](#) dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione. ⁽³⁹⁶⁾

5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo. ⁽³⁹⁷⁾

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁹²⁾

7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali. ⁽³⁹³⁾

7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020". ⁽³⁹³⁾

⁽³⁹⁰⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽³⁹¹⁾ Il presente comma, in origine ultimo capoverso del comma 2, è stato numerato come comma 2-bis e modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 22-bis, comma 1, lett. b), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, a sua volta abrogato dall'art. 1, comma 5, D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del medesimo D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. I citati D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021 sono stati entrambi abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 26 febbraio 2021, n. 21, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021.

⁽³⁹²⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽³⁹³⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽³⁹⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 22-bis, comma 1, lett. a), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, a sua volta abrogato dall'art. 1, comma 5, D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del medesimo D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. I citati D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021 sono stati entrambi abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 26 febbraio 2021, n. 21, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti D.L. n. 3/2021 e D.L. n. 7/2021.

⁽³⁹⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 22-bis, comma 1, lett. c), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, a sua volta abrogato dall'art. 1, comma 5, D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del medesimo D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. I citati D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021 sono stati entrambi abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 26 febbraio 2021, n. 21, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021.

⁽³⁹⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 22-bis, comma 1, lett. d), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, a sua volta abrogato dall'art. 1, comma 5, D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del medesimo D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. I citati D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021 sono stati entrambi abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 26 febbraio 2021, n. 21, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021.

⁽³⁹⁷⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 6 aprile 2021.

Art. 158 Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Art. 159 Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Art. 160 Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017**In vigore dal 19 maggio 2020**

1. In deroga alle disposizioni dell'[articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli [allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-quater dell'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011 n. 214](#), è prorogato al 31 dicembre 2021.

Art. 161 Proroga del pagamento dei diritti doganali**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli [articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi. ⁽³⁹⁸⁾

2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'[articolo 61, comma 2, lettera o\) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), nonché tra i soggetti indicati dall'[articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#).

3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. ⁽³⁹⁹⁾

⁽³⁹⁸⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽³⁹⁹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Determinazione 21 maggio 2020, n. 152155/RU](#).

Art. 162 Rateizzazione del debito di accisa**In vigore dal 19 maggio 2020**

1. All'[art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "che si trovi in" sono aggiunte le seguenti: "documentate e riscontrabili";

b) al terzo periodo, le parole "in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro" sono sostituite dalle seguenti: "in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno";

c) l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 163 Proroga in materia di tabacchi**In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli [articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies](#) e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli [articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.

Art. 163-bis Modifiche all'[articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 giugno 2020, n. 40](#) ⁽⁴⁰⁰⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al comma 1 dell'[articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 giugno 2020, n. 40](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022";
- b) dopo le parole: "dogane interne" è inserita la seguente: "anche";
- c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#)".

⁽⁴⁰⁰⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 164 Valorizzazione del patrimonio immobiliare
In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "di regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e di altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti"; ⁽⁴⁰¹⁾
- b) le parole "ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno di detti soggetti"

2. All'[articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è stabilito con decreto del Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3." ⁽⁴⁰²⁾

2-bis. All'[articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), il comma 17-bis è sostituito dal seguente:

"17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti". ⁽⁴⁰³⁾

3. All'[articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi degli [articoli 952 e seguenti del codice civile](#)." Conseguentemente, al quinto periodo dell'[articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie". ⁽⁴⁰²⁾

(401) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(402) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(403) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Titolo VII

Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio

Capo I

Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Art. 165 Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'[articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180](#) e dell'[articolo 18, paragrafo 4, lettera d\), del regolamento \(UE\) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014](#), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi ⁽⁴⁰⁵⁾ successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità a quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro. ⁽⁴⁰⁴⁾

2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica individuale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi ⁽⁴⁰⁵⁾ dall'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità agli schemi previsti dalla Banca centrale europea. ⁽⁴⁰⁴⁾

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea. ⁽⁴⁰⁶⁾

6. Nel presente capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal [Regolamento \(UE\) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013](#).

7. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 7. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

(404) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(405) Per la proroga del presente termine vedi il [D.M. 28 dicembre 2020](#).

(406) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 28 dicembre 2020](#).

Art. 166 Condizioni In vigore dal 19 maggio 2020

1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165, comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'[articolo 92 del Regolamento \(UE\) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013](#), su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza

disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono state svolte prove di stress a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorità bancaria europea verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell'Autorità competente riguarda altresì l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all'[articolo 92 del Regolamento \(UE\) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013](#), su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

2. La garanzia di cui all'articolo 165 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

**Art. 167 Rinvio al [decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 2017, n. 15](#)
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del [decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 2017, n. 15](#), a eccezione degli [articoli 3](#), comma 2, e [4](#), comma 3.

Capo II

Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni

**Art. 168 Ambito di applicazione
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'[articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) (di seguito, il "[Testo unico bancario](#)") dopo l'entrata in vigore del presente decreto. ⁽⁴⁰⁷⁾

⁽⁴⁰⁷⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

**Art. 169 Sostegno pubblico
In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo 168, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, "l'Acquirente") di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, "il Compendio Ceduto") della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;

b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;

c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;

d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.

2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'[articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);

b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'[articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta;

c) componenti reddituali di cui all'[articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#).

3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 può essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al comma 4. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'[articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), ovvero può essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le modalità di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al fair value delle garanzie stesse.

5. Il sostegno pubblico può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo è istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il predetto fondo può altresì essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli [articoli 55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.

Art. 170 Cessione del compendio

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d'Italia attesta che:

a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall'acquisizione;

b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell'[articolo 23 del Testo unico bancario](#);

c) l'offerente è autorizzato a svolgere l'attività bancaria e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;

d) il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all'[articolo 52, comma 1, lettera a\), punti i\), ii\), iii\) e iv\), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180](#);

e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'[articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario](#).

2. La Banca d'Italia attesta che:

a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi ai sensi dell'[articolo 96-bis del Testo unico bancario](#); qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;

b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità al quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;

(408) c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.

3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'Acquirente dopo l'acquisizione.

(408) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 171 Concessione del sostegno**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 170, verificata la conformità a quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto conto dell'obiettivo di cui all'articolo 169, comma 1, comporta il minimo sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno. (409)

2. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente alla cessione del compendio. (409)

3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma 1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'[articolo 111](#), comma 1, numero 1), e dell'[articolo 111-bis della legge fallimentare](#) e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il credito del Ministero dell'economia e delle finanze è commisurato al valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.

4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio Ceduto all'Acquirente non è disciplinata dal [Regolamento \(CE\) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004](#), essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla [legge 10 ottobre 1990, n. 287](#), per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

(409) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 172 Altre disposizioni**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessioni di rami di azienda ai fini del [decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633](#). Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. (410)

2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione

dall'[articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 aprile 2016, n. 49](#).

3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169 non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. ⁽⁴¹⁰⁾

4. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'[articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.

⁽⁴¹⁰⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 173 Relazioni alla Commissione europea **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.

Art. 174 Disposizioni di attuazione **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può emanare disposizioni di attuazione del presente capo con uno o più decreti.

Art. 175 Disposizioni finanziarie **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁴¹¹⁾

⁽⁴¹¹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 175-bis Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori ⁽⁴¹²⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al [comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'[articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), alimentata ai sensi dell'[articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#). Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

2. Al [comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), dopo le parole: "nonché i loro" è inserita la seguente: "coniugi,".

[\(412\)](#) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Titolo VIII

Misure di settore

Capo I

Misure per il turismo e la cultura

Art. 176 Tax credit vacanze In vigore dal 2 marzo 2021

1. Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'[articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159](#), non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. [\(415\)](#)

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator [\(414\)](#).

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) e di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#). Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. [\(413\)](#)

5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite ai sensi del comma 6. [\(416\)](#)

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati

personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A. ⁽⁴¹⁷⁾

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁴¹³⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁴¹⁴⁾ Lettera così sostituita dall'[art. 77, comma 1, lett. b-ter\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽⁴¹⁵⁾ Comma così modificato dall'[art. 5, comma 6, lett. a\), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#), e, successivamente, dall'[art. 7, comma 3-bis, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

⁽⁴¹⁶⁾ Comma inserito dall'[art. 5, comma 6, lett. b\), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

⁽⁴¹⁷⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Provvedimento 17 giugno 2020](#).

Art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico ⁽⁴²²⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'[articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; ⁽⁴²¹⁾

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni ⁽⁴¹⁸⁾.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽⁴¹⁹⁾ ⁽⁴²⁰⁾ ⁽⁴²³⁾

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁴¹⁹⁾

⁽⁴¹⁸⁾ Lettera aggiunta dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁴¹⁹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁴²⁰⁾ Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'[art. 78, comma 5, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), gli [artt. 9, comma 3, e 9-bis, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#), e, successivamente, l'[art 1, comma 601, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

⁽⁴²¹⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l'[art. 9-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

⁽⁴²²⁾ Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'[art. 1, comma 13, lett. a\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

⁽⁴²³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 22 luglio 2020, n. 2](#).

Art. 178 Fondo turismo **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'[articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), e di altri soggetti privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020.

3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le [delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018](#) al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽⁴²⁴⁾

⁽⁴²⁴⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 179 Promozione turistica in Italia

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'[articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2014, n. 106](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.»; ⁽⁴²⁵⁾

b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2014, n. 106](#), come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all'[articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014](#), come modificato dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁴²⁶⁾

⁽⁴²⁵⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁴²⁶⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 180 Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia
In vigore dal 19 luglio 2020

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), nonché del contributo di soggiorno di cui all'[articolo 14, comma 16, lettera e\), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. ⁽⁴²⁷⁾ ⁽⁴²⁸⁾

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. ⁽⁴²⁹⁾

3. All'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'[articolo 14, comma 16, lettera e\), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#)». ⁽⁴²⁷⁾

4. All'[articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#)". ⁽⁴²⁷⁾

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁴²⁷⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁴²⁸⁾ Per la rideterminazione della dotazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'[art. 40, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽⁴²⁹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 21 luglio 2020, n. 2](#).

Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
In vigore dal 14 ottobre 2020

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'[articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287](#), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'[articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#) e dal canone di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#). ⁽⁴³²⁾

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'[articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' [articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#). ⁽⁴³⁶⁾

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis. ⁽⁴³⁰⁾

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 46,88 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), il decreto è comunque adottato. ⁽⁴³⁷⁾ ⁽⁴³⁹⁾ ⁽⁴⁴¹⁾

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#). ⁽⁴³³⁾

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'[articolo 5 della legge n. 287 del 1991](#), non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli [articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#). ⁽⁴³⁴⁾

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'[articolo 6 comma 1, lettera e-bis\), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'[intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012](#), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'[articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. ⁽⁴³⁰⁾ ⁽⁴⁴⁰⁾

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione. ⁽⁴³⁰⁾

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) il decreto medesimo è comunque adottato. ⁽⁴³⁵⁾ ⁽⁴³⁸⁾ ⁽⁴⁴¹⁾

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. ⁽⁴³¹⁾

⁽⁴³⁰⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(431) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(432) Comma così modificato dall'[art. 109, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(433) Comma così modificato dall'[art. 109, comma 1, lett. b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(434) Comma così modificato dall'[art. 109, comma 1, lett. c\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(435) Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'[art. 109, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(436) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 109, comma 1, lett. a-bis\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(437) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 109, comma 1, lett. a-ter\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(438) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 22 luglio 2020](#).

(439) Vedi, anche, l'[art. 64, comma 5-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(440) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi le Linee guida approvate con [D.M. 25 novembre 2020](#).

(441) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 10 dicembre 2020](#).

Art. 182 Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico ⁽⁴⁴⁷⁾

In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#), e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. ^{(446) (448)}

1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. ⁽⁴⁴²⁾

1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto. ⁽⁴⁴²⁾

2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'[articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui [all'articolo 49 del codice della navigazione](#), per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario. ⁽⁴⁴³⁾

2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;

b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;

c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b). ⁽⁴⁴²⁾ ⁽⁴⁴⁹⁾

3. All'onere derivante dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁴⁴⁴⁾

3-bis. All'*articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021";

c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.

12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo";

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. La durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.

12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#)". ⁽⁴⁴⁵⁾

(442) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(443) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(444) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(445) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#)

(446) Comma modificato dall'[art. 77, comma 1, lett. c\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#); per l'efficacia di tale disposizione vedi l'[art. 77, comma 3, del medesimo D.L. n. 104/2020](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 6-bis, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#), e dall'[art. 1, comma 603, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'[art. 12, comma 2, D.L. 30 novembre 2020, n. 157](#), abrogato dall'[art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 157/2020](#).

(447) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'[art. 5, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

(448) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'[art. 6-bis, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

(449) Vedi, anche, il [Comunicato 30 settembre 2020](#).

Art. 183 Misure per il settore della cultura ⁽⁴⁵⁰⁾

In vigore dal 23 marzo 2021

1. All'[articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente "I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale";

b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti";

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le [delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018](#) al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio." ⁽⁴⁵¹⁾

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'[articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

⁽⁴⁵⁶⁾ ⁽⁴⁵⁹⁾

3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'[articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. ⁽⁴⁵⁷⁾

4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#), destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'[articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. ⁽⁴⁵²⁾

5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'[articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 ottobre 2013, n. 112](#), sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. ⁽⁴⁵⁸⁾

6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'[articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#), anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti. ⁽⁴⁵²⁾

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'[articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220](#), uno o più decreti ai sensi dell'[articolo 21, comma 5, della medesima legge](#), anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'[articolo 21, comma 1, della medesima legge](#). Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'[articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della [legge 14 novembre 2016, n. 220](#), nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'[articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016](#), la dotazione prevista dall'[articolo 28, comma 1, della medesima legge](#), limitatamente all'anno 2020. ^{(452) (460)}

8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'[articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2014, n. 106](#), è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale. ⁽⁴⁵³⁾

8-ter. All'[articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15](#), sono premesse le seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,". ⁽⁴⁵³⁾

9. All'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83](#) convertito con modificazioni dalla [legge 29 luglio 2014 n. 106](#), dopo le parole: "di distribuzione" sono aggiunte le seguenti: ", dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti".

10. Al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'[articolo](#)

1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽⁴⁵²⁾

10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽⁴⁵³⁾

11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: ⁽⁴⁵⁴⁾

a) al comma 1, le parole: "e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto" sono sostituite delle seguenti: "e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente "2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati"; ⁽⁴⁵¹⁾

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"; ⁽⁴⁵⁵⁾

c) il comma 3 è abrogato.

11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽⁴⁵³⁾

11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "190 milioni". ⁽⁴⁵³⁾

11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ⁽⁴⁵³⁾

12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54

milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁴⁵²⁾

(450) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(451) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(452) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(453) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(454) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(455) Lettera inserita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(456) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#), dall'[art. 80, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, dall'[art. 36, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

(457) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#), dall'[art. 80, comma 1, lett. b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), dall'[art. 1, comma 575, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021, e, successivamente, dall'[art. 36, comma 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

(458) Comma così modificato dall'[art. 80, comma 1, lett. b-bis\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(459) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi [gli artt. 5, comma 3, e 6-bis, comma 3, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#), e, successivamente, l'[art. 36, comma 3, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

(460) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 8 luglio 2020](#).

Art. 184 Fondo per la cultura ⁽⁴⁶¹⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo. ⁽⁴⁶²⁾

2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di *crowdfunding* idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura. ⁽⁴⁶²⁾

3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'[articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le [delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018](#) al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽⁴⁶²⁾

5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova *Urbs* Pietà, Giotto, la

cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽⁴⁶³⁾

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁴⁶²⁾

⁽⁴⁶¹⁾ Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁴⁶²⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁴⁶³⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 185 Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'[articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 giugno 2010, n. 100](#), depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.

2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall'[articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93](#), con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽⁴⁶⁴⁾

3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35](#), che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari. ⁽⁴⁶⁵⁾

4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.

5. E' abrogato il comma 2 dell'[articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35](#).

⁽⁴⁶⁴⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁴⁶⁵⁾ Comma così sostituito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 185-bis Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO ⁽⁴⁶⁶⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla [legge 27 settembre 2007, n. 167](#), in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(466) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Capo II

Misure per l'editoria

Art. 186 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017 n. 96](#), come modificato dall'[articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'[articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198](#). La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90](#). Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'[articolo 5, comma 1, del predetto decreto](#) è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso [articolo 5](#). Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'[articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198](#), è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020." (467)

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(467) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 187 Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali In vigore dal 19 luglio 2020

1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'[articolo 74, comma 1, lettera c\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. (468)

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(468) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 188 Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali In vigore dal 15 agosto 2020

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di

30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318](#). Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'[articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198](#), e al [decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70](#). Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2010, n. 73](#). Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'[articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198](#). Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. ⁽⁴⁶⁹⁾

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁴⁶⁹⁾ Comma così modificato dall'[art. 96, comma 2, lett. a\) e b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 189 Bonus una tantum edicole **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. ⁽⁴⁷⁰⁾

2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2. ⁽⁴⁷¹⁾

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'[articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198](#), nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che è corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁴⁷⁰⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁴⁷¹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 3 agosto 2020](#).

Art. 190 Credito d'imposta per i servizi digitali ⁽⁴⁷³⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del [regolamento \(UE\) n.](#)

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1. ⁽⁴⁷²⁾

3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

4. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. ⁽⁴⁷²⁾

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante. ⁽⁴⁷²⁾

6. Il credito d'imposta è revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2. ⁽⁴⁷⁴⁾

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁴⁷²⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁴⁷³⁾ Per l'estensione del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 610, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

⁽⁴⁷⁴⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 4 agosto 2020.

Art. 191 Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma

la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'[articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo](#).

Art. 192 Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ⁽⁴⁷⁵⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

⁽⁴⁷⁵⁾ Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 193 Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga
In vigore dal 19 maggio 2020

1. Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di cui all'[articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del comma 1 dello stesso [articolo 22](#) è accreditata presso l'INPGI. A tal fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.

Art. 194 Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria
In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». ⁽⁴⁷⁶⁾

2. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

⁽⁴⁷⁶⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 195 Fondo per emergenze relative alle emittenti locali ⁽⁴⁷⁷⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146](#). ⁽⁴⁷⁸⁾

2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁴⁷⁷⁾ Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁴⁷⁸⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 12 ottobre 2020](#).

Art. 195-bis Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore ⁽⁴⁷⁹⁾**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'[articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001](#), e dagli [articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004](#), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al [comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249](#), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione".

⁽⁴⁷⁹⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 195-ter Modifiche all'[articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416](#) ⁽⁴⁸⁰⁾**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'[articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416](#), dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.

In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'[articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#)".

⁽⁴⁸⁰⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Capo III**Misure per le infrastrutture e i trasporti****Art. 196 Interventi a favore delle imprese ferroviarie****In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'[articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112](#).

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria: ⁽⁴⁸¹⁾

a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'[articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio](#)

2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;

b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.

4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al comma 3 è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, è destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 270 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(481) Alinea così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 197 Ferrobonus e Marebonus **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 198 Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo (482) **In vigore dal 31 dicembre 2020**

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che alla data di presentazione della domanda di accesso applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. (483) (485)

1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.

(484)

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(482) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(483) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(484) Comma inserito dall'[art. 12, comma 4, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

(485) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 27 gennaio 2021](#).

Art. 199 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi In vigore dal 1 gennaio 2021

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'[articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito con modificazioni dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#):

a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'[articolo 36 del codice della navigazione](#), agli [articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#) e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'[articolo 92, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019; ⁽⁴⁸⁶⁾

b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'[articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale. Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di sistema portuale o l'Autorità portuale può altresì riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'[articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'[articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994](#), un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19 ⁽⁴⁹⁴⁾.

2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'[articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito con modificazioni dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'[articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), sono prorogate di due anni.

3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:

a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'[articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi [dell'articolo 36 del codice della navigazione](#) e dell'[articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi; ⁽⁴⁸⁶⁾

c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'[articolo 101 del codice della navigazione](#) attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi ⁽⁴⁸⁷⁾.

4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli [articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#) ovvero dell'[articolo 36 del codice della navigazione](#), già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

5. Fermo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), l'agevolazione di cui ai [commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1](#) si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID - 19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'[articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'[articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione \(navigazione marittima\)](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328](#), ai servizi di ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorità marittime procedono alla riduzione, ai sensi dell'[articolo 212 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione \(navigazione marittima\)](#), delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto. ⁽⁴⁹⁵⁾

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato: ⁽⁴⁹¹⁾

a) nella misura di complessivi euro 26 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini, nonché a finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1; ⁽⁴⁹²⁾

b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per le finalità del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. ^{(493) (498)}

8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'[articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio". ⁽⁴⁸⁹⁾

8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19. ⁽⁴⁸⁹⁾

8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'[articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), per il fondo di cui all'[articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.](#)

148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. ⁽⁴⁸⁹⁾

9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

10. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁴⁸⁸⁾

10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 68 milioni per l'anno 2021. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica. ⁽⁴⁹⁶⁾

10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti. ⁽⁴⁹⁷⁾

10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.

10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. ⁽⁴⁹⁰⁾

⁽⁴⁸⁶⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁴⁸⁷⁾ Lettera aggiunta dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁴⁸⁸⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁴⁸⁹⁾ Comma inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁴⁹⁰⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁴⁹¹⁾ Alinea così modificato dall'art. 93, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽⁴⁹²⁾ Lettera così modificata dall'art. 93, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽⁴⁹³⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, dall'art. 48, comma 5-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

⁽⁴⁹⁴⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dall'art. 93, comma 1, lett. 0a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall'art. 1, comma 281, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁽⁴⁹⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 93, comma 1, lett. 0b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽⁴⁹⁶⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 662, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(497). Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 662, lett. b\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(498). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 26 novembre 2020](#).

Art. 199-bis Disposizioni in materia di operazioni portuali ⁽⁴⁹⁹⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'[articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'[articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.

(499). Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 200 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

In vigore dal 31 dicembre 2020

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto. ⁽⁵⁰⁴⁾ ⁽⁵⁰³⁾

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. ⁽⁵⁰⁰⁾

3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di

sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'[articolo 27, comma 4, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito con modificazioni dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.

5. La ripartizione delle risorse stanziata per l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul fondo di cui all'[articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), è effettuata senza l'applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'[articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito con modificazioni dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), applicando le modalità stabilite dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, e successive modificazioni. ⁽⁵⁰⁵⁾

5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'[articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 aprile 2005, n. 58](#), e di cui al [comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale. ⁽⁵⁰¹⁾

5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'[articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 aprile 2005, n. 58](#), e dell'[articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽⁵⁰¹⁾

5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'[articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 aprile 2005, n. 58](#), e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'[articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2004, n. 47](#), sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'[articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽⁵⁰¹⁾

6. Al fine di garantire l'operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all'[articolo 2, lettere b\) e c\) del Regolamento \(CE\) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007](#), erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.

6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'[articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'[articolo 82, comma 5, lettera b\), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992](#). ⁽⁵⁰¹⁾

7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l'acquisto

di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.

8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante, nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'[articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), convertito con modificazioni dalla [legge 5 marzo 2020, n. 13](#), e dall'[articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#), nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante. ⁽⁵⁰⁰⁾

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

9-bis. Le risorse previste dall'[articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), come incrementate dall'[articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ⁽⁵⁰²⁾

⁽⁵⁰⁰⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁰¹⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁰²⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁰³⁾ Per la rideterminazione della dotazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'[art. 44, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), l'[art. 22-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#), e, successivamente, l'[art. 29, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

⁽⁵⁰⁴⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall'[art. 22-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#). In precedenza, identica modifica era stata disposta dall'[art. 27, comma 1, D.L. 9 novembre 2020, n. 149](#), abrogato dall'[art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 149/2020](#).

⁽⁵⁰⁵⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#), e, successivamente, dall'[art. 13, comma 7, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

Art. 200-bis Buono viaggio ⁽⁵⁰⁶⁾

In vigore dal 23 marzo 2021

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni per l'anno 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. ⁽⁵⁰⁷⁾

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;

c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati. ^{(508) (510)}

3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico. ⁽⁵⁰⁹⁾

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

⁽⁵⁰⁶⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁰⁷⁾ Comma sostituito dall'[art. 90, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 13, comma 11, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e dall'[art. 34, comma 3, lett. a\) e b\), D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#).

⁽⁵⁰⁸⁾ Comma così sostituito dall'[art. 90, comma 1, lett. b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽⁵⁰⁹⁾ Comma così sostituito dall'[art. 90, comma 1, lett. c\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽⁵¹⁰⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 6 novembre 2020](#).

Art. 201 Incremento Fondo salva-opere In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all'[articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'[articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019](#), per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo [articolo 47](#), con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato [articolo 47](#). ⁽⁵¹¹⁾

⁽⁵¹¹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 202 Trasporto aereo In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze " sono inserite le seguenti: "e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società, sono definiti l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'[articolo 2389, primo comma, del codice civile](#), e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'[articolo 2389, terzo comma, del codice civile](#). Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

4-bis. La società di cui al comma 3 redige, entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Tale piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati per le medesime finalità dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis." ; ⁽⁵¹²⁾

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#), e dall'[articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'[articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611](#), e successive modificazioni.

5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e da tasse." ; ⁽⁵¹²⁾

d) il comma 6 è abrogato; ⁽⁵¹²⁾

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali." ⁽⁵¹²⁾

1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata

delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽⁵¹³⁾

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e quanto a 850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁵¹⁴⁾

⁽⁵¹²⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁵¹³⁾ Comma inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁵¹⁴⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 203 Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo In vigore dal 19 luglio 2020

1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. ⁽⁵¹⁵⁾

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2. ⁽⁵¹⁵⁾

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. ⁽⁵¹⁵⁾

5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da parte dell'ENAC, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano.

6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento, all'alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell'ENAC.

⁽⁵¹⁵⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 204 Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme

derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'[articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito con modificazioni dalla [legge 31 marzo 2005, n. 43](#), sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'[articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'[articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 dicembre 2004, n. 291](#).

2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'[articolo 6-quater, commi da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito con modificazioni dalla [legge 31 marzo 2005, n. 43](#). ⁽⁵¹⁶⁾

3. All'[articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), dopo le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2020" sono inserite le seguenti: "e fino al 30 giugno 2021".

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁵¹⁶⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 205 Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'[articolo 4 del regolamento \(CEE\) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992](#), per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'[articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e dell'[articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 2009, n. 166](#), è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'[articolo 4 del citato regolamento \(CEE\) n. 3577/92](#) e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021. ⁽⁵¹⁷⁾

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

⁽⁵¹⁷⁾ Comma così sostituito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 206 Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali ⁽⁵¹⁸⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'[articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera. ⁽⁵²²⁾

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'[articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento. ⁽⁵¹⁹⁾

3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo. ⁽⁵¹⁹⁾

4. Per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario straordinario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario straordinario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico. ⁽⁵¹⁹⁾

5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽⁵²⁰⁾

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di, programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione. ⁽⁵²⁰⁾

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ⁽⁵²⁰⁾

6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario straordinario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4. ⁽⁵¹⁹⁾

7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'[articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) e all'[articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. ⁽⁵¹⁹⁾

7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'[articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'[articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter. ⁽⁵²¹⁾

⁽⁵¹⁸⁾ Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵¹⁹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵²⁰⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵²¹⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵²²⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 24 settembre 2020](#).

Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici In vigore dal 31 dicembre 2020

1. In relazione alle procedure disciplinate dal [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'[articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. ⁽⁵²⁴⁾

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'[articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore. ⁽⁵²³⁾

⁽⁵²³⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(524) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

Art. 208 Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario In vigore dal 8 maggio 2021

1. All'[articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#).

3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia. Per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, è altresì autorizzata la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 740 milioni di euro per l'anno 2025, 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.235 milioni di euro per l'anno 2030. Le risorse di cui al secondo periodo sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (528)

3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112](#), prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma - parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Calabria e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni. (525)

4. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato "Variante di Riga", nonché di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario "Bergamo - Aeroporto di Orio al Serio". (526)

5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente

disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. ⁽⁵²⁶⁾

5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'[articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'[articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016](#) già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#). ⁽⁵²⁷⁾

⁽⁵²⁵⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵²⁶⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵²⁷⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵²⁸⁾ Comma così modificato dall'[art. 4, comma 2, D.L. 6 maggio 2021, n. 59](#).

Art. 209 Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁵²⁹⁾

2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'[articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2018, n. 130](#), quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

⁽⁵²⁹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 210 Disposizioni in materia di autotrasporto

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'[articolo 107, paragrafo 2, lettera b\), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea](#), ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore, l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1999, n. 40](#), è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽⁵³⁰⁾

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi, anche in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'[articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298](#), ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del [regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992](#), entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, versano all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1999 n. 40](#) e dell'[articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284](#), anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede, nell'ambito delle attività di cui alle lettere l-ter) e l-quater) del comma 2 del medesimo [articolo 9](#), al monitoraggio ed al controllo dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2. ⁽⁵³⁰⁾

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁵³⁰⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 211 Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al medesimo Corpo, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. ⁽⁵³¹⁾

2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'[articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti. ⁽⁵³¹⁾

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁵³¹⁾

⁽⁵³¹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 211-bis Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche ⁽⁵³²⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal [decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65](#), e dal [decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 novembre 2019, n. 133](#).

2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'[articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61](#), e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'[articolo 14 dello stesso decreto legislativo](#). Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'[articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005, n. 155](#), e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'[articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61](#).

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e attività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.

5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'[articolo 5, comma 2, lettera a\), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61](#), nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al [decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65](#);

c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁽⁵³²⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 212 Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto
In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere

sulle risorse di cui all'[articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'[articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205](#). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio 2019, n. 972.

Art. 212-bis Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia ⁽⁵³³⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Dopo l'[articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798](#), è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'[articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#);

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

⁽⁵³³⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 213 Finanziamento del sistema bus rapid transit
In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilità dei cittadini, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Art. 213-bis Interventi di messa in sicurezza del territorio ⁽⁵³⁴⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁵³⁴⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 214 Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario ⁽⁵³⁵⁾

In vigore dal 30 aprile 2021

1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'[articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), dall'[articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), dall'[articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), ed integrate dall'[articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#). ⁽⁵⁴²⁾

2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'[articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#) e all'[articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'[articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), come integrato dall'[articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato. ⁽⁵⁴³⁾

2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'inter-vento denominato "SS 42 - variante Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ⁽⁵³⁷⁾

2-ter. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ⁽⁵³⁷⁾

3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. ⁽⁵³⁶⁾

4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽⁵³⁸⁾

5. Le risorse complessivamente stanziare di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. ⁽⁵³⁹⁾

5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 maggio 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 giugno 2021. ⁽⁵⁴⁰⁾

6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei commi 5 e 5-bis è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. ⁽⁵⁴¹⁾

7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(535) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(536) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(537) Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(538) Comma così modificato dall'[art. 44-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(539) Comma così modificato dall'[art. 44-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(540) Comma inserito dall'[art. 44-bis, comma 1, lett. c\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 5, comma 2, lett. a\) e b\), D.L. 30 aprile 2021, n. 56](#).

(541) Comma così modificato dall'[art. 44-bis, comma 1, lett. d\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(542) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall'[art. 13, comma 15, lett. a\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

(543) Comma modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 13, comma 15, lett. b\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

Art. 215 Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

In vigore dal 19 luglio 2020

1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'[articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 marzo 2020, n. 13](#), dall'[articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#), nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità: ⁽⁵⁴⁴⁾

a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;

b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.

2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:

a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'[articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 marzo 2020, n. 13](#) o dall'[articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](#); ⁽⁵⁴⁵⁾

b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento di cui alla lettera a) ⁽⁵⁴⁵⁾.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.

(544) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(545) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Capo IV

Misure per lo sport

Art. 216 Disposizioni in tema di impianti sportivi

In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2020"; ⁽⁵⁴⁶⁾

b) al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020" ⁽⁵⁴⁶⁾.

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. ⁽⁵⁴⁷⁾

3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. ⁽⁵⁴⁷⁾

4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva. ⁽⁵⁴⁷⁾

⁽⁵⁴⁶⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁵⁴⁷⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 217 Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al [decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504](#), viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'[articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#). ⁽⁵⁴⁸⁾ ⁽⁵⁴⁹⁾

3. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

(548) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(549) Per le modalità di calcolo e di applicazione dell'importo di cui al presente comma, vedi la [Determinazione 8 settembre 2020, n. 307276/RU](#).

Art. 217-bis Sostegno delle attività sportive universitarie ⁽⁵⁵⁰⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della [legge 28 giugno 1977, n. 394](#), è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(550) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 218 Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli [articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242](#), con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.

3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all'[articolo 129 del codice del processo amministrativo](#), di cui all'[allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell'udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi. ⁽⁵⁵¹⁾

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l'[articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo](#), di cui all'[allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#). ⁽⁵⁵¹⁾

5. L'appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la [delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.

⁽⁵⁵¹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 218-bis Associazioni sportive dilettantistiche ⁽⁵⁵²⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

⁽⁵⁵²⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Capo V

Misure in materia di giustizia

Art. 219 Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro

straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni
In vigore dal 19 luglio 2020

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020. ⁽⁵⁵³⁾

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per l'anno 2020.

3. All'[articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.". ⁽⁵⁵³⁾

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁵⁵³⁾

⁽⁵⁵³⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 220 Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'[articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 181 del 2008](#)
In vigore dal 19 maggio 2020

1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 novembre 2008, n. 181](#), le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

Art. 220-bis Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli [articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#) ⁽⁵⁵⁴⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli [articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è

incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(554) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 221 Modifica all'[articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), e disposizioni in materia di processo civile e penale ^{(555) (557)}

In vigore dal 29 ottobre 2020

1. All'[articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'[articolo 124 del codice penale](#)".

2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10. ⁽⁵⁵⁶⁾

3. Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'[articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'[articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'[articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#). Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'[articolo 181 del codice di procedura civile](#). ⁽⁵⁶¹⁾

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'[articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'[articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#). ⁽⁵⁶³⁾

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante

collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. ⁽⁵⁵⁸⁾

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'[articolo 193 del codice di procedura civile](#), il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

[9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#), la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato [articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale](#), di cui al [decreto legislativo n. 271 del 1989](#). Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento. ⁽⁵⁵⁹⁾]

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli [articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354](#), 37 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230](#), e 19 del [decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121](#), su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'[articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000](#) e dal predetto [articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018](#).

11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'[articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale](#), nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 febbraio 2010, n. 24](#). Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. ^{(560) (562)}

⁽⁵⁵⁵⁾ Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁵⁶⁾ Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'[art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 settembre 2020, n. 124](#), come modificato dall'[art. 1, comma 3, lett. b\), n. 7\), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 novembre 2020, n. 159](#).

(557) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'[art. 23, commi 1 e 10, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

(558) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 23, comma 7, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

(559) Comma abrogato dall'[art. 23, comma 4, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

(560) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 24, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

(561) Sull'equiparazione della modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui al presente comma, alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza, vedi l'[art. 32-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

(562) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 13 gennaio 2021](#). Per l'avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito con valore legale degli atti e dei documenti da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria in modalità telematica, vedi, per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il [D.M. 4 marzo 2021](#).

(563) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 27 gennaio 2021](#).

Capo VI

Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura

Art. 222 Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁶⁴⁾ **In vigore dal 14 ottobre 2020**

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).
(565) (567)

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato "Fondo emergenziale per le filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal [regolamento \(UE\) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019](#), che modifica il [regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#) relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni. ⁽⁵⁶⁶⁾

4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'[articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#), è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il [comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), è sostituito dal seguente:

"520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521".

7. Il comma 2 dell'[articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), è sostituito dal seguente:

"2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal [regolamento \(UE\) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive modificazioni e integrazioni".

8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla [legge 13 marzo 1958, n. 250](#), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'[articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

(564) Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(565) Comma così modificato dall'[art. 58-quater, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(566) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 23 luglio 2020](#).

(567) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 15 settembre 2020](#) e il [D.M. 10 dicembre 2020](#).

Art. 222-bis Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 ⁽⁵⁶⁸⁾ **In vigore dal 14 ottobre 2020**

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'[articolo 1, comma 3, lettera b\), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#), possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'[articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004](#). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il 10 dicembre 2020. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione

del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'[articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#), è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽⁵⁶⁹⁾

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

⁽⁵⁶⁸⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁶⁹⁾ Comma così modificato dall'[art. 50, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 223 Contenimento della produzione e miglioramento della qualità ⁽⁵⁷⁰⁾ **In vigore dal 14 ottobre 2020**

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701](#) che ha abrogato il [decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811](#), da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con [decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015](#). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole. ⁽⁵⁷²⁾

1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura dell'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma 2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. ⁽⁵⁷¹⁾

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, ultimo periodo. ⁽⁵⁷¹⁾

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁵⁷⁰⁾ Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁷¹⁾ Comma inserito dall'[art. 58-quater, comma 1, lett. b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

⁽⁵⁷²⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 22 luglio 2020](#).

Art. 224 Misure in favore della filiera agroalimentare **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'[articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 maggio 2019, n. 44](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";
b) al comma 4-bis, dopo le parole "per l'anno 2020", sono inserite le seguenti ", in alternativa all'ordinario procedimento,".

2. All'[articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020 n. 27](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento."

b) dopo il comma 3-novies è aggiunto il seguente:

"3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO."; ⁽⁵⁷³⁾ ⁽⁵⁷⁵⁾

c) il comma 4-sexies è sostituito dal seguente:

"4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie."

3. All'[articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate."; ⁽⁵⁷³⁾

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione." ⁽⁵⁷³⁾

4. All'[articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590](#), le parole "entro il termine di tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di sei mesi". Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al [decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 maggio 2019, n. 44](#), l'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.

5-bis. Il comma 4-octies dell'[articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), è sostituito dal seguente:

"4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150](#), nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'[articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012](#), in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". ⁽⁵⁷⁴⁾

⁽⁵⁷³⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁷⁴⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁷⁵⁾ Vedi, anche, il [Comunicato 26 ottobre 2020](#).

Art. 224-bis Sistema di qualità nazionale per il benessere animale ⁽⁵⁷⁶⁾**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al [regolamento \(CE\) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008](#), con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

⁽⁵⁷⁶⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 224-ter Sostenibilità delle produzioni agricole ⁽⁵⁷⁷⁾**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.

2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché di valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al [regolamento \(CE\) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009](#), che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.

4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla [legge 3 febbraio 2011, n. 4](#), alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'[articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari.

(577) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 225 Consorzi di bonifica ed enti irrigui ⁽⁵⁷⁸⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'[articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico. ⁽⁵⁷⁹⁾

2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2. ^{(579) (581)}

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'[articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero. ⁽⁵⁸⁰⁾

6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue. ⁽⁵⁸⁰⁾

6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti. ⁽⁵⁸⁰⁾

(578) Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(579) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(580) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(581) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 10 marzo 2021](#).

Art. 226 Fondo emergenza alimentare In vigore dal 19 maggio 2020

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), è destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all'[articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal [regolamento \(UE\) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014](#). ⁽⁵⁸²⁾

2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

(582) Comma così corretto da [Comunicato 20 maggio 2020](#) pubblicato nella G.U. 20 maggio 2020, n. 129.

Capo VII

Misure per l'ambiente

Art. 227 Sostegno alle zone economiche ambientali In vigore dal 15 settembre 2020

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'[articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 dicembre 2019, n. 141](#), nonché nelle aree marine protette, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro e piccole imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'[articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4](#), e di guida del parco ai sensi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. ⁽⁵⁸⁴⁾

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno di un'area marina protetta, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#). Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti "de minimis", del [regolamento \(UE\) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del [regolamento \(UE\) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. ^{(585) (583)}

(583) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 27 novembre 2020](#).

(584) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall'[art. 55, comma 3-bis, lett. a\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

(585) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall'[art. 55, comma 3-bis, lett. b\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

Art. 227-bis Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini ⁽⁵⁸⁶⁾**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della [legge 31 dicembre 1982, n. 979](#).
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

⁽⁵⁸⁶⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 228 Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152](#), alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo [articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "a norma della [legge 28 giugno 2016, n. 132](#)" sono aggiunte le seguenti "e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca";
 - b) il comma 3 è abrogato; ⁽⁵⁸⁷⁾
 - c) al comma 4, le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse;
 - d) al comma 5, al primo periodo le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse e, al secondo periodo, le parole "e del Comitato" sono soppresse.

⁽⁵⁸⁷⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 228-bis Abrogazione dell'[articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti ⁽⁵⁸⁸⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. L'[articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), è abrogato.

⁽⁵⁸⁸⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. All'[articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 dicembre 2019, n. 141](#) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:

"Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'[articolo 33-bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla [direttiva 2008/50/CE](#) che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'[articolo 33-bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#) o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.".

b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole "presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto periodo";

c) al comma 2, al primo periodo, le parole "corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale" sono sostituite dalle seguenti: "corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili", e al terzo periodo le parole: "e n. 2015/2043" sono sostituite dalle seguenti: "o n. 2015/2043";

2. Il decreto di cui all'[articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 dicembre 2019, n. 141](#), è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo [articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019](#), è incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#), di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. ⁽⁵⁸⁹⁾

2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997](#), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ^{(590) (592)}

3. Fermo quanto previsto dall'[articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), per le medesime finalità di cui al comma 1, al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 3](#), comma 1:

1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: "7- bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli;" »;

2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; »;

b) all'[articolo 182](#), dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto

alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. ».

4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽⁵⁸⁹⁾

4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l'importo di euro 500. ⁽⁵⁹¹⁾

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis. ^{(591) (593)}

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ⁽⁵⁹¹⁾

⁽⁵⁸⁹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁹⁰⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁹¹⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁹²⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 4 dicembre 2020](#).

⁽⁵⁹³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 aprile 2021](#).

Art. 229-bis Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale ⁽⁵⁹⁴⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'[articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;

b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'[articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'[articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili".

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo [comma 1126](#), nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'[articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

(594) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Capo VIII

Misure in materia di istruzione

Art. 230 Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti ⁽⁵⁹⁵⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126](#), convertito con modificazioni dalla [legge 20 dicembre 2019, n. 159](#), viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'[articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019](#), le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori. ⁽⁵⁹⁶⁾

2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'[articolo 17, comma 2, lettera d\), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59](#), è incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'[articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126](#), convertito con modificazioni dalla [legge 20 dicembre 2019, n. 159](#), le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori. ⁽⁵⁹⁶⁾

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁵⁹⁷⁾

2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'[articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità. ⁽⁵⁹⁷⁾

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ⁽⁵⁹⁷⁾

⁽⁵⁹⁵⁾ Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁹⁶⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁵⁹⁷⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 230-bis Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici ⁽⁵⁹⁸⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 ⁽⁵⁹⁹⁾ con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'[articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 2019, n. 159](#), il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato [articolo 2](#) con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo [articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 159 del 2019](#), avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato [articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 159 del 2019](#).

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(598) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(599) Per la proroga del presente termine vedi l'[art. 1, comma 966, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Art. 231 Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'[articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020. ⁽⁶⁰⁰⁾

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica ⁽⁶⁰¹⁾.

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al responsabile unico del procedimento e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 5. ⁽⁶⁰⁰⁾

4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato [articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato [articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ed assegnate, in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e che comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020. ⁽⁶⁰⁰⁾

6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di

Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni per l'anno 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie. ⁽⁶⁰⁰⁾

7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. ⁽⁶⁰²⁾

8. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.

10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse. ⁽⁶⁰⁰⁾

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁶⁰⁰⁾

⁽⁶⁰⁰⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁶⁰¹⁾ Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁶⁰²⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 231-bis Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza ⁽⁶⁰³⁾ ⁽⁶⁰⁵⁾ **In vigore dal 14 ottobre 2020**

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#);

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi; ⁽⁶⁰⁴⁾

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese

successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

(603) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(604) Lettera così modificata dall'[art. 32, comma 6-quater, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(605) Vedi, anche, l'[art. 32, comma 4, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 232 Edilizia scolastica

In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze."

2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale è ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'[articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#), nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati ai sensi dell'[articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#).

3. All'[articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola "vincolate" è aggiunta la seguente "prioritariamente";
- b) dopo la parola "cantierizzazione" sono aggiunte le seguenti "e al completamento".

4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. ⁽⁶⁰⁸⁾

4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del CO-VID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ⁽⁶⁰⁶⁾

5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare. ⁽⁶⁰⁸⁾

6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. ⁽⁶⁰⁷⁾

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.

8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'[articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre](#)

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(606) Comma inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

(607) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

(608) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, l'art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, l'art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 233 Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni ⁽⁶⁰⁹⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.

2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il termine di 15 giorni. ⁽⁶¹⁰⁾

3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. ⁽⁶¹⁰⁾

4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati. ⁽⁶¹¹⁾

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁶¹⁰⁾

(609) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

(610) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

(611) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 234 Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il

supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la realizzazione del sistema informativo alla società di cui all'[articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#). ⁽⁶¹²⁾

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

⁽⁶¹²⁾ Vedi, anche, l'[art. 1, comma 513, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Art. 235 Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione ⁽⁶¹⁴⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁶¹³⁾

⁽⁶¹³⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁶¹⁴⁾ Per la rideterminazione del Fondo a di cui al presente articolo vedi l'[art. 32, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Capo IX

Misure in materia di università e ricerca

Art. 236 Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all'[articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), è incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.

2. Le disposizioni di cui all'[articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 2019, n. 159](#), si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera a\), della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse. ⁽⁶¹⁵⁾

3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'[articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. ⁽⁶¹⁶⁾

4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#), il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.

5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45](#), e dell'[articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210](#), che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'[articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45](#), è differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera a\), della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#) è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'[articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020](#), può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

7. All'[articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023".

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

⁽⁶¹⁵⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁶¹⁶⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 237 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

In vigore dal 19 luglio 2020

1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'[articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22](#), le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. ⁽⁶¹⁷⁾

2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'[articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368](#), l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della](#)

ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.

3. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.

(617) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 238 Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca ⁽⁶¹⁸⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. ⁽⁶²²⁾

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti. ^{(619) (620)}

3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro. ^{(619) (623)}

5. Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera a\), della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma. ⁽⁶¹⁹⁾

6. Per l'anno 2020 ⁽⁶²¹⁾, le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), e alla fondazione di cui all'[articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#). ⁽⁶¹⁹⁾

7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'[articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai [decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594](#) e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'[articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593](#).

8. All'[articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), dopo le parole "di cui all'[articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)" sono aggiunte le seguenti "e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera a\), della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#)". ⁽⁶¹⁹⁾

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽⁶¹⁹⁾

⁽⁶¹⁸⁾ Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁶¹⁹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁶²⁰⁾ Per la rideterminazione dell'incremento del fondo di cui al primo periodo del presente comma vedi l'[art. 1, comma 941, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

⁽⁶²¹⁾ Per la proroga del presente termine vedi l'[art. 6, comma 5, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

⁽⁶²²⁾ Vedi, anche, l'[art. 19, comma 6-ter, D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

⁽⁶²³⁾ Per le disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale vedi il [D.M. 10 agosto 2020, n. 443/2020](#). Per i Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2020) vedi il [Decreto 16 ottobre 2020, n. 1628/2020](#).

Art. 238-bis Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale ⁽⁶²⁴⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.

2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45](#), anche in deroga al requisito di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera a\), primo periodo, del predetto regolamento](#) relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.

3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa

e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.

4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.

6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla [tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'[articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli [articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera a\), della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'[articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#).

(624) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Capo X

Misure per l'innovazione tecnologica

Art. 239 Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione In vigore dal 1 dicembre 2021

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli [articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'[articolo 2, comma 2, lettera a\), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1. ^{(625) (626)}

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(625) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 620, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(626) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 5 ottobre 2020](#) e il [D.M. 26 novembre 2020](#).

Art. 240 Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza

In vigore dal 19 luglio 2020

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'[articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121](#), una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'[articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005 n. 155](#), e quelle attribuite al predetto Ministero dall'[articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 novembre 2019, n. 133](#), nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.

2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla [tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335](#). Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#). ⁽⁶²⁷⁾

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(627) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Capo XI

Coesione territoriale

Art. 241 Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

In vigore dal 19 luglio 2020

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del [regolamento \(UE\) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020](#) e del [regolamento \(UE\) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020](#). La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e della conseguente ripartizione regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'[articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#) la Cabina di regia di cui all'[articolo 1, comma 703, lettera c\) della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. ⁽⁶²⁸⁾

(628) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

**Art. 242 Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19
In vigore dal 1 gennaio 2021**

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal [regolamento \(UE\) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020](#), le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19. ⁽⁶²⁹⁾

2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#), rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1. ⁽⁶²⁹⁾

4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'[articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#). Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato [articolo 44](#), la Cabina di regia di cui all'[articolo 1, comma 703, lettera c\), della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato [articolo 44](#), ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale. ⁽⁶²⁹⁾

5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.

7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla [deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, con interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato dalla [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#). ⁽⁶³⁰⁾

⁽⁶²⁹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁶³⁰⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 57, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 243 Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19
In vigore dal 19 luglio 2020

1. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), dopo il [comma 65-quater](#) sono inseriti i seguenti: "65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)."

65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#). Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle disuguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'[articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210](#), e del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45](#). Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando." ⁽⁶³¹⁾

⁽⁶³¹⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 244 Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 ⁽⁶³²⁾
In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'[articolo 1, comma](#)

200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. ⁽⁶³³⁾

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo". ⁽⁶³³⁾

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ⁽⁶³³⁾

⁽⁶³²⁾ Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁶³³⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 245 Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria **In vigore dal 19 maggio 2020**

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari a:

- a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
- b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:

- a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
- b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;
- c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 245-bis Modifiche all'[articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2017, n. 123](#) ⁽⁶³⁴⁾
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'[articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2017, n. 123](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un massimo di 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 60.000 euro";
- b) al comma 8, lettera a), le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
- c) al comma 8, lettera b), le parole: "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

⁽⁶³⁴⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

**Art. 246 Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ⁽⁶³⁵⁾
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e a euro 20 milioni per l'anno 2021. ⁽⁶³⁶⁾

2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

3. Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'[articolo 5, comma 1, lettere a\), c\), d\), e\), f\), i\), l\), m\), p\), q\), r\), s\), t\), u\), v\), w\) e z\) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#).

4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche introdotte dal [Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio](#), possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1.

⁽⁶³⁵⁾ Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁶³⁶⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Capo XII

Accelerazione dei concorsi ⁽⁶³⁷⁾

Sezione I

Decentramento e digitalizzazione delle procedure

**Art. 247 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM
In vigore dal 15 agosto 2020**

1. Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle previste dall'[articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56](#), le procedure concorsuali per reclutamento del

personale non dirigenziale di cui all'[articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), e di cui all'[articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo. ⁽⁶³⁹⁾

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.

3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.

5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

6. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo. ⁽⁶³⁸⁾

9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'[articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56](#), il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all'[articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

10. All'[articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56](#), le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse.

11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all'[articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'[articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.

(637) Rubrica così sostituita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: «Accelerazioni concorsi».

(638) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(639) Comma così modificato dall'[art. 25, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 248 Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'[articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), e all'[articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:

a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 247.

2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 247.

3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA. ⁽⁶⁴⁰⁾

4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.

(640) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 249 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni **In vigore dal 15 agosto 2020**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). ⁽⁶⁴¹⁾

2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.

(641) Comma corretto da [Comunicato 20 maggio 2020](#), pubblicato nella G.U. 20 maggio 2020, n. 129, e, successivamente, così modificato dall'[art. 25, comma 1, lett. b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Art. 250 Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca**In vigore dal 31 dicembre 2020**

1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:

a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247;

b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2;

c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che può essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalità di cui all'articolo 247, comma 3;

d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell'articolo 247.

2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.

3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272](#) ed al [decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70](#), in quanto compatibili. ⁽⁶⁴³⁾

4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco. ⁽⁶⁴⁴⁾

5. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'[articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3.

⁽⁶⁴²⁾ Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese».

⁽⁶⁴³⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁶⁴⁴⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#), dall'[art. 25, comma 1, lett. c\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#), e, successivamente, dall'[art. 1, comma 5, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

Art. 251 Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute**In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'[articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso". ⁽⁶⁴⁵⁾

2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'[articolo 1, commi da 355 a 359, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalità di cui all'articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale. ⁽⁶⁴⁵⁾

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato anche con le modalità di cui all'articolo 247, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del contingente di 80 unità già previsto dall'[articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#).

4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai [decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487](#), è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all'[articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.

⁽⁶⁴⁵⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 252 Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'[articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019](#);

b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli [articoli 3-bis](#), comma 1, lettera b), e [3-ter, comma 1, lettera b\)](#), del [decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016](#), in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'[articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e dell'[articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487](#). Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a); ⁽⁶⁴⁶⁾

a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b); ⁽⁶⁴⁷⁾

b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'[articolo 24, comma 3, lett. b\), della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) in materie giuridiche;

f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;

g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;

g-bis) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea ⁽⁶⁴⁸⁾.

3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce: ⁽⁶⁴⁹⁾

a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 2 secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; ⁽⁶⁴⁶⁾

b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale;

c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni *ex aequo* ⁽⁶⁴⁸⁾.

4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3.

6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo: ⁽⁶⁴⁹⁾

a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;

b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce: ⁽⁶⁴⁹⁾

a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale;

c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni *ex aequo* ⁽⁶⁴⁸⁾.

8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a indire procedure di reclutamento, dovrà avvenire a valere sulle

facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'[articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#).⁽⁶⁵⁰⁾

9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'[articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#) o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'[articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#).

(646) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(647) Lettera inserita dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(648) Lettera aggiunta dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(649) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(650) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 253 Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario In vigore dal 19 maggio 2020

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli [articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860](#), la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 247.

2. Il termine del 31 luglio 2020 può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

3. Con le medesime modalità indicate al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione.

4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

5. Il mancato rispetto delle scadenze e dei termini di cui all'[articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006](#) dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

Art. 254 Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense In vigore dal 9 novembre 2020

1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma 2.

2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'[articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166](#) e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'[articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578](#), il presidente della commissione centrale di cui all'[articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto](#) possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle

sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.

3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'[articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166](#) per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'[articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578](#) per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale. ⁽⁶⁵¹⁾

4. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

6. All'[articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le parole: «, anche in pensione».

⁽⁶⁵¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 31-bis, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#). In precedenza, identica modifica era stata disposta dall'[art. 25, comma 1, D.L. 9 novembre 2020, n. 149](#), abrogato dall'[art. 1, comma 2, della citata Legge n. 176/2020](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 149/2020](#).

Art. 255 Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente è autorizzata, ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e in deroga ai limiti di spesa di cui all'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#).

2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1 secondo le procedure previste dalla [legge 28 febbraio 1987, n. 56](#) e successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono compresi quelli di cui all'[articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), nonché l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno 2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede:

a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020;

b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#);

c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

Art. 256 Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Al [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 62](#), comma 1, dopo le parole "definizione dei procedimenti", sono aggiunte le seguenti: "penali e" e dopo le parole "Corti di appello" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'[articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale](#) ovvero";

b) all'[articolo 63](#), comma 1, le parole "trecentocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "ottocentocinquanta".

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto di cui all'[articolo 65, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 69 del 2013](#) per la rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di presentazione delle domande.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

Art. 257 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti

In vigore dal 29 ottobre 2020

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, ivi incluso quello di magistratura, indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo. ⁽⁶⁵²⁾ ⁽⁶⁵³⁾

⁽⁶⁵²⁾ Comma così modificato dall'[art. 26, comma 2, lett. a\), b\) e c\), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

⁽⁶⁵³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 9 febbraio 2021](#).

Art. 258 Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
In vigore dal 19 luglio 2020

1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale è assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'[art. 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217](#), come integrato dal [decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127](#). Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previa intesa con il Ministero della Difesa, può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'[articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217](#), il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale - "Concorsi ed Esami" n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto. ⁽⁶⁵⁴⁾

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#). ⁽⁶⁵⁴⁾

⁽⁶⁵⁴⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 259 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità in materia di procedure concorsuali ⁽⁶⁵⁸⁾ ⁽⁶⁵⁷⁾
In vigore dal 1 aprile 2021

1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo. ⁽⁶⁵⁹⁾

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

2-bis. Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute. ⁽⁶⁵⁶⁾

3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni. ⁽⁶⁵⁵⁾

4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. ⁽⁶⁶⁰⁾

6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

⁽⁶⁵⁵⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁶⁵⁶⁾ Il presente comma, in origine ultimo capoverso del comma 2, è stato numerato come comma 2-bis dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁶⁵⁷⁾ Sull'efficacia delle disposizioni del presente articolo vedi l'art. 37-ter, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽⁶⁵⁸⁾ Rubrica così modificata dall'art. 10, comma 10, lett. a), D.L. 1° aprile 2021, n. 44.

⁽⁶⁵⁹⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, dall'art. 10, comma 10, lett. b), D.L. 1° aprile 2021, n. 44.

⁽⁶⁶⁰⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 luglio 2020.

Art. 259-bis Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria ⁽⁶⁶¹⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante

scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'[articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443](#), per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(661) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 260 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione ⁽⁶⁶²⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo. ⁽⁶⁶³⁾

2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:

a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;

b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.

3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione.

4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.

5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.

6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.

7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'[articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335](#), ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'[articolo 6-ter, comma 1, lettera d\), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982](#) è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

(662) Sull'efficacia delle disposizioni del presente articolo vedi l'[art. 37-ter, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(663) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 260-bis Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato ⁽⁶⁶⁴⁾ **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'[articolo 703, comma 1, lettera c\), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'[articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#). Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'[articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'in-dizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;

c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'[articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'[articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#),

convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'[articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335](#), secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(664) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 261 Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile In vigore dal 19 luglio 2020

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all'[articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#). Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'[articolo 1, comma 365, lettera b\), della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#). ⁽⁶⁶⁵⁾

(665) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Art. 262 Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze In vigore dal 19 luglio 2020

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'[articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 maggio 2019, n. 41](#), e dall'[articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), mediante concorsi per titoli ed esame orale per l'accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:

a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio;

b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti alla contabilità e al bilancio anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi ⁽⁶⁶⁶⁾.

2. I bandi di selezione stabiliscono: ⁽⁶⁶⁷⁾

a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.

(666) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(667) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Sezione III

Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 263 Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile In vigore dal 30 aprile 2021

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'[articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo [articolo 87](#), e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'[articolo 87, comma 1, lettera a\), del citato decreto-legge n. 18 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 27 del 2020](#) cessa di avere effetto. Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19. ^{(668) (670) (672)}

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 adottate dalle competenti autorità. ⁽⁶⁷¹⁾

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

4-bis. All'[articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'[articolo 10, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#). Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del

personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica";

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della [legge 22 maggio 2017, n. 81](#), per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati". ⁽⁶⁶⁹⁾

4-ter. Al comma 2 dell'[articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata". ⁽⁶⁶⁹⁾

⁽⁶⁶⁸⁾ Comma sostituito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 31, comma 1-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#), e dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), nn. 1\) e 2\), D.L. 30 aprile 2021, n. 56](#).

⁽⁶⁶⁹⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁶⁷⁰⁾ Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'[art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

⁽⁶⁷¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. b\), D.L. 30 aprile 2021, n. 56](#).

⁽⁶⁷²⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 ottobre 2020](#).

Capo XII-bis ⁽⁶⁷³⁾

Disposizioni in materia di servizi di connettività e di reti telematiche o di telecomunicazione

Art. 263-bis Modifica all'[articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ⁽⁶⁷⁴⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Dopo il comma 3 dell'[articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), è inserito il seguente:

"3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'[articolo 9 del regolamento \(UE\) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017](#), può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la pro-trazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(673) Capo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

(674) Articolo inserito dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#), che ha inserito il Capo XII-bis.

Capo XIII

Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19

Art. 264 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19 **In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli [articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#);

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'[art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'[art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);

c) qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli [artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo [art. 19](#) è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo [articolo 19](#);

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'[articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all'[articolo 17-bis](#), comma 2, ovvero di cui all'[art. 14-bis](#), commi 4 e 5 e [14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;

f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'[art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445](#), attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#). E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare

entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli [articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'[articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) ⁽⁶⁷⁷⁾.

2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'[articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:

a) al [decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 dell'[articolo 71](#) è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)"; ⁽⁶⁷⁵⁾

2) all'[articolo 75](#) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)";

3) all'[articolo 76](#), comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.";

b) all'[articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole "salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71,";

2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'[articolo 71, comma 4 del medesimo decreto](#).";

[c) all'[articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), apportare le seguenti modifiche: le parole "lettera a)", ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola "sperimentazione" è sostituita con la parola "gestione" e le parole "al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri"; al comma 3, primo periodo, le parole "il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale" sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri" e, al secondo periodo, le parole "del Commissario" sono sostituite dalle seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri"."; ⁽⁶⁷⁶⁾

d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione;

3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'[articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'[articolo 117, comma 2, lettera m\), della Costituzione](#) e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.

⁽⁶⁷⁵⁾ Numero così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁶⁷⁶⁾ Lettera abrogata dall'[art. 34, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

⁽⁶⁷⁷⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l'[art. 10, comma 1, D.L. 30 aprile 2021, n. 56](#).

Art. 265 Disposizioni finanziarie finali
In vigore dal 30 aprile 2021

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'[articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#). Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del [decreto-legge, 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'[articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#). L'[allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), è sostituito dall'Allegato 1 annesso al presente decreto. ⁽⁶⁷⁸⁾

2. All'[articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), le parole « 83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 148.330 milioni di euro ».

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di euro nel 2022, 2.625 milioni di euro nel 2023, 3.461 milioni di euro nel 2024, 4.351 milioni di euro nel 2025, 5.057 milioni di euro nel 2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro nel 2028, 5.619 milioni di euro nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 milioni di euro per l'anno 2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569 milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno 2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. ⁽⁶⁷⁸⁾

4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. ⁽⁶⁷⁸⁾

5. Il Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), è incrementato di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. ⁽⁶⁸⁶⁾

6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008 n. 189](#), è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 89-bis, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis, commi 1 e 3, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede: ⁽⁶⁸⁰⁾

a) quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258; ⁽⁶⁸¹⁾

b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'[articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#); ⁽⁶⁸¹⁾

c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), dal [decreto-legge 8 aprile 2020, n.](#)

23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure. ⁽⁶⁸²⁾

8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati ⁽⁶⁸³⁾

9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non trovano applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione al quale è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. ^{(679) (685)}

10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:

a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di prestiti;

b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a "Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate a titolo di contributo. ⁽⁶⁸⁴⁾

12. Le risorse di cui al comma 11:

a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidità a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo relativo all'accensione di prestiti.

b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 624 e 625 sono abrogati; ⁽⁶⁸¹⁾

b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo le parole: "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2022";

2) il quarto periodo è soppresso;

3) al sesto periodo le parole: "il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021" sono soppresse ⁽⁶⁸¹⁾.

14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Elenco 1 allegato al presente decreto. ⁽⁶⁷⁸⁾

15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano per gli anni 2020 e 2021. ⁽⁶⁸⁷⁾

16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

⁽⁶⁷⁸⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁶⁷⁹⁾ Comma sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

⁽⁶⁸⁰⁾ Alinea così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁶⁸¹⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁶⁸²⁾ Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che ha sostituito l'originario comma 8 con gli attuali commi 8 e 8-bis.

⁽⁶⁸³⁾ Comma inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che ha sostituito l'originario comma 8 con gli attuali commi 8 e 8-bis.

⁽⁶⁸⁴⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, dall'art. 114, comma 8, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

⁽⁶⁸⁵⁾ Sull'applicabilità della previsione di cui al primo periodo del presente comma vedi l'art. 34, commi 11 e 12, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

⁽⁶⁸⁶⁾ Comma sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

⁽⁶⁸⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D.L. 30 aprile 2021, n. 56.

Art. 265-bis Clausola di salvaguardia ⁽⁶⁸⁸⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

⁽⁶⁸⁸⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 266 Entrata in vigore

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 ⁽⁶⁸⁹⁾
(Articolo 265, comma 1)

In vigore dal 19 luglio 2020

"Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2020	2021	2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-259.830	-82.950	-72.400
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	494.670	337.816	336.250
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2020	2021	2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-309.330	-135.950	-122.400
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	544.170	390.816	386.250
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

(689) Allegato così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Elenco 1 ⁽⁶⁹⁰⁾
(Articolo 265, comma 14)

In vigore dal 19 luglio 2020

"Elenco 1

(Articolo 1, comma 609)

Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero	
Missione	2022
Programma	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	500.000
23 Fondi da ripartire (33)	500.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	500.000

(690) Elenco così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Allegato C ⁽⁶⁹¹⁾
(Articolo 2, commi 5, 7 e 10)

[Ripartizione somme incentivi personale e altre assunzioni (commi 5, 6, 7) - Anno 2020 e
Ripartizione somme altre assunzioni a decorrere dall'anno 2021 (commi 5, secondo periodo e 7)]

In vigore dal 19 luglio 2020

[Scarica il file](#)

(691) Allegato così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Allegato A ⁽⁶⁹²⁾
(Articolo 1, comma 11)

Ripartizione somme complessive per articolo 1 (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) - Anno 2020

In vigore dal 19 luglio 2020[Scarica il file](#)

(692) Allegato così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Allegato B ⁽⁶⁹³⁾
(Articolo 1, comma 10)

[Ripartizione spesa personale territoriale - Anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021]

In vigore dal 19 luglio 2020[Scarica il file](#)

(693) Allegato così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Allegato D ⁽⁶⁹⁴⁾
(Articolo 2, comma 11)

Ripartizione somme per norme ospedaliera - Anno 2020

In vigore dal 19 luglio 2020[Scarica il file](#)

(694) Allegato così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Tabella 1 ⁽⁶⁹⁵⁾
(articolo 111, comma 2-novies)

In vigore dal 1 gennaio 2021

Regioni	Percentuale di riparto	Ripartizione regionale delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020	Ripartizione regionale della quota annuale minima da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020
Abruzzo	3,16	30.068.268,39	1.581.289,47
Basilicata	2,50	23.755.278,10	1.249.289,47
Calabria	4,46	42.409.023,53	2.230.289,47
Campania	10,54	100.207.712,29	5.269.921,05
Emilia-Romagna	8,51	80.876.431,28	4.253.289,47
Lazio	11,70	111.269.456,39	5.851.657,89
Liguria	3,10	29.480.804,01	1.550.394,74
Lombardia	17,48	166.215.390,10	8.741.263,16
Marche	3,48	33.108.671,77	1.741.184,21
Molise	0,96	9.100.693,93	478.605,26
Piemonte	8,23	78.220.331,68	4.113.605,26
Puglia	8,15	77.511.771,58	4.076.342,11
Toscana	7,82	74.323.251,11	3.908.657,89
Umbria	1,96	18.654.245,83	981.026,32
Veneto	7,95	75.550.221,01	3.973.184,21
Totale	100,00	950.751.551	50.000.000

(695) Tabella inserita dall'[art. 1, comma 826, lett. b\), L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Allegato 2 ⁽⁶⁹⁶⁾

In vigore dal 19 luglio 2020

(Articolo 120, comma 1)

[Scarica il file](#)

[\(696\)](#), Allegato così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#).

Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

**D.L. 16/10/2017, n. 148****Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2017, n. 242.**EpigrafePremessa

Titolo I

Disposizioni in materia fiscale

Art. 1. Estensione della definizione agevolata dei carichiArt. 1-bis. Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazioneArt. 1-ter. Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevuteArt. 2. Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamità naturaliArt. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016Art. 2-ter. Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel 2017Art. 3. Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.Art. 4. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivoArt. 5. Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018Art. 5-bis. Modifica all' articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504Art. 5-ter. Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settoreArt. 5-quater. Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorsoArt. 5-quinquies. Detraibilità degli alimenti a fini medici specialiArt. 5-sexies. Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117Art. 5-septies. Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'esteroArt. 5-octies. Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79

Titolo II

Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, forze di polizia e militari

Art. 6. Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabileArt. 6-bis. Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 7. Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare

Art. 7-bis. Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria

Titolo III

Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili

Art. 8. Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione

Art. 8-bis. Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati

Art. 9. Fondo garanzia PMI

Art. 9-bis. Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi

Art. 10. Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea

Art. 11. Fondo imprese

Art. 11-bis. Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa

Art. 12. Procedura di cessione Alitalia

Art. 12-bis. Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo

Art. 12-ter. Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi

Art. 13. Norme in materia di trasparenza societaria

Art. 13-bis. Disposizioni in materia di concessioni autostradali

Art. 13-ter. Modifica delle disposizioni sulla confisca, a tutela della trasparenza societaria

Art. 14. Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE

Art. 15. Incremento contratto di programma RFI

Art. 15-bis. Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria

Art. 15-ter. Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima

Art. 15-quater. Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po

Art. 15-quinquies. Modifica all'articolo 703 del codice della navigazione

Art. 16. Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana

Art. 17. Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera

Art. 17-bis. Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria

Art. 17-ter. Disposizioni in materia di 5 per mille

Art. 17-quater. Sostegno alla progettazione degli enti locali

Art. 17-quinquies. Disposizioni in materia di enti locali

Art. 18. Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

Art. 18-bis. Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale

Art. 18-ter. Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

Art. 18-quater. Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico

Art. 18-quinquies. Debiti sanitari della Regione Sardegna

Art. 19. Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore

Art. 19-bis. Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici

Art. 19-ter. Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato

Art. 19-quater. Banca dati nazionale degli operatori economici

Art. 19-quinquies. Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche

Art. 19-sexies. Assegnazione di immobili conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare

Art. 19-septies. Disposizioni per garantire l'autonomia del Garante del contribuente

Art. 19-octies. Disposizioni in materia di riscossione

Art. 19-novies. Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria

Art. 19-decies. Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento

Art. 19-undecies. Misure per favorire la candidatura di Milano come sede dell'Agenzia EMA

Art. 19-duodecies. Modifica alla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994

Art. 19-terdecies. Modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia di documentazione antimafia

Art. 19-quaterdecies. Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati

Art. 19-quinquiesdecies. Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi

Art. 20. Disposizioni finanziarie

Art. 21. Entrata in vigore

Allegato

D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 ^{(1) (2)}.

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2017, n. 242.

⁽²⁾ Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77](#) e [87 della Costituzione](#);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze indifferibili, in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di personale delle Forze di polizia e militare, di imprese, ambiente, cultura e sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Titolo I

Disposizioni in materia fiscale

Art. 1. Estensione della definizione agevolata dei carichi

In vigore dal 1 gennaio 2018

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'[articolo 6, comma 3, lettera a\), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#), sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso [articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016](#) in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018. ⁽⁴⁾

[2. All'[articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#), dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti: «13-quater. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può esercitare nuovamente la facoltà di cui al comma 1 provvedendo a:

a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;

b) pagare, con le modalità di cui comma 7:

1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all'[articolo 21, primo comma, del decreto](#)

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13-quinquies. Nell'istanza di cui al comma 13-quater, lettera a), il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso comma 13-quater, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l'impegno di cui al comma 2.

13-sexies. A seguito della presentazione dell'istanza prevista dal comma 13-quater, lettera a), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:

a) entro il 31 marzo 2018, l'importo di cui alla lettera b), n. 1, del comma 13-quater;

b) entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-quinquies e 13-sexies, alla definizione agevolata di cui al comma 13-quater si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-ter.». ⁽⁵⁾]

3. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 ⁽³⁾, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.

3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. ⁽⁹⁾

3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017. ⁽⁹⁾

4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017. ^{(6) (13) (14) (15)}

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto. ^{(6) (13)}

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si applicano, a decorrere dal 1º agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. ^{(6) (11) (13)}

7. L'agente della riscossione:

a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. ^{(6) (13)}

8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione; ⁽¹²⁾

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. ^{(6) (13)}

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. ^{(6) (13)}

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto. ^{(6) (13)}

10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere. ^{(7) (13)}

10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto. ^{(7) (13)}

10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ^{(7) (13)}

10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021». ⁽⁷⁾

10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020». ⁽⁷⁾

11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «2 aprile 1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «, per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335». ⁽¹⁰⁾

11-bis. Il Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), è incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019. ⁽⁸⁾

11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-*sexies* e 11-*bis* si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da 4 a 10-*sexies* del presente articolo, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ⁽⁸⁾

11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-*ter*, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'[articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#). ^{(8) (14)}

⁽³⁾ NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 1° dicembre 2016, n. 125».

⁽⁴⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁵⁾ Comma soppresso dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁶⁾ Comma così sostituito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁷⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁹⁾ Comma inserito dall'[art. 1, comma 1127, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 29 dicembre 2017 ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1, comma 1128, della medesima legge n. 205/2017](#).

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 39, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁽¹¹⁾ Sulle modalità di pagamento delle somme di cui al presente comma vedi l'[art. 3, comma 21, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#).

⁽¹²⁾ Sulle modalità di pagamento delle somme di cui al presente numero vedi l'[art. 3, comma 21, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#).

⁽¹³⁾ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 68, comma 3-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall'[art. 13-decies, comma 6, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

⁽¹⁴⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 8 gennaio - 1° marzo 2019, n. 32 (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11-quater, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 Cost..

⁽¹⁵⁾ Vedi, anche, l'[art. 3, comma 24, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#).

Art. 1-bis. Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione

⁽¹⁶⁾

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. All'[articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), dopo le parole: «nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano» sono aggiunte le seguenti: «e a spese di progettazione per opere pubbliche».

(16) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 1-ter. Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute ⁽¹⁷⁾

In vigore dal 14 luglio 2018

1. Le sanzioni di cui all'[articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), e dall'[articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'[articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#):

a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre, limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura; ⁽¹⁸⁾

b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'[articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695](#), è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'[articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), situati nelle zone montane di cui all'[articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#).

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. All'[articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 2-bis».

(17) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(18) Lettera così modificata dall'[art. 11, comma 2, D.L. 12 luglio 2018, n. 87](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2018, n. 96](#).

Art. 2. Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamità naturali ⁽¹⁹⁾

In vigore dal 20 novembre 2018

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'[articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito,

con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. ⁽²³⁾

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. ⁽²³⁾

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'[articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#). ⁽²³⁾

3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. ^{(20) (23)}

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017. ^{(21) (23)}

4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3-bis e 4. ⁽²⁰⁾

4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 4, pari a complessivi 25 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#). ⁽²⁰⁾

[5. Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. ⁽²²⁾]

5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2017, è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato. ⁽²⁰⁾

5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nonché ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),

fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2019. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'[articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo. ^{(26) (28)}

6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 5-bis connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e 5-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-bis. ^{(21) (27)}

6-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). ⁽²⁰⁾

6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo. ⁽²⁰⁾

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2019 e ad euro 10.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ⁽²⁰⁾

6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati. ⁽²⁰⁾

6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi. ⁽²⁰⁾

6-septies. La perdita di reddito di cui al comma 6-sexies è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni, ove disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. ⁽²⁰⁾

6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito. ⁽²⁰⁾

6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del [regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), del [regolamento \(UE\) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014](#), e del [regolamento \(UE\) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014](#).⁽²⁰⁾

6-decies. I criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.⁽²⁰⁾

6-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).⁽²⁰⁾

7. All'[articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.».

[7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui agli [articoli 6, comma 13, e 12, comma 1, lettera d\), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione.^{(25) (24)}]

8. Il Fondo di cui all'[articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

(19) Rubrica così modificata dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(20) Comma inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(21) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(22) Comma soppresso dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(23) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'[art. 1, comma 756, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

(24) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 742, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(25) Comma inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(26) Comma inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 32, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 novembre 2018, n. 130](#).

(27) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 5 febbraio 2018](#).

(28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 2 marzo 2018](#), il [D.M. 21 dicembre 2018](#), il [Decreto 4 aprile 2019](#) e il [Decreto 25 agosto 2020](#).

Art. 2-bis. Modifiche al [decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016⁽²⁹⁾
In vigore dal 1 gennaio 2021

1. All'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti

dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice commissario può essere costituito presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto».

3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «definire i criteri in base ai quali le Regioni» sono inserite le seguenti: «, su proposta dei Comuni,»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3».

4. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'auto-rizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica»;

b) al primo periodo del comma 4, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2018»;

c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti: «Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato».

5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di cui

all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 229 del 2016](#). L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 229 del 2016](#), determina la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'[articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 229 del 2016](#), il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge. ^{(32) (42)}

6. Dopo l'[articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative). - 1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), previa acquisizione, anche in deroga all'[articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'[articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;
- b) il richiedente sia altresì proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;
- c) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;
- d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia superiore a quella dell'immobile dichiarato inagibile;
- e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#), domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile;
- f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;
- g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.

2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:

- a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;
- b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'[allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016](#), attestante i danni riportati dall'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;
- c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'[articolo 6, comma 1, lettera e-bis\), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente

amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco.

5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'[articolo 6, comma 1, lettera e-bis\), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi».

7. All'[articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), le parole: «entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento».

8. L'[articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (*Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici*). - 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del [decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#), ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al medesimo [decreto-legge n. 39 del 2009](#).

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al [decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#). Qualora il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'[articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo.

4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, secondo le modalità ivi previste.

6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto».

9. All'[articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «pubblici o paritari» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli paritari» e le parole: «e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), ed utilizzati per le esigenze di culto»;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)»;

c) alla lettera a) del comma 2, le parole: «predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi» sono sostituite dalle seguenti: «predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici»;

d) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture»;

e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'[articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo»;

f) dopo il comma 3-sexies è inserito il seguente:

«3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4»;

g) al comma 4-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto»;

h) al comma 5, le parole: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16,».

10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'[articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. L'[articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali). -

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'[articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#).
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'[articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#).
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'[articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

12. All'[articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) approva, ai sensi dell'[articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto»;

b) al comma 4, le parole: «e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2».

13. L'[articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (Centrale unica di committenza). -1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

5. In deroga alle previsioni contenute nell'[articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.

6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di re-muneratività, con decreto adottato ai sensi dell'[articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 aprile 2017, n. 45](#), si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie».

14. All'[articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'[articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione».

15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse di cui all'[articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#).

16. All'[articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), le parole: «pubblica e» sono soppresse.

17. All'[articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;

b) al comma 3-bis:

1) all'alinea, dopo le parole: «trattamento economico» sono inserite le seguenti: «fondamentale ed accessorio» e le parole: «viene corrisposto secondo le seguenti modalità» sono sostituite dalle seguenti: «è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità»;

2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario»;

c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione di appartenenza»;

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016»;

e) al comma 7, lettera b), le parole: «, nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata,» sono soppresse, le parole: «fino al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento» e le parole: «fino al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento»;

f) al comma 7, lettera c), le parole: «nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata,» sono soppresse;

g) al comma 7-bis, dopo le parole: «al comma 7» sono inserite le seguenti: «, lettere a), b) e c),»;

h) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalità

di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche».

18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, sono disciplinate la costituzione del fondo previsto dall'[articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. In deroga alla previsioni dell'[articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), relativamente agli interventi di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli [articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#). Fermi restando le incompatibilità e i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del codice di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#).

20. All'[articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «e non rinnovabili» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3»;

b) al comma 3-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo è disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis».

21. All'[articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 19](#), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo [articolo 48, comma 1, lettera g\), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), è fissato al 31 dicembre 2020».

22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'[articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 19](#), i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato [comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016](#), senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'[articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 19](#). ⁽³⁴⁾

23. All'[articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 aprile 2017, n. 45](#), al quarto periodo, le parole: «con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico».

24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'[articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), come prorogato dall'[articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2017, n. 19](#), è differita alla data del 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ^{(33) (36)}

25. Le autorità di regolazione di cui all'[articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 24 nonché del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni di cui agli [allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016](#), individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. ^{(35) (40) (41)}

26. All'[articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 aprile 2017, n. 45](#), le parole: «dalla fine del periodo di sospensione» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º giugno 2018».

27. I comuni di cui agli [allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), nel rispetto delle altre condizioni previste dall'[articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 maggio 2005, n. 88](#), possono stipulare anche con altri comuni appartenenti a regioni diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, anche se non posti in posizione di confine.

28. All'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), le parole: «diritti reali di garanzia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «diritti reali di godimento».

29. All'[articolo 44, comma -bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), le parole: «per la durata di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di due anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal [comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

30. All'[articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), le parole: «Dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 2023».

31. All'[articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2015, n. 125](#), dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'[articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'[articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo](#)

18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

32. Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee. ⁽³⁰⁾

33. E' istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «individuati ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,».

35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. ^{(31) (39)}

39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal

sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'[articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2015, n. 125](#), e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica e privata. ^{(38) (43)}

41. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#), adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#), e all'[articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009](#), sono tenuti a cedere al comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al comune.

42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'[articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del citato [articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'[articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012](#), richiamato dall'[articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1º agosto 2012, n. 122](#), e integrato dall'[articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1º agosto 2012, n. 122](#), in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale. ⁽³⁷⁾

44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1º agosto 2012, n. 122](#), è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

⁽²⁹⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(30) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 711, lett. a\), b\) e c\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, dall'[art. 22, comma 3, D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#).

(31) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 712, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(32) Per la fissazione del termine per la presentazione delle schede AeDES di cui al presente comma, vedi l'[art. 9, comma 1, Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55](#) e, successivamente, per il suo differimento, l'[art. 05, comma 2, D.L. 29 maggio 2018, n. 55](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2018, n. 89](#).

(33) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 6, D.L. 29 maggio 2018, n. 55](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2018, n. 89](#), dall'[art. 9, comma 2-quinquies, D.L. 25 luglio 2018, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 settembre 2018, n. 108](#), e, successivamente, dall'[art. 8, comma 3, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 dicembre 2019, n. 156](#).

(34) Comma così modificato dall'[art. 1-bis, comma 2, lett. a\) e b\), D.L. 29 maggio 2018, n. 55](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2018, n. 89](#), e, successivamente, dall'[art. 1, comma 947, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(35) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 6-bis, D.L. 29 maggio 2018, n. 55](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 luglio 2018, n. 89](#).

(36) Sull'applicabilità delle proroghe dei termini di scadenza di cui al presente comma, vedi l'[art. 9, comma 2-sexies, D.L. 25 luglio 2018, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 settembre 2018, n. 108](#).

(37) Per la proroga dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria per i comuni individuati dal presente comma, vedi l'[art. 1, comma 985, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#).

(38) Comma così modificato dall'[art. 9-terdecies, comma 1, lett. a\), b\) e c\), D.L. 24 ottobre 2019, n. 123](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 dicembre 2019, n. 156](#).

(39) Per la proroga delle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma vedi l'[art. 57, comma 9, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(40) Per la proroga delle esenzioni previste dal secondo periodo del presente comma vedi l'[art. 17-ter, comma 2, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

(41) Sulla dilazione della rateizzazione delle fatture prevista dal presente comma vedi l'[art. 8, comma 1-ter, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 dicembre 2019, n. 156](#), come modificato dall'[art. 17-quater, comma 1, lett. a\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

(42) Vedi, anche, l'[Ordinanza 28 marzo 2018, n. 52](#).

(43) Sul programma degli interventi adottato ai sensi del presente comma, vedi l'[art. 9-vicies ter, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 dicembre 2019, n. 156](#).

Art. 2-ter. Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel 2017 ⁽⁴⁴⁾ **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Ai fini di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla regione Sardegna è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#);

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

(44) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

**Art. 3. Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.
In vigore dal 16 ottobre 2017**

1. All'[articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi [dell'articolo 2359, primo comma, n. 2\), del codice civile](#), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi [dell'articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

**Art. 4. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo
In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. All'[articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1, le parole: «alle imprese e ai lavoratori autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali» e dopo le parole: «quotidiana e periodica» sono inserite le seguenti: «anche *on line*»; ⁽⁴⁷⁾

a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'[articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198](#). La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'[articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198](#).»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.».

2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 ⁽⁴⁵⁾, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) legge 14 novembre 2016, n. 220 ⁽⁴⁶⁾, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;» e la lettera e) è soppressa.

⁽⁴⁵⁾ NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 8 ottobre 2013, n. 112».

⁽⁴⁶⁾ NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 12 novembre 2016, n. 220».

⁽⁴⁷⁾ Lettera premessa dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 5. Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 **In vigore dal 16 ottobre 2017**

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole «è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»;

2) alla lettera c), le parole «350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi».

Art. 5-bis. Modifica all' articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ⁽⁴⁸⁾

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. All'articolo 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni sia per i procedimenti di cui al comma 1 che per i provvedimenti di cui al comma 2».

⁽⁴⁸⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 5-ter. Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore ⁽⁴⁹⁾ **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. All'articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ⁽⁵⁰⁾, le parole: «Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),».

⁽⁴⁹⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

⁽⁵⁰⁾ NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117».

Art. 5-quater. Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso ⁽⁵¹⁾ **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. All'articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ⁽⁵²⁾, le parole: «per un importo superiore a 1.300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 1.300 euro».

(51) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(52) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117».

Art. 5-quinquies. Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali ⁽⁵³⁾ **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. All'[articolo 15, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono inserite le seguenti: «, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'[articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#);

b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

(53) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 5-sexies. Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 ⁽⁵⁴⁾ **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. L'[articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ^{\(55\)}](#), si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al [decreto legislativo n. 117 del 2017](#). Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli [articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017](#) continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

(54) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(55) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117».

Art. 5-septies. Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero ⁽⁵⁶⁾ **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#), da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero,

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), i termini di cui all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), all'[articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e all'[articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti. ⁽⁵⁷⁾

6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla [legge 15 dicembre 2014, n. 186](#), e al [decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 2015, n. 187](#). Non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

⁽⁵⁶⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁵⁷⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Provvedimento 1° giugno 2018](#).

Art. 5-octies. Norma interpretativa dell'[articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#) ⁽⁵⁸⁾

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Il [comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), come sostituito dall'[articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12 affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attività di cui al citato comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di *performance* assegnati.

⁽⁵⁸⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Titolo II

Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, forze di polizia e militari

Art. 6. Modifiche alla [legge 21 luglio 2016, n. 145](#) e disposizioni in materia contabile In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Alla [legge 21 luglio 2016, n. 145](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 2](#):

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).»;

1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2,»;⁽⁵⁹⁾

2) al comma 4, le parole «al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4» e la parola «mensili», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trimestrali»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.»;

b) all'[articolo 3](#):

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze» ed al terzo periodo, dopo la parola «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#),»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 è corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).»;

c) all'[articolo 4](#):

01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,»;⁽⁶⁰⁾

1) al comma 4, la parola «mensili», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trimestrali»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.»;

c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nelle missioni internazionali,» sono inserite le seguenti: «nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale,»⁽⁶¹⁾.

1-bis. All'[articolo 538-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «di assicurazione e di trasporto» sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: «di trasporto» sono inserite le seguenti: «, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione». ⁽⁶²⁾

2. All'[articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

b) al comma 4, le parole «durata massima di 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «durata massima di 24 mesi».

3. All'[articolo 12, comma 1, lettera b\) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

4. All'[articolo 48, comma 1, lettera b\) del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità. ^{(62) (64)}

5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui all'[articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145](#) è incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

5-bis. All'[articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'[articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa»;

b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: «magistratura amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «magistratura e di quello amministrativo di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 ottobre 2016, n. 197](#)»;

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1»;

d) al comma 13, primo periodo, le parole: «gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo di autogoverno della magistratura»;

e) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio». ⁽⁶³⁾

⁽⁵⁹⁾ Numero inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁶⁰⁾ Numero premesso dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁶¹⁾ Lettera aggiunta dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁶²⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁶³⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁶⁴⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 29 marzo 2019](#).

Art. 6-bis. Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ⁽⁶⁵⁾ **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture

ed impianti, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:

a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

(65) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 7. Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. All'[articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 10](#) è sostituito dal seguente: «10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge.».

2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all'[articolo 12, comma 7, lettera a\), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177](#), pari a 31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate:

a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;

b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi finanziari per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;

c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'[articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei carabinieri e 57 unità nella Polizia Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.

3. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), con provvedimenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, anche attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, in via eccezionale, le modalità attuative possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto dall'[articolo 2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010](#), lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con i medesimi provvedimenti possono essere altresì definite le modalità attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali, autorizzate

con decreto del Presidente del Consiglio del 4 agosto 2017, in attuazione dell'[articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), nel rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.

4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonché il presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della [legge 5 aprile 1985, n. 124](#), nei limiti di spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attività di cui alla medesima [legge n. 124 del 1985](#). Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 20.

4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della [legge 5 aprile 1985, n. 124](#), ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede, quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) all'[articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177](#), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla [legge 5 aprile 1985, n. 124](#), addetto alle medesime strutture». ⁽⁶⁶⁾

4-ter. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'[articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574](#), è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia. ⁽⁶⁶⁾

5. All'[articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395](#), dopo le parole: «ha facoltà di pernottare in caserma» sono inserite le seguenti: «a titolo gratuito».

6. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per l'anno 2017 e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni di comando anche per le esigenze della sicurezza nazionale, all'[articolo 1094, comma 3, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), le parole «durano in carica non meno di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.».

8. Nei casi in cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura

finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'[articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#).

9. All'[articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189](#), il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato.».

10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.

10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla [legge 9 marzo 1971, n. 98](#), che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'[articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'[articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007](#), la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo. ⁽⁶⁷⁾

10-ter. All'[articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), sono apportate, nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma, le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «data del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «data del 31 ottobre 2017»;

b) al primo periodo, le parole: «adottati entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «adottati entro il 31 dicembre 2017». ⁽⁶⁷⁾

10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'[articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#). ⁽⁶⁷⁾

10-quinquies. Dopo l'[articolo 1917 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), è inserito il seguente:

«Art. 1917-bis. *(Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli)*. - 1. A far data dall'entrata in vigore dei [decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95](#), il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli». ⁽⁶⁷⁾

10-sexies. Le risorse di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017, riferite all'anno 2017 e non utilizzate per le finalità ivi previste, già destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera b), sono destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione degli eventi G7 svoltisi durante l'anno 2017». ⁽⁶⁷⁾

⁽⁶⁶⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁶⁷⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 7-bis. Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria ⁽⁶⁸⁾**In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, alla modifica delle tabelle allegate al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276](#).
2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per gli effetti della medesima disposizione, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria assegnato agli istituti penitenziari.
3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e lo stato giuridico in conformità a quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276](#).
4. Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del [decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006](#), sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero.

⁽⁶⁸⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Titolo III**Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili****Art. 8. Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione****In vigore dal 16 ottobre 2017**

1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alla misura di salvaguardia prevista dall'[articolo 1 commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) i benefici di cui al citato comma 214 sono riconosciuti nel limite di 16.294 soggetti e nel limite massimo di 112,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 152,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 121,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030. Conseguentemente, all'[articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del [comma 218 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016](#), sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2017, 1.438,0 milioni di euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per l'anno 2019, 540,2 milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni di euro per l'anno 2021, 189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'[articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), e per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20.

Art. 8-bis. Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati ⁽⁶⁹⁾ **In vigore dal 1 maggio 2019**

1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del [comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#), l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla [legge 30 dicembre 2010, n. 238](#). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016. ⁽⁷¹⁾

2. Le disposizioni contenute nell'[articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e nell'[articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#), si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del [regolamento \(UE\) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti de minimis, del [regolamento \(UE\) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del [regolamento \(UE\) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014](#), relativo all'applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. ⁽⁷⁰⁾

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

⁽⁶⁹⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁷⁰⁾ Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

⁽⁷¹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Provvedimento 20 aprile 2018](#).

Art. 9. Fondo garanzia PMI **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

2. All'[articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388](#), dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter: Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#)».

2-bis. All'[articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), dopo le parole: «con l'intervento» sono inserite le seguenti: «della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e». ⁽⁷²⁾

(72) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 9-bis. Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi ⁽⁷³⁾
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Ai [commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni, dopo la parola: «professionisti» sono aggiunte le seguenti: «, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4](#)».

(73) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 10. Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea
In vigore dal 16 ottobre 2017

1. Al [comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 aprile 2017, n. 45](#), le parole: «fino a 700 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 1 miliardo di euro».

Art. 11. Fondo imprese
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. All'[articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.»;

b) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'[articolo 1, lettera a\) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 2004, n. 39](#), che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.» ⁽⁷⁴⁾.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'[articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.

2-bis. All'[articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2017, n. 123](#), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17».

2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età di cui al [comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2017, n. 123](#), si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo [decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#). ⁽⁷⁵⁾

(74) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

(75) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

**Art. 11-bis. Modifica all'[articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa ⁽⁷⁶⁾
In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. All'[articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da [2498](#) a [2506](#) e [2556 del codice civile](#), possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici».

⁽⁷⁶⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

**Art. 12. Procedura di cessione Alitalia
In vigore dal 15 dicembre 2018**

1. Il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'[articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), è [esteso sino al 31 ottobre 2018](#), al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento. ⁽⁷⁹⁾

2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di trasporto assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle società di cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'[articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), è incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria. L'organo commissariale provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'[articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#). ⁽⁷⁷⁾

2-bis. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara. ⁽⁷⁸⁾

3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle predette società può esercitare la facoltà di cui all'[articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#) sino alla data di efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'[articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#). Nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle società di cui al primo periodo del presente comma, trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'[articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 2004, n. 39](#).

⁽⁷⁷⁾ Comma così modificato dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#), dall'[art. 1, comma 1, lett. b\) e c\)](#), [D.L. 27 aprile 2018, n. 38](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 giugno 2018, n. 77](#), e, successivamente, dall'[art. 2, comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#).

⁽⁷⁸⁾ Comma inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁷⁹⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\)](#), [D.L. 27 aprile 2018, n. 38](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 giugno 2018, n. 77](#).

Art. 12-bis. Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo ⁽⁸⁰⁾
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Al fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e di garantire l'efficienza e la sicurezza in volo:

a) al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: «aerea» sono inserite le seguenti: «e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248,»;

b) all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

⁽⁸⁰⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 12-ter. Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi ⁽⁸¹⁾
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 è sostituito dal seguente: «91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione».

⁽⁸¹⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 13. Norme in materia di trasparenza societaria
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120:

1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;

b) se agisce solo o in concerto;

c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;

d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.

La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma.»;⁽⁸²⁾

2) al comma 5, dopo le parole «le comunicazioni previste dal comma 2» sono aggiunte le seguenti: «o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis»;

b) all'[articolo 193](#), comma 2, le parole «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis».

1-bis. All'[articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), le parole: «e possono essere rinnovati per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «e possono essere rinnovati per due volte».⁽⁸³⁾

1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al [comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129](#), sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'[articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1° dicembre 2018.⁽⁸³⁾

⁽⁸²⁾ Numero così modificato dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁸³⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 13-bis. Disposizioni in materia di concessioni autostradali⁽⁸⁴⁾ **In vigore dal 1 gennaio 2021**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue:

a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;^{(87) (90)}

c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.

2. A seguito dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo, la società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data del predetto affidamento nel fondo di cui all'[articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione

dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo. Le risorse versate dalla società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana Spa. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo [articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997](#) sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato [articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997](#), nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa. ⁽⁸⁸⁾

3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. ⁽⁸⁵⁾

4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 aprile 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022. I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente. ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁹⁾

5. All'[articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

⁽⁸⁴⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁸⁵⁾ Comma sostituito dall'[art. 1, comma 1165, lett. a\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 4, comma 3-quater, lett. a\), D.L. 25 luglio 2018, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 settembre 2018, n. 108](#).

⁽⁸⁶⁾ Comma modificato dall'[art. 1, comma 1165, lett. b\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'[art. 4, comma 3-quater, lett. b\), D.L. 25 luglio 2018, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 settembre 2018, n. 108](#), dall'[art. 1, comma 719, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'[art. 92, comma 4-quinquies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#) e dall'[art. 94, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 1, comma 722, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 30 dicembre 2020

⁽⁸⁷⁾ Lettera così modificata dall'[art. 21-ter, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#).

⁽⁸⁸⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 721, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁽⁸⁹⁾ Per l'approvazione dello schema di accordo di cui al presente comma vedi la [Deliberazione 28 novembre 2018, n. 68/2018](#) e la [Deliberazione 20 maggio 2019, n. 24/2019](#).

⁽⁹⁰⁾ Vedi, anche, l'[art. 31-undecies, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

Art. 13-ter. Modifica delle disposizioni sulla confisca, a tutela della trasparenza societaria ⁽⁹¹⁾

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Il [comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](#), è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per taluno dei delitti previsti dall'[articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale](#), dagli [articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416](#), realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli [articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater](#), nonché dagli [articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-](#)

quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi».

(91) Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 14. Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente «8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «I pareri di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea, 1-ter»;

2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica tra cui:

a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;

b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;

c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;

d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.

Con i medesimi regolamenti sono individuati altresì la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»; ⁽⁹²⁾

3) al comma 2, dopo le parole «Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da o nei confronti di una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1»

sono aggiunte le seguenti «o 1-ter»;

4) al comma 5 primo periodo, dopo le parole «gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di cui al comma 1-ter»;

5) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico»; dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.»;

6) al comma 7 le parole «di cui ai commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi precedenti» e dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico»;»;

c) all'[articolo 3](#), dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Non si applica in ogni caso il pagamento in misura ridotta di cui all'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#).».

2. Il presente articolo si applica solo alle procedure avviate in data successiva alla sua entrata in vigore.

(92) Numero così modificato dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 15. Incremento contratto di programma RFI

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. E' autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

1-bis. All'[articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e i relativi eventuali aggiornamenti» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento». ⁽⁹³⁾

1-ter. All'[articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7](#) è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia è definita nel Documento di economia e finanza, nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria». ⁽⁹³⁾

1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽⁹³⁾

1-quinquies. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A. ⁽⁹³⁾

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020. ⁽⁹³⁾

1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'[articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ⁽⁹³⁾

⁽⁹³⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 15-bis. Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria ⁽⁹⁴⁾ **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Al [comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere».

⁽⁹⁴⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 15-ter. Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima ⁽⁹⁵⁾ **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. All'[articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 30 giugno 2019»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) ⁽⁹⁶⁾ individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF ⁽⁹⁶⁾ valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto».

2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) ⁽⁹⁶⁾ in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2016, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", l'ANSF ⁽⁹⁶⁾ medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'ANSF ⁽⁹⁶⁾ è autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'[articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), in deroga a quanto previsto dall'[articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del citato [decreto-legge n. 101 del 2013](#), in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le investigazioni anche su:

a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al capo V del [decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162](#);

b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal [decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 165](#);

c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. All'[articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122](#), dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF ⁽⁹⁶⁾ in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF ⁽⁹⁶⁾ entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare».

⁽⁹⁵⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁹⁶⁾ Nel presente provvedimento la denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» deve intendersi sostituita dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA), ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12, comma 20, D.L. 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 novembre 2018, n. 130](#).

Art. 15-quater. Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po ⁽⁹⁷⁾ **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), relativamente alla quota affluita al capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi

dell'ANAS Spa sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalità del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽⁹⁸⁾

⁽⁹⁷⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽⁹⁸⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 1° febbraio 2018](#).

**Art. 15-quinquies. Modifica all'[articolo 703 del codice della navigazione](#) ⁽⁹⁹⁾
In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Il quinto comma dell'[articolo 703 del codice della navigazione](#) è sostituito dai seguenti:
«Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente. Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso. Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate all'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio. In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1453 del codice civile](#). La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi e indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immutate».

⁽⁹⁹⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

**Art. 16. Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana
In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Al fine di garantire l'effettiva messa in liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, al [decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'[articolo 2](#), comma 5, le parole «per l'anno 2016» sono soppresse;
- b) all'[articolo 4](#):

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'[articolo 2644 del codice civile](#) e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.»;

1-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili»; ⁽¹⁰⁰⁾

2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) all'[articolo 6](#), comma 4, terzo periodo, le parole «, quinto periodo» sono soppresse;

d) all'[articolo 8](#), comma 2:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti : «A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutarie e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.»; ⁽¹⁰¹⁾

2) al secondo periodo, le parole «Alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «Alla conclusione della liquidazione,» e le parole «salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria», sono soppresse;

2-bis) al quinto periodo, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2018» ⁽¹⁰²⁾.

1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'[articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178](#), ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale può essere collocato in mobilità, a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio 2002-2005, nonché nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca. ⁽¹⁰³⁾

1-ter. Il personale della CRI, di cui al comma 1-bis, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento. ⁽¹⁰³⁾

⁽¹⁰⁰⁾ Numero inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽¹⁰¹⁾ Numero così modificato dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽¹⁰²⁾ Numero aggiunto dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽¹⁰³⁾ Comma aggiunto dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 17. Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera
In vigore dal 16 ottobre 2017

1. Ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'[articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#), sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017.
 2. Per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi di cui all'[articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2017, n. 123](#), sono trasferiti al Comune di Matera 3 milioni di euro per l'anno 2017.
 3. Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#), destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario.
-

Art. 17-bis. Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria ⁽¹⁰⁴⁾
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. All'[articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221](#), dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni».
-

⁽¹⁰⁴⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 17-ter. Disposizioni in materia di 5 per mille ⁽¹⁰⁵⁾
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. All'[articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'[articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme». ⁽¹⁰⁶⁾
-

⁽¹⁰⁵⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽¹⁰⁶⁾ Vedi, anche, il [D.P.C.M. 22 marzo 2019](#).

Art. 17-quater. Sostegno alla progettazione degli enti locali ⁽¹⁰⁷⁾
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. All'[articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006](#), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;

b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione»;

d) al comma 3, alinea, dopo le parole: «tenendo conto» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2017,»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:

a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;

b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;

c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico»;

f) al comma 4, dopo le parole: «del comma 3» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019»;

g) al secondo periodo del comma 5, le parole: «banca dati l'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'[articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo»;

h) al comma 10, dopo la parola: «statali» sono inserite le seguenti: «e dello stesso Comune»;

i) al comma 11, le parole: «a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019»;

l) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico».

2. La rubrica del titolo III del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), è sostituita dalla seguente: «Ulteriori

interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico».

3. All'[articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione».

4. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'[articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'[articolo 202, comma 1, lettera a\), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'[articolo 202, comma 1, lettera a\), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione.

[\(107\)](#) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 17-quinquies. Disposizioni in materia di enti locali [\(108\)](#) **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Al comma 2-bis dell'[articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 2004, n. 140](#), dopo le parole: «Comune di Campomarino (Campobasso)» sono inserite le seguenti: «e del Comune di San Salvo (Chieti)».

[\(108\)](#) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 18. Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza **In vigore dal 31 dicembre 2020**

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'[articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), è accantonata per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, la somma di 32,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. La somma di cui al periodo precedente è così ripartita: [\(109\)](#)

a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio;

b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico [\(110\)](#).

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma

1. ⁽¹¹²⁾

2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi. ⁽¹¹¹⁾

⁽¹⁰⁹⁾ Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, dall'art. 25-sexies, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, dall'art. 38, comma 1-novies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dall'art. 5, comma 5-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, dall'art. 4, comma 2, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

⁽¹¹⁰⁾ Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

⁽¹¹¹⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

⁽¹¹²⁾ Vedi, anche, l'art. 25-sexies, comma 2, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Art. 18-bis. Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale ⁽¹¹³⁾ **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo, le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

⁽¹¹³⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 18-ter. Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie ⁽¹¹⁴⁾

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi

per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

(114) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 18-quater. Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico ⁽¹¹⁵⁾
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in osservanza delle norme di buona fabbricazione (*Good manufacturing practices-GMP*) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il [decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219](#), provvede alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.

2. Per assicurare la disponibilità di *cannabis* a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la *cannabis* di cui al [decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, può autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le *Good agricultural and collecting practices* (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

4. Ai sensi dell'[articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38](#), in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'[articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'[articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

5. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

6. Le preparazioni magistrali a base di *cannabis* prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della [legge 15 marzo 2010, n. 38](#), nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al [decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'[articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 aprile 1998, n. 94](#).

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(115) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 18-quinquies. Debiti sanitari della Regione Sardegna ⁽¹¹⁶⁾**In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla [delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica \(CIPE\) n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011](#), relativi al territorio della regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione. ⁽¹¹⁷⁾

⁽¹¹⁶⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽¹¹⁷⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Deliberazione 20 dicembre 2019, n. 78/2019](#).

Art. 19. Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore ⁽¹¹⁸⁾**In vigore dal 16 ottobre 2017**

1. Alla [legge 22 aprile 1941, n. 633](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 15-bis](#), comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Società italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva», e la parola «remunerì» è sostituita dalla seguente: «remunerino»;

b) all'[articolo 180](#):

1) al primo comma, dopo le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)», sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35](#)»;

2) al terzo comma, le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» e la parola: «esso» è sostituita dalla seguente: «essa».

2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all'[articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633](#), stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del [decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35](#).

3. Al [decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 8](#), comma 3, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «definisce con proprio provvedimento»;

b) all'[articolo 20](#), comma 2, le parole: «organismi di gestione collettiva ed» sono soppresse.

⁽¹¹⁸⁾ La [Corte costituzionale, con sentenza 9 giugno - 13 luglio 2020, n. 149](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 2020, n. 29 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevate in riferimento all'[art. 77, secondo comma, della Costituzione](#).

Art. 19-bis. Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici ⁽¹¹⁹⁾**In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

(119) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 19-ter. Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato ⁽¹²⁰⁾
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Le disposizioni di cui all'[articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai [decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509](#), e [10 febbraio 1996, n. 103](#), i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.

(120) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 19-quater. Banca dati nazionale degli operatori economici ⁽¹²¹⁾
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'[articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50](#), è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'[articolo 81, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016](#), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(121) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 19-quinquies. Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche ⁽¹²²⁾
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. All'[articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: «In attesa» fino a: «altresì» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma».

2. All'[articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: «transfrontaliera» è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: «, in difetto» fino alla fine del comma sono soppresse.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

(122) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 19-sexies. Assegnazione di immobili conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare ⁽¹²³⁾

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. All'[articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui all'[articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno».

(123) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 19-septies. Disposizioni per garantire l'autonomia del Garante del contribuente ⁽¹²⁴⁾

In vigore dal 3 dicembre 2017

1. A decorrere dal 1º gennaio 2018:

- a) i commi [404 e 405 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), sono abrogati;
- b) il [comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), è sostituito dal seguente:

«4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo competente il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

(124) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 19-octies. Disposizioni in materia di riscossione ⁽¹²⁵⁾

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. All'[articolo 1, comma 13, lettera f\), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1º dicembre 2016, n. 225](#), le parole: «da parte dell'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze».

2. All'[articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), dopo la parola: «municipale» sono aggiunte le seguenti: «; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti

diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta».

3. All'[articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1997, n. 30](#), le parole: «e gli enti pubblici non economici» sono sostituite dalle seguenti: «, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione».

4. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

5. La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

6. All'[articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1994, n. 489](#), dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

«4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli [articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza».

(125) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 19-novies. Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria ⁽¹²⁶⁾ **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Al [comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), le parole: «a sé e» sono soppresse.

(126) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 19-decies. Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento ⁽¹²⁷⁾ **In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del [decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, lettera tt\), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102](#), e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'[articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20](#), secondo i valori di rendimento fissati nel [regolamento delegato \(UE\) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015](#). Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(127) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 19-undecies. Misure per favorire la candidatura di Milano come sede dell'Agenzia EMA ⁽¹²⁸⁾

In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

(128) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 19-duodecies. Modifica alla tabella A allegata alla [legge n. 93 del 1994](#) ⁽¹²⁹⁾**In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Alla tabella A allegata alla [legge 31 gennaio 1994, n. 93](#), dopo la voce: «Istituto del nastro azzurro» è aggiunta, in fine, la seguente: «Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)».

(129) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 19-terdecies. Modifiche al [decreto legislativo n. 159 del 2011](#) in materia di documentazione antimafia ⁽¹³⁰⁾**In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Al codice di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'[articolo 83](#), comma 3-bis, dopo le parole: «fondi europei» sono aggiunte le seguenti: «per un importo superiore a 5.000 euro»;
- b) all'[articolo 91](#), comma 1-bis, dopo le parole: «fondi europei» sono aggiunte le seguenti: «per un importo superiore a 5.000 euro».

(130) Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 19-quaterdecies. Introduzione dell'articolo 13-bis della [legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati ⁽¹³¹⁾**In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. Dopo l'[articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie). - 1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella [raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003](#), è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito,

un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della [legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'[articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81](#), anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-*bis* sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#).

3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste. ⁽¹³²⁾

⁽¹³¹⁾ Articolo inserito dalla [legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172](#).

⁽¹³²⁾ Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 19-quinquiesdecies. Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi ⁽¹³³⁾
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.

1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-*bis* entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-*bis*, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-*bis* l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni»;

b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-*quinquies* è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-*bis* costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-*ter*, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-*quinquies*. L'Autorità vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

2. All'articolo 98, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, le parole: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00».

3. All'articolo 71 del citato decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente. Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

(133) Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 20. Disposizioni finanziarie
In vigore dal 1 gennaio 2018

1. In applicazione dell'[articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'[articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. ⁽¹³⁶⁾

4. All'[articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 aprile 2017, n. 45](#), le parole «e 80 milioni di euro per il 2018» sono soppresse.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto;

b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'[articolo 1, comma 160, lettere a\), b\) e c\), della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#);

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#), destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;

d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'[articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

f) quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'[articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191](#);

g) quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'[articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191](#);

h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#);

i) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98](#), convertito con modificazioni dalla [legge 1° agosto 2016, n. 151](#) da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.

6. All'[articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) dopo le parole: «si provvede mediante» sono inserite le seguenti: «l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'[articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#) e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'[articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), ovvero la».

7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#), utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni di euro ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al comma [3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013](#) dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla [direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009](#).

7-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#). ⁽¹³⁴⁾

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

[8-bis. All'[articolo 15, comma 1, lettera i-sexies\), del testo unico di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «100 chilometri» sono inserite le seguenti: «, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate,»;

b) le parole: «e comunque in una provincia diversa,» sono soppresse;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018». ^{(138) (137)}

]

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del](#)

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ⁽¹³⁵⁾

8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis.

⁽¹³⁵⁾

⁽¹³⁴⁾ Comma inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

⁽¹³⁵⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

⁽¹³⁶⁾ Per la soppressione del Fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 809, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

⁽¹³⁷⁾ Comma abrogato dall'art. 1, comma 24, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⁽¹³⁸⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

Art. 21. Entrata in vigore **In vigore dal 16 ottobre 2017**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

In vigore dal 16 ottobre 2017

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	594.000	109.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	20.478	7.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	224.500	141.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.000	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	43.700	35.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.000	5.000
MINISTERO DELL'INTERNO	47.000	31.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.500	2.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	34.451	7.451
MINISTERO DELLA DIFESA	32.000	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	4.250	2.750
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	19.000	16.000
MINISTERO DELLA SALUTE	11.000	5.000

Totale	1.092.879	362.201

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	594.000	109.000
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	12.000	0
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	2.000	0
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	10.000	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	106.000	0
2.2 Federalismo amministrativo (4)	74.000	0
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6)	30.000	0
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7)	2.000	0
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	50.000	50.000
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	50.000	50.000
7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	53.000	51.000
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	53.000	51.000
15 Politiche previdenziali (25)	7.000	7.000
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	7.000	7.000
21 Debito pubblico (34)	40.000	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	40.000	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.000	1.000
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	1.000	1.000
23 Fondi da ripartire (33)	325.000	0
23.1 Fondi da assegnare (1)	125.000	0
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	200.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	20.478	7.000
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	14.000	5.000
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e	5.000	5.000

innovazione, di responsabilit� sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)		
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	1.000	0
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della propriet� industriale (10)	8.000	0
3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2.000	2.000
3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	2.000	2.000
4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	3.000	0
4.3 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (8)	3.000	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.478	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.478	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	224.500	141.500
1 Politiche per il lavoro (26)	99.500	16.500
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	80.000	0
1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	11.000	11.000
1.4 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)	1.000	0
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	7.500	5.500
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	125.000	125.000
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	125.000	125.000

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.000	0
1 Giustizia (6)	20.000	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	17.000	0
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivit� giudiziaria (6)	3.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	43.700	35.000
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	43.700	35.000
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	5.500	5.000
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	30.000	30.000
1.7 Promozione del sistema Paese (9)	1.200	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	2.000	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	5.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.000	5.000
1 Istruzione scolastica (22)	5.000	0
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	5.000	0
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	30.000	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	30.000	0
3 Ricerca e innovazione (17)	5.000	5.000
3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	5.000	5.000

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	47.000	31.000
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	45.000	31.000
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	30.000	30.000
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	15.000	1.000
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2.000	0
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	2.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.500	2.500
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.500	2.500
1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	1.500	1.500
1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (15)	1.000	1.000

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	34.451	7.451
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	3.000	0
1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	500	0
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	2.500	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	31.451	7.451
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	22.500	500
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	5.000	5.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	3.951	1.951

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	32.000	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	13.500	0
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	2.000	0
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	11.500	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	18.500	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	16.500	0
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (6)	2.000	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	4.250	2.750
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	4.250	2.750
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	4.250	2.750

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	19.000	16.000
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	16.500	15.000
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	500	0
1.9 Tutela del patrimonio culturale (15)	16.000	15.000
3 Turismo (31)	2.000	1.000
3.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (1)	2.000	1.000
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	500	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	500	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2017	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	11.000	5.000
1 Tutela della salute (20)	6.000	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	6.000	0
2 Ricerca e innovazione (17)	5.000	5.000
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	5.000	5.000

**D.Lgs. 18/04/2016, n. 50****Codice dei contratti pubblici.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.****Art. 24 Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici** ⁽¹¹¹⁾ ⁽¹¹²⁾**In vigore dal 18 giugno 2019**

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: ⁽¹⁰⁵⁾

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. ⁽¹⁰⁹⁾ ⁽¹¹⁴⁾

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1. ⁽¹¹⁰⁾ ⁽¹¹⁵⁾

6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto

dall'[articolo 2359 del codice civile](#). I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. ⁽¹⁰⁶⁾

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6. ⁽¹⁰⁷⁾ ⁽¹¹³⁾

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della [legge 2 marzo 1949, n. 143](#), e successive modificazioni. ⁽¹⁰⁸⁾

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151. ⁽¹⁰⁸⁾

⁽¹⁰⁵⁾ Alinea così modificato dall'[art. 14, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#).

⁽¹⁰⁶⁾ Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 20, lett. b\), n. 3\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019](#).

⁽¹⁰⁷⁾ Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#).

⁽¹⁰⁸⁾ Comma aggiunto dall'[art. 14, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#).

⁽¹⁰⁹⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 20, lett. b\), n. 1\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019](#).

⁽¹¹⁰⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 20, lett. b\), n. 2\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 32/2019](#).

⁽¹¹¹⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l'[art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

⁽¹¹²⁾ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'[art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e, successivamente, l'[art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020](#), come sostituito dall'[art. 109, comma 1, lett. a\), D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽¹¹³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 17 giugno 2016](#).

⁽¹¹⁴⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 2 dicembre 2016, n. 263](#).

⁽¹¹⁵⁾ Vedi, anche, il [D.M. 2 dicembre 2016, n. 263](#).

Art. 151 Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato ⁽⁷⁹²⁾ ⁽⁷⁹³⁾ **In vigore dal 15 settembre 2020**

1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo [101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. ⁽⁷⁹¹⁾

2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'[articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.](#)⁽⁷⁹⁴⁾

⁽⁷⁹¹⁾ Comma così corretto da [Comunicato 15 luglio 2016](#), pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

⁽⁷⁹²⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l'[art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

⁽⁷⁹³⁾ In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l'[art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e, successivamente, l'[art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020](#), come sostituito dall'[art. 109, comma 1, lett. a\), D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

⁽⁷⁹⁴⁾ Comma così modificato dall'[art. 8, comma 5, lett. c-ter\), nn. 1\) e 2\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 8, comma 6, del medesimo D.L. n. 76/2020](#).

**Ministero della giustizia****D.M. 17/06/2016****Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 174.**[Epigrafe](#)[Premessa](#)[Art. 1. Oggetto e finalità](#)[Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso](#)[Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri](#)[Art. 4. Determinazione del compenso](#)[Art. 5. Spese e oneri accessori](#)[Art. 6. Altre attività](#)[Art. 7. Specificazione delle prestazioni](#)[Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali](#)[Art. 9. Entrata in vigore](#)[Allegato](#)**D.M. 17 giugno 2016 ⁽¹⁾.****Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. ⁽²⁾**

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 174.

⁽²⁾ Emanato dal Ministero della giustizia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per

gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto in particolare l'art. 24, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo cui entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione;

Decreta:

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici».
 2. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.
 3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.
 4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
-

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
 - a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
 - b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
 - c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
 - d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.
-

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro «V» definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.
2. Il parametro «G», relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.
3. Il parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:
$$P=0,03+10/V^{0,4}$$

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro «P» non può superare il valore del parametro «P» corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$$

Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Art. 6. Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nella tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
 - b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);
 - c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).
-

Art. 7. Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

- a) pianificazione e programmazione;
- b) attività propedeutiche alla progettazione;
- c) progettazione;
- d) direzione dell'esecuzione;
- e) verifiche e collaudi;
- f) monitoraggi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

- a) edilizia;
- b) strutture;
- c) impianti;
- d) infrastrutture per la mobilità;
- e) idraulica;
- f) tecnologie della informazione e della comunicazione;
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;
- h) territorio e urbanistica.

Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Art. 9. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

[Scarica il file](#)

Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

Legge regionale 3 agosto 2018, n. 25

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.

(BURC n. 83 del 6 agosto 2018)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all'attenuazione dell'evasione fiscale.

Art. 2

(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3

(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al [d.p.r. 445/2000](#) secondo il modello di cui all'Allegato A della presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
2. La mancata presentazione del modello di cui all'Allegato A costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

ALLEGATO ADICHIARAZIONE PAGAMENTO
(D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____
_____ n. _____
c.f. _____ P.IVA _____
in qualità di _____
di proprietà del Sig/ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in
Via _____ n. _____
c.f. _____, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

Relativamente ai lavori sopra descritti:

- È stato pagato con fattura n. _____ del _____
- Altro: _____ .

Luogo e data _____

Il Professionista

**Umbria****L.R. 15/03/2021, n. 6****Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.****Pubblicata nel B.U. Umbria 17 marzo 2021, n. 19.**EpigrafePremessaArt. 1 Oggetto e finalità.Art. 2 Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione.Art. 3 Pagamenti per la prestazione professionale effettuata.Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria.**L.R. 15 marzo 2021, n. 6 ⁽¹⁾.****Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.**⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Umbria 17 marzo 2021, n. 19.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 Oggetto e finalità.**In vigore dal 1 aprile 2021**

1. La presente legge detta norme per la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, al fine di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e, contestualmente, ridurre e contrastare l'evasione fiscale.

Art. 2 Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione.**In vigore dal 1 aprile 2021**

1. La presentazione di istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

**Art. 3 Pagamenti per la prestazione professionale effettuata.
In vigore dal 1 aprile 2021**

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al [D.P.R. 445/2000](#), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dall'amministrazione che ha ricevuto l'istanza.

3. Le disposizioni dell'articolo 2 e dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai procedimenti inerenti gli interventi di cui agli articoli [119](#) e [121](#) del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#) (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), ove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto al professionista e abbia optato per la cessione del credito d'imposta ai sensi dell'[articolo 121, comma 1, lettera b\), del d.l. 34/2020](#).

**Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria.
In vigore dal 1 aprile 2021**

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

**Toscana****L.R. 05/06/2020, n. 35****Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla L.R. 73/2008.****Pubblicata nel B.U. Toscana 10 giugno 2020, n. 51, parte prima.**EpigrafePremessaArt. 1 Oggetto e finalità.Art. 2 Acquisizione di servizi professionali.Art. 3 Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale.Art. 4 Organizzazione e funzionamento della Commissione. Modifiche all'articolo 4 della L.R. 73/2008.Art. 5 Applicazione degli articoli 2 e 3.Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria.**L.R. 5 giugno 2020, n. 35 ⁽¹⁾.****Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla L.R. 73/2008 ⁽²⁾.**

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Toscana 10 giugno 2020, n. 51, parte prima.

⁽²⁾ Vedi, anche, la Delib.G.R. 15 settembre 2020, n. 1236.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture "Codice dei contratti pubblici") e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il [decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#) (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2017, n. 172](#), e, in particolare, l'[articolo 19-quaterdecies](#);

Vista la [legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73](#) (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Considerato quanto segue:

1. La [L.R. 73/2008](#) valorizza le attività professionali e le riconosce quale parte determinante del tessuto economico e sociale toscano;
2. L'articolo [24](#) del [D.Lgs. 50/2016](#) definisce equo il compenso determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal professionista, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle pubbliche amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso;
3. L'[articolo 19-quaterdecies](#) del [D.L. 148/2017](#) convertito dalla [L. 172/2017](#), ha introdotto la disciplina dell'equo compenso nella legge professionale forense, estendendone l'applicazione alle prestazioni rese da tutti i professionisti, ed ha previsto che: "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti";
4. Il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali deve essere pienamente riconosciuto dalla Regione Toscana e dagli enti del sistema regionale e locale. Occorre pertanto impartire disposizioni specifiche relative alle procedure di acquisizione di servizi professionali, nonché responsabilizzare la committenza privata che si avvale di prestazioni professionali nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti sopracitati;
5. È opportuno, al fine di garantire una migliore operatività della commissione regionale dei soggetti professionali, intervenire sulla [L.R. 73/2008](#) abrogando la disposizione concernente il limite di mandato attualmente vigente. Si considera dunque applicabile la normativa generale in materia di numero di mandati di cui alla [legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5](#) (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
6. È opportuno, infine, per una migliore attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedere l'applicazione di alcune di esse a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida previste nel medesimo testo di legge;

Approva la presente legge

Art. 1 Oggetto e finalità. In vigore dal 25 giugno 2020

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla tutela delle prestazioni professionali attraverso l'introduzione di una specifica disciplina delle procedure di acquisizione di servizi professionali di competenza della Regione Toscana, degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, nonché degli enti locali. Reca altresì disposizioni relative ad istanze presentate ai predetti enti da parte di privati cittadini o di imprese.

Art. 2 Acquisizione di servizi professionali. In vigore dal 25 giugno 2020

1. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo [151](#) del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici), non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono applicati i parametri ministeriali fissati con riferimento alle diverse professioni, secondo quanto previsto dal [decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#) (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2017, n. 172](#). Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.

3. Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso, quale, fra gli altri, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti.

4. La predisposizione dello schema di contratto è effettuata previa valutazione del contenuto delle singole previsioni, al fine di escludere l'inserimento di clausole vessatorie, come delineate dall'[articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#) (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Art. 3 Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale. **In vigore dal 25 giugno 2020**

1 La presentazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza di intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti i documenti e gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme di cui al testo unico emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale, a pena di improcedibilità, l'istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte.

2. Le amministrazioni disciplinano le modalità di controllo, anche a campione, delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, tenuto conto delle linee guida approvate a tale fine con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4 Organizzazione e funzionamento della Commissione. Modifiche all'articolo 4 della L.R. 73/2008.

In vigore dal 25 giugno 2020

1. Il comma 7 dell'articolo 4 della [legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73](#) (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), è abrogato.

Art. 5 Applicazione degli articoli 2 e 3. **In vigore dal 25 giugno 2020**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria. **In vigore dal 25 giugno 2020**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

**Marche****L.R. 18/11/2019, n. 38****Disposizioni in materia di equo compenso.****Pubblicata nel B.U. Marche 28 novembre 2019, n. 93.**[Epigrafe](#)[Premessa](#)[Art. 1 Finalità.](#)[Art. 2 Equo compenso e clausole vessatorie.](#)[Art. 3 Relazione.](#)[Art. 4 Disposizioni transitorie.](#)[Art. 5 Invarianza finanziaria.](#)**L.R. 18 novembre 2019, n. 38 ⁽¹⁾.****Disposizioni in materia di equo compenso.**

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Marche 28 novembre 2019, n. 93.

IL CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 Finalità.**In vigore dal 13 dicembre 2019**

1. La Regione, in armonia con l'[articolo 36 della Costituzione](#) e in attuazione dei principi fondamentali dello Statuto regionale in materia di sviluppo economico, promuove e valorizza le attività professionali e garantisce, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia, il diritto dei professionisti, compresi i soggetti che svolgono le professioni non organizzate disciplinate dalla [legge 14 gennaio 2013, n. 4](#) (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), all'equo compenso inteso quale compenso che deve essere necessariamente proporzionato alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa, oltre che conforme ai parametri applicabili alla specifica professione.

Art. 2 Equo compenso e clausole vessatorie.**In vigore dal 13 dicembre 2019**

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale, previa intesa, adottano atti di indirizzo che garantiscono il raggiungimento delle finalità indicate

all'articolo 1, rivolti rispettivamente agli uffici dell'Assemblea legislativa e agli uffici della Giunta regionale, agli enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati e alle società partecipate dalla Regione.

2. In particolare gli atti di indirizzo indicati al comma 1 assicurano che:

a) nelle procedure di affidamento di lavori e servizi:

1) i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni oppure siano determinati in modo proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali, se dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri o a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla [legge 4/2013](#);

2) i parametri indicati al numero 1) siano utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara;

b) nei contratti di incarico professionale non siano inserite clausole vessatorie così come definite e individuate all'articolo [13-bis](#) della [legge 31 dicembre 2012, n. 247](#) (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

3. La Regione promuove l'adozione da parte degli enti locali di misure atte a garantire quanto previsto da questo articolo.

Art. 3 Relazione.

In vigore dal 13 dicembre 2019

1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale che comprenda i risultati di un'attività di monitoraggio, effettuata anche mediante la raccolta e l'analisi dei dati acquisiti dai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 2, dagli enti locali e dagli ordini professionali, sul rispetto delle disposizioni di questa legge. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.

Art. 4 Disposizioni transitorie.

In vigore dal 13 dicembre 2019

1. In sede di prima applicazione l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale adottano gli atti indicati all'articolo 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge; la prima relazione prevista all'articolo 3 è presentata entro il 31 marzo 2021.

Art. 5 Invarianza finanziaria.

In vigore dal 13 dicembre 2019

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

**Puglia****L.R. 05/07/2019, n. 32****Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate.****Pubblicata nel B.U. Puglia 8 luglio 2019, n. 76.**[Epigrafe](#)[Premessa](#)[Art. 1 Obiettivi e finalità.](#)[Art. 2 Ambito di applicazione.](#)[Art. 3 Definizioni.](#)[Art. 4 Equo compenso per incarichi conferiti.](#)[Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria.](#)**L.R. 5 luglio 2019, n. 32 ⁽¹⁾.****Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate.**

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Puglia 8 luglio 2019, n. 76.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Obiettivi e finalità.**In vigore dal 23 luglio 2019**

1. La Regione Puglia riconosce pienamente il valore sociale ed economico delle libere professioni e garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti da enti, in ossequio ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività.

Art. 2 Ambito di applicazione.**In vigore dal 23 luglio 2019**

1. La presente legge trova applicazione in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in forma singola o associata, in esecuzione di incarichi conferiti dall'ente, come definito dal successivo articolo 3.

Art. 3 Definizioni.**In vigore dal 23 luglio 2019**

1. Per ente deve intendersi qualsivoglia amministrazione pubblica o privata, società o organismo, comunque sottoposto a controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Puglia nei confronti dei propri uffici e la cui attività sia esercitata conformemente alle proprie competenze professionali. La presente legge trova altresì applicazione nei confronti di tutti gli enti vigilati e/o controllati.

2. Le prestazioni professionali che la presente legge intende tutelare, garantendo l'osservanza del principio dell'equo compenso, sono quelle rese dalle categorie professionali disciplinate dagli appositi decreti ministeriali ai quali si rinvia integralmente per la loro attuazione.

Art. 4 Equo compenso per incarichi conferiti.**In vigore dal 23 luglio 2019**

1. Il compenso professionale riconosciuto ai professionisti che prestano la loro attività in favore dell'ente deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, soddisfacente, decoroso e dignitoso.

2. Nell'ambito delle procedure di acquisizione dei servizi professionali, la Regione Puglia garantisce che:

a) i compensi siano determinati nel rispetto della [legge 4 dicembre 2017, n. 172](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#), recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie), ovvero in conformità dei parametri fissati dai decreti ministeriali relativi alle diverse professioni, ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali;

b) nella predisposizione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi, come determinati alla lettera a), siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara;

c) non possano essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara;

d) i criteri di valutazione delle offerte siano rispettosi del rapporto tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso pattuito;

e) nella predisposizione dei contratti non vengano inserite clausole "vessatorie" così come definite dall'articolo [13-bis](#) della [legge 31 dicembre 2012, n. 247](#) (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

3. I compensi professionali sono individuati secondo quanto disposto dai commi 1 e 2.

4. I professionisti provvedono a fornire agli enti una attestazione asseverata in ordine alla congruità del compenso conseguito per le prestazioni rese.

5. Con riferimento alle prestazioni rese in esecuzione di incarichi professionali finalizzati alla presentazione a una pubblica amministrazione del territorio regionale di istanze, segnalazioni, dichiarazioni e comunicazioni di qualunque tipo, il committente rende apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta nelle forme di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante l'effettivo rispetto della normativa in materia di equo compenso prevista dalla [L. 172/2017](#) con l'applicazione dei parametri ministeriali previsti per le diverse professioni ai fini della liquidazione delle parcelle.

6. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 costituisce motivo ostativo per il perfezionamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione richiesta dal responsabile del procedimento.

Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria.**In vigore dal 23 luglio 2019**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo [53, comma 1](#), della [legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

Corte cost., Sent., (ud. 19/10/2016) 22-11-2016, n. 243**ELEZIONI**

Questioni di legittimità costituzionale

REGIONE

Calabria

Statuti regionali

Fatto Diritto P.Q.M.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "
- Franco MODUGNO "
- Augusto Antonio BARBERA "
- Giulio PROSPERETTI "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante "Modifica della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)", promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Calabria nel procedimento vertente tra W.F. e la Regione Calabria ed altri, con ordinanza del 20 marzo 2015, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di W.F., di G.M., di G.M. e della Regione Calabria, nonché l'atto di intervento di A.S. e G.M., nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico D.C.; udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato; uditi gli avvocati Pasquale Nunziata per A.S. e G.M., nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito D.C., F.S.M. per W.F., O.M. per G.M., G.M. per G.M. e B.C. di Toritto per la Regione Calabria.

1. – Con ordinanza emessa il 20 marzo 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 123 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante "Modifica della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)", che prevede la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale). La disposizione soppressa faceva salva l'applicazione dell'art. 5, comma 1, della L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), contenente la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto.

È denunciata, in primo luogo, la violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 della L.R. Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), poiché la disposizione censurata sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime cosiddetto di prorogatio, in mancanza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza.

Viene, inoltre, dedotta la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, in quanto la disposizione censurata sarebbe stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale, da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse una giustificazione per l'adozione di modifiche del sistema elettorale.

2. – Il giudizio a quo ha per oggetto il ricorso proposto da W.F. – candidata non eletta alla carica di Presidente della Giunta regionale calabrese – al fine di ottenere l'annullamento del verbale dell'Ufficio centrale elettorale, nella parte in cui non ha provveduto a proclamarla eletta alla carica di consigliere regionale.

Il TAR premette che il 3 giugno 2014 – con la comunicazione delle dimissioni del Presidente della Giunta – è intervenuto lo scioglimento del Consiglio regionale calabrese, ed ha avuto inizio il regime di prorogatio, con la conseguente limitazione delle funzioni consiliari agli atti necessari e urgenti.

Con la disposizione censurata, adottata l'11 settembre 2014, il legislatore calabrese ha soppresso l'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge elettorale regionale n. 1 del 2005, che faceva salva l'applicazione dell'art. 5, comma 1, della L.Cost. n. 1 del 1999. Quest'ultima disposizione contiene la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta.

Evidenzia il rimettente che questo intervento legislativo è avvenuto in pieno regime di prorogatio, senza che lo stesso fosse imposto dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati nel ricorso n. 59 del 2014, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la L.R. 6 giugno 2014, n. 8, recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)".

Con riferimento al requisito della rilevanza, il rimettente osserva che, laddove non fosse stata adottata la disposizione censurata, sarebbe ancora in vigore il richiamo all'art. 5, comma 1, della L.Cost. n. 1 del 1999, che prevede la nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto. Dall'accoglimento della questione di legittimità costituzionale discenderebbe, quindi, la caducazione della L.R. Calabria n. 19 del 2014 – nella parte in cui dispone la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 della L.R. Calabria n. 1 del 2005 – e il conseguente annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui impediscono alla parte ricorrente di essere proclamata eletta alla carica di consigliere regionale.

2.1. – Viene denunciata, in primo luogo, la violazione dell'art. 123 Cost., in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 18 dello statuto della Regione Calabria. Esso dovrebbe essere interpretato nel senso che, nel periodo di prorogatio, l'assemblea legislativa sia titolare unicamente "delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili" (sentenza n. 68 del 2010), essendo connaturale a tale istituto la limitazione dei poteri degli organi regionali, anche laddove non espressamente prevista dallo statuto regionale. Nell'ambito di tali attribuzioni – limitate in forza della deminutio della rappresentatività politica dell'organo legislativo in prossimità della sua scadenza – non potrebbe intendersi compresa l'adozione di una legge elettorale.

Il giudice a quo evidenzia che l'esistenza di limiti "immanenti" all'istituto della prorogatio è riconosciuta sia a livello nazionale, essendo l'istituto previsto dall'art. 61, secondo comma, Cost., al fine di assicurare la continuità funzionale del Parlamento, sia con riferimento alle assemblee regionali. Tale istituto costituisce, infatti, il punto di equilibrio tra il principio di rappresentatività e l'esigenza di continuità funzionale dell'attività cui sono preposti gli organi rappresentativi. Ne consegue che, pur dovendo escludersi un'assoluta paralisi delle attribuzioni riconosciute all'organo legislativo, è tuttavia connaturale alla prorogatio il "depotenziamento" delle ordinarie attribuzioni, dovendosi riconoscere alle assemblee regionali in fase pre-elettorale solo la "eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze" (sentenza n. 68 del 2010).

Il giudice a quo evidenzia che la disciplina della prorogatio degli organi elettivi regionali e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati è di competenza degli statuti regionali, in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost. (sentenza n. 304 del 2002). In particolare, nel caso in esame, sebbene l'art. 18, comma 2, dello statuto della Regione Calabria non preveda alcuna espressa limitazione, esso deve interpretarsi alla luce dei principi sopra riportati come "facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali" (sentenza n. 68 del 2010).

Andrebbe, pertanto, esclusa, ad avviso del giudice a quo, la pienezza di poteri dell'organo legislativo ed, in particolare, quello di modificare la legge elettorale. Quest'ultima stabilisce, infatti, regole essenziali per il funzionamento di un sistema democratico e costituisce una delle massime espressioni del principio di rappresentatività politica, la quale è "attenuata" per gli organi in fase pre-elettorale e può esplicarsi, proprio alla luce delle esigenze di continuità funzionale sottese alla prorogatio, solo nell'adozione di atti necessari a garantire tale continuità.

2.2. – Ad avviso del giudice a quo, la questione di costituzionalità sarebbe non manifestamente infondata anche in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, quale norma interposta integrativa del parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost.

Al riguardo, viene richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo il quale "la stabilità della legislazione elettorale assume una particolare importanza per il rispetto dei diritti garantiti dall'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1. In effetti, se uno Stato modifica troppo spesso le regole elettorali fondamentali o se le modifica alla vigilia di uno scrutinio, rischia di scalfire il rispetto del pubblico per le garanzie che si presume assicurino libere elezioni o la sua fiducia nella loro esistenza". Sono richiamate in particolare le decisioni della Corte di Strasburgo del 6 novembre 2012, nella causa *Ekoglasnost* contro Bulgaria, e dell'8 luglio 2008, nella causa *Partito laburista georgiano* contro Georgia.

Secondo questa giurisprudenza – che fa riferimento anche a norme di soft law non vincolanti, quale è l'art. 63 del "Codice di buona condotta in materia elettorale" elaborato dalla Commissione per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) – sarebbero in contrasto con l'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 gli interventi legislativi in materia elettorale adottati a ridosso delle consultazioni, ovvero in un arco temporale anche non brevissimo, quale l'anno antecedente le elezioni, laddove non siano supportate da ragionevoli e adeguate giustificazioni o da esigenze di rispetto di interessi generali, eventualmente comparabili con quello alla stabilità della legislazione elettorale.

Osserva il rimettente che, nella fattispecie in esame, la norma censurata è stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Strasburgo e vincolanti l'interpretazione delle norme della CEDU per il giudice nazionale, una giustificazione per l'adozione di modifiche del sistema elettorale.

3. – Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita W.F., parte ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Calabria.

In particolare, la ricorrente deduce che, con la disposizione censurata, il legislatore calabrese - pur dichiarando di modificare le sole norme della L.R. Calabria n. 8 del 2014 investite dal ricorso governativo n. 59 del 2014 - avrebbe, tuttavia, eliminato anche una norma estranea alle censure statali, che prevedeva la riserva del seggio consiliare al secondo classificato alle elezioni per la Presidenza della Giunta. Non sarebbe, infatti, ravvisabile alcun collegamento fra l'esigenza di scongiurare l'impugnativa governativa e l'eliminazione della riserva del seggio consiliare al secondo classificato, non essendo stata questa disposizione investita dalle censure governative.

Ad avviso della parte ricorrente, la previsione della nomina a consigliere regionale del secondo classificato alle elezioni presidenziali sarebbe volta a tutelare le opposizioni, garantendo la presenza in Consiglio regionale del leader della minoranza più rappresentativa. Tale scelta, peraltro, si collocerebbe nel contesto di una forma di governo, quella regionale, assai incline alla "personalizzazione". Questa impostazione, in riferimento al ruolo delle opposizioni, si rifletterebbe nella garanzia della presenza nel Consiglio regionale di un ideale "presidente ombra".

D'altra parte, secondo la ricorrente, per scongiurare l'impugnazione governativa, sarebbe stato sufficiente eliminare il rinvio all'art. 5 della L.Cost. n. 1 del 1999, nella sola parte in cui esso consente, per l'assegnazione del seggio al secondo classificato, il ricorso al seggio aggiuntivo. Tale eventualità si può, infatti, verificare esclusivamente nel caso, invero infrequente, in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale.

Il Consiglio regionale, versando in regime di prorogatio, avrebbe dovuto limitarsi ad interventi "minimali", strettamente proporzionati e assolutamente necessari a soddisfare l'esigenza di scongiurare il ricorso del Governo. Viceversa, la disposizione censurata - nella parte in cui elimina il rinvio all'intero contenuto dell'art. 5, comma 1, della L.Cost. n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del suo primo comma - eccederebbe l'ambito dei poteri legittimamente esercitabili dal Consiglio regionale in prorogatio.

Con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, la parte ricorrente evidenzia che - alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo - il cambiamento della legislazione elettorale non dovrebbe essere effettuato durante l'anno precedente le elezioni. Inoltre, dovrebbe essere evitata "ogni misura adottata nel campo della legislazione elettorale che sembra operare, da sola o a titolo principale, ai danni dell'opposizione". Infine, le modifiche dovrebbero essere prevedibili, dirette a scopi legittimi e proporzionate.

Ad avviso della ricorrente, nessuna di tali condizioni sarebbe soddisfatta nel caso in esame: infatti, la modifica in contestazione, oltre ad essere stata introdotta poco più di due mesi prima delle elezioni, sarebbe lesiva delle ragioni dell'opposizione consiliare - in quanto esclude la presenza in assemblea del leader della minoranza più rappresentativa - e sarebbe, altresì, sproporzionata ed imprevedibile, in quanto modificativa di un corpus normativo in vigore da circa quindici anni.

4. – Si è, inoltre, costituito G.M., in qualità di parte controinteressata nel giudizio a quo, chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Calabria.

Viene evidenziato, in particolare, che la modifica della disciplina elettorale regionale avrebbe costituito un adempimento necessario ed indifferibile per garantire lo svolgimento delle imminenti elezioni, in considerazione dell'impugnazione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla precedente disciplina elettorale regionale.

L'intervento legislativo in esame sarebbe stato, inoltre, reso necessario dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo 2011), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, che limita a trenta il numero dei consiglieri regionali e che, pertanto, non consente l'attribuzione del seggio aggiuntivo al candidato "miglior perdente".

Si osserva, infine, che tale attribuzione non costituirebbe neppure espressione di un principio fondamentale, in quanto non prevista dalla L. 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione).

5. – Nel giudizio si è costituito G.M., anch'egli in qualità di parte controinteressata nel giudizio a quo, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Ad avviso dell'esponente, sussisterebbero tutte le condizioni che, secondo la giurisprudenza costituzionale, possono giustificare l'intervento legislativo in regime di prorogatio.

Dall'esame dei lavori preparatori e del dibattito consiliare che ha preceduto tale intervento, emergerebbe, infatti, che la necessità di modificare la L.R. Calabria n. 1 del 2005 era imposta dall'esigenza di eliminarne le parti oggetto di impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale intervento sarebbe stato, altresì, accompagnato dal requisito dell'urgenza, in quanto destinato a consentire il regolare svolgimento delle imminenti elezioni del nuovo Presidente della Giunta e del nuovo Consiglio regionale, evitando il rischio dell'annullamento delle stesse.

Sarebbe, inoltre, da escludere che la L.R. Calabria n. 19 del 2014 abbia costituito una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori. La drastica riduzione della soglia di sbarramento al 15% e l'eliminazione della possibilità di seggi aggiuntivi sovrannumerari costituivano, infatti, scelte sostanzialmente vincolate dal ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. In questa prospettiva, con la disposizione oggetto di censura, il legislatore regionale calabrese avrebbe voluto

sopprimere ogni riferimento alla previsione di seggi aggiuntivi soprannumerari, connessi sia all'attribuzione del premio, sia all'elezione del candidato presidente arrivato secondo.

Di converso, il mantenimento della previsione dell'elezione del candidato alla presidenza regionale arrivato secondo, avrebbe richiesto la formulazione di un'espressa previsione, di carattere innovativo, volta a individuare quale seggio sottrarre (alle minoranze e, presumibilmente, alla maggiore coalizione di minoranza), al fine di riservarlo al primo candidato presidente non eletto. Ma ciò avrebbe esposto la nuova legge al rischio di ulteriori impugnazioni e ne avrebbe allontanato il contenuto dalla volontà di limitarsi a recepire le censure governative.

Quanto alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., viene evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non ha assunto il periodo di un anno – indicato dal "Codice di buona condotta in materia elettorale" della Commissione di Venezia – quale elemento in sé ostativo a modifiche della legislazione elettorale. Essa avrebbe, invece, ritenuto illegittime solo quelle modifiche che – anche in ragione dell'essere adottate a breve distanza dal voto – possano essere considerate non neutrali e suscettibili di comprimere il diritto di elettorato attivo e passivo, in quanto finalizzate alla conservazione degli equilibri politici in essere, indipendentemente dal voto successivamente espresso. Nel caso in esame, invece, l'intervento legislativo – finalizzato a risolvere il contenzioso pendente in relazione alla L.R. Calabria n. 8 del 2014 – dovrebbe ritenersi legittimo proprio in vista delle imminenti elezioni. Inoltre, il suo contenuto non potrebbe qualificarsi come volto a ostacolare la partecipazione degli elettori o delle forze politiche, né come strumento per consolidare la maggioranza uscente.

6. – Con atto depositato il 14 settembre 2015, sono intervenuti in giudizio A.S. e G.M., nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico D.C., chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Calabria.

In via preliminare, a sostegno della propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio, essi deducono la sostanziale continuità della formazione politica di appartenenza con quella, precedente, del partito D.C., attraverso riferimenti ad alcune pronunce giudiziali che avrebbero escluso lo scioglimento del partito D.C..

Le parti intervenienti hanno, inoltre, evidenziato l'importanza del momento della consultazione elettorale ai fini dello svolgimento dell'attività politica, sottolineando l'impegno profuso dal partito nella preparazione della campagna elettorale della Regione Calabria. Nel merito, hanno illustrato le ragioni a sostegno della illegittimità costituzionale della disposizione censurata, chiedendone l'annullamento.

7. – La Regione Calabria, si è costituita in giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Anche la difesa regionale evidenzia come la necessità di adottare la disciplina oggetto di censura discenda dall'esigenza di emendare la legge elettorale calabrese dai rilievi sollevati dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 59 del 2014, al fine di consentire, nell'imminenza dello svolgimento delle elezioni regionali, il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e il regolare esercizio del diritto di voto.

La disposizione in esame ha, infatti, espunto dalla legge elettorale della Regione Calabria l'espresso richiamo all'art. 5 della L. Cost. n. 1 del 1999, poiché esso – nel riservare un seggio in Consiglio regionale al candidato che abbia conseguito un numero di voti immediatamente inferiore al candidato eletto Presidente della Giunta – avrebbe comportato l'attribuzione di un seggio aggiuntivo.

La disposizione censurata sarebbe, quindi, stata emanata in ragione della necessità indifferibile ed urgente di adeguare, nell'imminenza delle elezioni regionali, la disciplina elettorale regionale alle norme di razionalizzazione della finanza pubblica introdotte con l'art. 14 del D.L. n. 138 del 2011 che fissavano, per la Regione Calabria, il numero massimo inderogabile di trenta consiglieri.

Viene, inoltre, eccepita l'inammissibilità della questione relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per mancanza di una congrua motivazione sulla rilevanza e per genericità della censura, non risultando puntualmente esplicitate le ragioni di lesione del diritto di elettorato, avuto riguardo alle norme della CEDU.

La difesa regionale sottolinea che, proprio alla luce della richiamata sentenza della Corte di Strasburgo (decisione 6 novembre 2012, causa Ekoglasnost c. Bulgaria), le modifiche della normativa elettorale nei dodici mesi precedenti le elezioni si porrebbero in contrasto con i principi convenzionali solo nel caso in cui esse comprimano il diritto di elettorato senza adeguata ragione, come avverrebbe laddove la modifica non risponda ad alcun interesse generale, o risulti ispirata a finalità discriminatorie verso le minoranze o alla volontà di conculcare le opposizioni.

Di converso, ad avviso della difesa regionale, l'ordinanza di rimessione si limiterebbe ad indicare il mero profilo temporale, senza illustrare le ulteriori ragioni per le quali le modifiche normative oggetto di censura comprimano il diritto di elettorato. Da ciò discenderebbe, quindi, la genericità e non ammissibilità della questione, così come formulata.

La Regione Calabria ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'intervento di A.S. e G.M., nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito D.C., non solo poiché essi non hanno preso parte al giudizio a quo, ma anche poiché il partito che essi rappresentano non ha ottenuto alcun seggio nel Consiglio regionale, non avendo superato la soglia di sbarramento. Pertanto, ad avviso della difesa regionale, l'eventuale accoglimento della questione non potrebbe in alcun modo riflettersi nella sfera giuridica del partito da essi rappresentato.

Quanto al merito della questione, la Regione Calabria ritiene infondate le censure del rimettente, poiché la disposizione censurata sarebbe giustificata dall'esigenza di emendare la legge elettorale calabrese dai profili di illegittimità costituzionale formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri nel ricorso n. 59 del 2014. Con tale impugnativa, sono state censurate alcune disposizioni della L.R. Calabria n. 8 del 2014, tra le quali anche la norma che prevedeva l'attribuzione di seggi aggiuntivi alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa.

La pendenza di tale ricorso, unitamente alla necessità di procedere ad operazioni elettorali scevre da qualsivoglia profilo di illegittimità, avrebbe quindi imposto al Consiglio regionale, ancorché in regime di prorogatio, di intervenire per eliminare i vizi connessi all'assegnazione dei seggi aggiuntivi.

D'altra parte, ad avviso della Regione Calabria, non sarebbe fondata neppure la questione formulata con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. Infatti, il parametro convenzionale non sarebbe riferibile agli strumenti con i quali assicurare la rappresentatività degli organi politici, ma alle modalità attraverso le quali l'esercizio del diritto di voto deve essere garantito.

La disposizione censurata si limiterebbe a realizzare l'adeguamento del sistema elettorale regionale ai principi previsti dal legislatore statale, senza condizionare la libertà delle elezioni, né costituire condizione eccessivamente stringente per la libera partecipazione alle stesse.

La difesa regionale esclude, d'altra parte, che l'intervento legislativo nell'anno precedente alle consultazioni determini – di per sé – la violazione della disposizione CEDU. A questo riguardo, viene richiamata quella giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che "le modifiche della normativa regionale nei dodici mesi precedenti le elezioni si pongono in contrasto con i valori costituzionali solo se esse comprimono il diritto di voto senza adeguata ragione, come avviene nel caso in cui la modifica non risponde ad alcun interesse generale" (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, sezione giurisdizionale, sentenza 28 gennaio 2015, n. 76). Viceversa, nel caso in esame, il TAR si sarebbe limitato a considerare il mero dato temporale della prossimità alle elezioni e non avrebbe considerato le ragioni che hanno indotto il Consiglio regionale ad adottare la disposizione censurata, al fine di verificare se sussista una reale compromissione del diritto di voto.

Motivi della decisione

1.– Con ordinanza emessa il 20 marzo 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 123 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante "Modifica della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)", che prevede la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 della L.R. Calabria 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale). La disposizione soppressa faceva salva l'applicazione dell'art. 5, comma 1, della L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), contenente la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta.

1.1.– È denunciata, in primo luogo, la violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 della L.R. Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), poiché la disposizione censurata sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, in mancanza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza.

1.2.– Viene, inoltre, dedotta la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni. La disposizione censurata sarebbe stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale, da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse una giustificazione per l'adozione di modifiche del sistema elettorale.

2.– Preliminarmente, va confermata l'ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'intervento di A.S. e G.M., nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico D.C..

3.– La questione sollevata in riferimento all'art. 123 Cost. è fondata.

3.1.– Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'istituto della cosiddetta prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie nelle quali "coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori" (sentenza n. 208 del 1992). Con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai Consigli regionali, è stato chiarito che "l'istituto della prorogatio ... non incide ... sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto" (sentenza n. 196 del 2003). Pertanto, "è pacifico ... che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio" (sentenza n. 181 del 2014).

Nel caso in esame, risulta che, con atto del 29 aprile 2014, il Presidente della Giunta regionale ha rassegnato le proprie dimissioni e, nella seduta del Consiglio regionale del 3 giugno 2014, ha "definitivamente congedato i consiglieri". A norma dell'art. 126 Cost. e degli artt. 17 e 33 dello statuto della Regione Calabria, le dimissioni del Presidente della Giunta comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio e la convocazione di nuove elezioni per la rinnovazione del Consiglio stesso e del Presidente della Giunta regionale.

Con decreto n. 91 del 15 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1-bis della L.R. Calabria n. 1 del 2005, il Presidente f.f. della Giunta regionale ha fissato per il 23 novembre 2014 la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Regione.

Ciò premesso, la L.R. n. 19 del 2014, oggetto di censura, approvata il 12 settembre 2014, nel periodo compreso fra la scadenza anticipata del mandato del precedente Consiglio regionale e la proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni (avvenuta il 9 dicembre 2014), risulta adottata quando l'assemblea legislativa regionale era in regime di prorogatio.

3.2.– Quanto all'estensione dei poteri degli organi legislativi durante la fase della prorogatio, va preliminarmente rilevato che la L.Cost. n. 1 del 1999 ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e la fissazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.). Nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità è stata demandata allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, "che stabilisce anche la durata degli organi elettivi" (art. 122, primo comma, Cost.). Sulla base di queste previsioni normative e di quanto successivamente previsto nella L.Cost. 10 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è stata riconosciuta l'esistenza di una vera e propria riserva di statuto nella disciplina della prorogatio (sentenza n. 196 del 2003).

Al riguardo, lo statuto della Regione Calabria, all'art. 18, comma 2, stabilisce che "Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio". Nel medesimo statuto, tuttavia, non si rinviene alcuna espressa indicazione sull'estensione dei poteri del Consiglio regionale durante la fase di prorogatio. D'altra parte, anche il regolamento interno del Consiglio regionale si limita a indicare i riferimenti temporali dell'esercizio delle funzioni, senza tuttavia prevedere limiti di contenuto.

Il silenzio dello statuto regionale è, peraltro, irrilevante, in ragione del principio generale che consente la titolarità, in questa fase, in capo ai consigli regionali, "di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza" (sentenza n. 468 del 1991), limitati al "solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili ..." (sentenza n. 68 del 2010). È stato ritenuto, in particolare, che nel periodo di prorogatio la disposizione statutaria che non preveda specifiche limitazioni ai poteri del Consiglio regionale "non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali", dovendo ritenersi "immanente all'istituto" della prorogatio l'esistenza di tali limiti (sentenza n. 68 del 2010).

D'altra parte, il requisito della necessità ed urgenza non costituisce l'unico e generale presupposto per l'esercizio dei poteri in prorogatio, poiché sussiste anche quello degli atti dovuti in base a disposizioni costituzionali o legislative statali. Durante questa fase, il Consiglio regionale è tenuto a limitare i contenuti dei provvedimenti legislativi esclusivamente a quelle disposizioni che appaiano "indifferibili e urgenti" al fine di fronteggiare situazioni di pericolo imminente, ovvero che appaiano necessitate sulla base di obblighi fissati dal legislatore statale o comunitario (sentenze n. 157 del 2016 e n. 158, 81, 64, 55 e 44 del 2015).

3.3.– Nel caso in esame, la disposizione censurata ha eliminato per intero il secondo periodo dell'art. 1, comma 2, della L.R. Calabria n. 1 del 2005 e con esso il richiamo, ivi contenuto, all'art. 5, comma 1, della L.Cost. n. 1 del 1999. Quest'ultima disposizione prevede la disciplina della nomina a consigliere regionale del candidato che abbia riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta. Tale previsione era stata recepita dalla L.R. Calabria n. 1 del 2005, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 2, secondo periodo, che faceva "... salva l'applicazione dell'art. 15, commi 13 e 14, della L. 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla L. 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'art. 5, comma 1, della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1".

Al fine di valutare la denunciata violazione dei limiti immanenti all'organo legislativo in prorogatio, occorre considerare la disposizione oggetto di censura alla luce del contesto normativo ed istituzionale in cui essa è stata adottata, così da verificare se, ed in quale misura, essa risulti effettivamente necessitata da tale contesto.

3.4.– In particolare, nel caso in esame risulta che, con ricorso n. 59 del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato, tra l'altro, l'art. 4, comma 1, lettera e), della L.R. Calabria 6 giugno 2014, n. 8, recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)", il quale, nel modificare la L.R. Calabria n. 1 del 2005, aveva innalzato dal 55 per cento al 60 per cento il premio di maggioranza, con l'eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa. Nel ricorso statale veniva denunciata, in particolare, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e del principio di coordinamento della finanza pubblica, di cui è espressione l'art. 14 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2001, n. 148, poiché "la possibilità di prevedere seggi aggiuntivi non è infatti più in linea con lo Statuto della Regione Calabria, come da ultimo modificato in relazione al numero di consiglieri fissato in trenta (più il Presidente)".

Nelle more del giudizio instaurato con tale ricorso, è entrata in vigore la L.R. Calabria n. 19 del 2014. Essa ha modificato alcune disposizioni della legge elettorale calabrese, comprese quelle censurate nel ricorso n. 59 del 2014. Con ordinanza di questa Corte n. 285 del 2014 è stata, quindi, dichiarata l'estinzione del processo, in considerazione dell'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dall'esame del dibattito in sede consiliare e della stessa relazione illustrativa alla proposta di legge in esame, emerge che l'esigenza di modificare la legge elettorale è derivata dalla volontà "... di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali ... apportando le relative modifiche alle norme interessate dalle censure, di ripristinare le percentuali dello sbarramento e dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte dall'impugnata L.R. n. 8 del 2014".

3.5.– Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di limiti dei poteri degli organi elettivi in prorogatio, l'obiettivo di adeguarsi ai rilievi formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri nel ricorso n. 59 del 2014 e di scongiurare il pericolo di invalidazione dell'imminente consultazione elettorale, appare idoneo a giustificare il carattere necessario ed indifferibile dell'intervento (sentenza n. 157 del 2016). Tuttavia, nel caso in esame, tale obiettivo è stato realizzato dal legislatore calabrese attraverso modifiche della legge elettorale riferite non solo alle disposizioni direttamente attinte dall'impugnativa (l'art. 4 della

L.R. Calabria n. 1 del 2005, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera e), della L.R. n. 8 del 2014), ma anche ad altre, ed in particolare, per quanto qui interessa, attraverso l'eliminazione del richiamo, contenuto nell'art. 1 della legge elettorale regionale n. 1 del 2005, all'art. 5, comma 1, della L.Cost. n. 1 del 1999, il quale prevede la riserva di un seggio al candidato miglior perdente.

Di converso, per recepire i rilievi formulati nel ricorso del Governo, sarebbe stato sufficiente limitare l'intervento a quella sola parte dell'art. 5, comma 1, che consente, per l'assegnazione del seggio al secondo classificato, il ricorso al seggio aggiuntivo. Tale eventualità si potrebbe, infatti, verificare esclusivamente nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale.

La necessità dell'intervento legislativo durante la prorogatio può essere, infatti, ravvisata solo con riferimento alle modifiche della legge elettorale direttamente volte a conformarsi al ricorso governativo, ma non rispetto ad interventi estranei a tale finalità.

Nel caso in esame, non ricorreva la necessità di intervenire su disposizioni che, oltre a non formare oggetto di alcuna impugnativa, non ricadevano, neppure indirettamente, nell'oggetto delle censure relative alla previsione di seggi aggiuntivi e, quindi, al superamento del numero massimo di consiglieri, stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 138 del 2011. La disposizione censurata ha eliminato, infatti, dalla legge elettorale non solo la disposizione che avrebbe potuto portare all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, ma l'intera disciplina dell'attribuzione del seggio al miglior perdente.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. Calabria n. 19 del 2014, sollevata in riferimento all'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 dello statuto regionale, pertanto, appare meritevole di accoglimento per la parte in cui tale disposizione elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della L.Cost. n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo.

Rimane assorbita la censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante "Modifica della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)", per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2016.

Corte cost., Sent., (ud. 01/06/2016) 01-07-2016, n. 157**REGIONE**

Calabria

Fatto Diritto P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "
- Franco MODUGNO "
- Giulio PROSPERETTI "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della L.R. Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 – Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria con due ordinanze del 29 luglio 2015 ed una del 3 agosto 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 319, 320 e 321 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Udito nella camera di consiglio del 1 giugno 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

1. – Con tre distinte ordinanze iscritte ai nn. 319, 320 e 321 del registro ordinanze 2015, pronunciate nei giudizi rispettivamente promossi da S.P., C.F. e G.B., nei confronti della Regione Calabria, nonché di alcuni controinteressati (M.F., P.A., S.M.F.), per l'annullamento della nota della Regione Calabria del 25 agosto 2014 recante in oggetto "L.R. 11 agosto 2014, n. 15, decadenza", il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale della L.R. Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 – Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 della Costituzione, in relazione all'art. 18 della L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), nonché al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici.

2. – Nei giudizi a quibus, i ricorrenti prospettavano la questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 15 del 2014, in applicazione della quale era stata dichiarata la decadenza degli stessi dalla carica di componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria ed erano stati nominati altri, controinteressati nel procedimento giurisdizionale.

3. – Assume il Tribunale regionale amministrativo che la censura mossa dai ricorrenti bene accomuna tutte le disposizioni della legge impugnata, che si mostrano omogenee quanto al dedotto profilo dell'assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio.

4. – Deduce il rimettente che l'istituto della prorogatio riguarda organi che sono nominati a tempo a coprire uffici e che rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori. In assenza di specifiche previsioni statutarie della Regione, nel periodo precedente alle elezioni, fino alla loro sostituzione, i consiglieri regionali dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio.

Nel periodo pre-elettorale, quindi, si verifica una sorta di depotenziamento delle funzioni del Consiglio regionale in correlazione con il principio di rappresentatività politica del Consiglio regionale stesso.

5. – Il provvedimento legislativo oggetto del sospetto di illegittimità costituzionale era stato approvato, in assenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza, nel periodo in cui gli organi regionali si trovavano in regime di prorogatio, poiché, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione, formalizzate davanti al Consiglio regionale il 3 giugno 2014, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento interno del Consiglio regionale, erano state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per la data del 23 novembre 2014.

6. – La motivazione di urgenza era stata ravvisata nel fatto che esso TAR Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della L.R. Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), ma, osserva il rimettente, solo in seguito ad un'eventuale sentenza con la quale la Corte costituzionale avesse accolto la questione di costituzionalità si sarebbero potute verificare le condizioni di indifferibilità ed urgenza.

7. – Pertanto, ritiene il giudice a quo che il Consiglio regionale abbia legiferato oltrepassando i limiti riconducibili alla sua natura di organo in prorogatio, ledendo, altresì, il principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici, in relazione alle esigenze di mantenimento dell'incarico, legittimamente conferito all'esito di una procedura selettiva, fino alla scadenza del termine prestabilito.

8. – Sussisterebbe, ad avviso del rimettente, la rilevanza della questione perché, qualora venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge impugnata, in base alla quale è stata implicitamente ritenuta la decadenza dall'incarico dei ricorrenti, ed è stato indetto un altro avviso per la formazione di un nuovo elenco, all'esito del quale sono stati nominati i controinteressati, l'incarico conferito ai ricorrenti dovrebbe ritenersi valido ed efficace fino alla data del 25 ottobre 2016 ai sensi della L.R. Calabria n. 2 del 2013, e la nomina dei controinteressati sarebbe nulla.

Motivi della decisione

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con tre ordinanze di rimessione di analogo contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della L.R. Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 – Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 della Costituzione, in relazione all'art. 18 della L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), nonché al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici.

Il giudice a quo premette che i ricorrenti sono stati nominati membri del Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria per estrazione a sorte fra i candidati inclusi nell'elenco formato all'esito della procedura indetta con deliberazione del Consiglio regionale della Calabria, per la durata di tre anni, ai sensi della L.R. della Calabria n. 2 del 2013. Successivamente, avevano ricevuto una nota della Regione che, in applicazione dell'art. 2 della sopravvenuta L.R. n. 15 del 2014, comunicava loro l'immediata decadenza ope legis dalla carica.

2. – Deduce il rimettente che la legge su cui si basa la revoca è stata approvata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio poiché, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione, erano state indette le elezioni per il rinnovo dello stesso, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento interno del Consiglio regionale; e ciò senza che sussistessero le necessarie condizioni di indifferibilità ed urgenza, non essendo a tal fine sufficiente la pendenza di questione di legittimità costituzionale relativamente alla disciplina oggetto di novellazione.

3. – Avendo ad oggetto una medesima disposizione, i giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica pronuncia.

4. – La questione non è fondata.

5. – L'art. 17 dello statuto della Regione Calabria prevede che la legislatura duri cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come disciplinati dall'art. 33 dello statuto. Tale ultima disposizione sancisce che, nel caso – verificatosi nella specie – di dimissioni del Presidente (interventute davanti al Consiglio regionale il 3 giugno 2014), si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta.

A sua volta, l'art. 18, comma 2, dello statuto regionale stabilisce che, fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti, sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

Il Regolamento interno del Consiglio regionale, all'art. 60, disciplina le dimissioni del Presidente, ma non detta specifiche disposizioni per il tempo di prorogatio.

6. – Occorre ricordare che con la sentenza n. 68 del 2010, la Corte, nell'esaminare lo statuto della Regione Abruzzo, ha affermato che nel periodo di prorogatio la disposizione che non prevedeva specifiche limitazioni ai poteri del Consiglio regionale "non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali", poiché l'esistenza di tali limiti è "immanente all'istituto" della stessa prorogatio. Tali limiti, aggiungeva la Corte, ove "non espressi dalla disciplina statutaria, potrebbero successivamente essere definiti tramite apposite disposizioni legislative di attuazione dello statuto o anche semplicemente rilevare nei lavori consiliari o dallo specifico contenuto delle leggi adottate". Siffatte limitazioni all'attività in prorogatio discendono, peraltro, dalla ratio stessa dell'istituto, che è quella di coniugare il "principio di rappresentatività" politica del Consiglio regionale "con quello della continuità funzionale dell'organo, continuità che esclude che il depotenziamento possa spingersi ragionevolmente fino a comportare una indiscriminata e totale paralisi dell'organo stesso".

Questi principi sono stati ribaditi nelle sentenze n. 81, n. 64, n. 55 e n. 44 del 2015.

7. – Nella specie, come emerge dalla relazione illustrativa della proposta di L. n. 592 del 2009⁴, sono state poste a fondamento della novella legislativa oggetto dell'odierna impugnazione, le seguenti argomentazioni: "Come evidenziato nella citata ordinanza del TAR, la disposizione regionale che disciplina la nomina del collegio dei revisori dei conti (art. 2) non appare in linea con il dettato di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138 del 2011. Ritenuto che l'art. 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138 del 2011, in quanto espressione di principi fondamentali in materia sottoposta a legislazione concorrente, prevede l'estrazione a sorte quale unico meccanismo di scelta dei revisori dei conti, escludendo in radice ogni potere di scelta dei componenti ad opera degli organi regionali, appare necessario, pertanto, modificare l'articolo 2 della L.R. n. 2 del 2013 aderendo pienamente al precetto fissato nell'art. 14, comma 1, lettera e) del D.L. n. 138 del 2011. D'altronde la necessità di procedere a tale modifica risulta, altresì, ampiamente suffragata dal riscontro effettuato comparando le disposizioni emanate dalle altre regioni italiane in attuazione della citata normativa statale. Infatti, si è potuto constatare che si è fatta esclusiva applicazione del criterio dell'estrazione a sorte per la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti. Inoltre, si sono tenute in debito conto anche le conseguenze che potrebbero derivare da una pronuncia di illegittimità costituzionale dell'impugnata disposizione di cui all'art. 2 della L.R. del 10 gennaio 2013, n. 2, atteso che l'annullamento, che

ne conseguirebbe, avendo efficacia "ex tunc", cioè retroattiva, andrebbe ad inficiare l'attuale composizione dell'organo collegiale dei revisori dei conti ab origine, con evidenti ripercussioni anche per ciò che concerne l'efficacia degli atti posti in essere medio tempore".

8. – Alla luce dei principi enunciati da questa Corte, e tenuto conto, peraltro, che con la sentenza n. 228 del 2015, è intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa poi sostituita da quella in questione, il potere legislativo risulta correttamente esercitato. Difatti costituisce una valida ragione di urgenza non solo la necessità di adottare una nuova normativa a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ma anche quella di evitare il rischio di una pronuncia, ove si ritenga - e si è visto non a torto - che le argomentazioni portate dal giudice a sostegno della non manifesta infondatezza siano meritevoli di considerazione.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 – Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 della Costituzione, in relazione all'art. 18 della L.R. Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), nonché al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 2016.
Depositata in Cancelleria il 1 luglio 2016.

Corte cost., Sent., (ud. 23/06/2015) 15-07-2015, n. 158**ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE**

Questioni di legittimità costituzionale

COMUNE E PROVINCIA

Comune in genere

REGIONE

Statuti regionali

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo GROSSI Giudice
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"), nonché, specificamente, dell'art. 1, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-11 giugno 2014, depositato in cancelleria il 17 giugno 2014 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2014.

Udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- Con ricorso notificato il 9-11 giugno, depositato il 17 giugno 2014 e iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'intero testo della L.R. Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"), per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento agli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione, nonché in via subordinata l'art. 1, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, per violazione degli artt. 75 e 117, secondo comma, lettere e), l) ed s), Cost.

1.1.- Quanto all'impugnazione della legge regionale nella sua interezza, il ricorrente osserva che, essendo il mandato elettivo del Consiglio della Regione Abruzzo pervenuto alla sua naturale scadenza il 15 dicembre 2013 e recando la legge impugnata la data 27 marzo 2014 (con pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione 9 aprile 2014), troverebbe applicazione l'art. 86, comma 3, dello Statuto regionale, secondo cui "nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità; b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili ...".

Nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento legislativo in esame non emergerebbe (né sarebbe stato evidenziato, ad esempio nei lavori preparatori) alcuno dei presupposti riguardanti una sua supposta natura di indifferibilità ed urgenza o di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravità, tali da non consentire un rinvio, a pena di un grave danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente, che soli ne giustificerebbero l'adozione da parte dell'organo legislativo in prorogatio.

1.2.- A prescindere da tale assorbente ragione, il Governo lamenta inoltre l'illegittimità costituzionale della L.R. Abruzzo n. 15 del 2014 limitatamente alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera b), sotto diversi profili.

In primo luogo, la Regione, dettando norme sulla gestione delle infrastrutture idriche e sulla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato, avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in tema di "tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) Cost.

Inoltre, l'articolo impugnato, rinviando con effetto legificante ai criteri tariffari previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), tra i quali vi è la remunerazione del capitale, avrebbe reintrodotta di fatto tale componente tariffaria, espunta dal referendum del giugno 2011, il cui esito è stato proclamato con D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 (Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito), in palese violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, desumibile dall'art. 75 Cost.

Da ultimo, nel prevedere che le infrastrutture idriche, fognarie, e gli impianti di depurazione restino di proprietà dell'ARAP (Agenzia regionale delle aree produttive, istituita dalla L.R. Abruzzo 29 luglio 2011, n. 23 - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) e che questa "provveda alla relativa gestione", la disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile". Difatti, per un verso la concessione d'uso a titolo gratuito delle infrastrutture sarebbe la sola tipologia di trasferimento possibile (mentre la proprietà delle stesse dovrebbe restare in capo ai soggetti consorziati, ovvero agli enti locali); per altro verso, l'affidamento diretto del servizio all'ARAP eluderebbe le norme statali e comunitarie che prevedono l'obbligo di procedere mediante gara, trattandosi di un servizio pubblico di rilevanza economica.

2.- La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in primo luogo, l'intero testo della L.R. Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"), per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento agli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione.

Il ricorrente premette che la legge impugnata è stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime di prorogatio, e che l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, nello stabilire che in tale evenienza le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, ne limita espressamente l'esercizio "... agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità".

Ad avviso del ricorrente, dall'esame della legge impugnata non emergerebbero, né i requisiti di indifferibilità e urgenza, né la sua qualità di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravità, tali da non consentire un rinvio, per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente, sicché il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio, in tal modo violando il citato parametro.

2.- In via subordinata, il Governo sostiene che l'art. 1, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, dettando norme sull'assetto proprietario e sulla gestione delle infrastrutture idriche nonché sulla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed s), della Costituzione, in quanto lesivo della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della "tutela della concorrenza", dell'"ordinamento civile" e della "tutela dell'ambiente". La medesima disposizione inoltre, in violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., avrebbe reintrodotta tra i criteri tariffari del servizio idrico integrato l'"adeguatezza della remunerazione del capitale investito", sebbene tale componente sia stata espunta dall'art. 154 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) a seguito del referendum del giugno 2011.

3.- In via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità della questione proposta nei confronti dell'intera legge regionale.

Questa Corte ha più volte affermato che, mentre è inammissibile l'impugnazione di un'intera legge attraverso generiche censure che non consentano di individuare la questione oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale, è consentita, al contrario, l'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime (ex plurimis, sentenza n. 201 del 2008).

Nella fattispecie in esame è evidente come la prima delle censure mosse dal ricorrente accomuni tutte le disposizioni della legge impugnata, omogenee sotto il profilo della dedotta assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio (sentenza n. 44 del 2015). Di conseguenza, conformemente ai precedenti casi in cui questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla denunciata violazione dei poteri in regime di prorogatio (sentenze n. 181 del 2014 e n. 68 del 2010), "è pienamente ammissibile che l'impugnazione riguardi l'atto legislativo nel suo testo integrale, a prescindere dal carattere dispositivo più o meno eterogeneo del suo contenuto normativo" (sentenza n. 64 del 2015).

4.- Nel merito, è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera L.R. Abruzzo n. 15 del 2014, per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in riferimento all'art. 123 Cost. (è inconferente,

invece, il richiamo operato dal ricorrente agli artt. 121 e 122 Cost., rispetto ai quali l'evocata norma statutaria non funge da parametro interposto).

4.1.- Secondo la giurisprudenza costituzionale, "l'istituto della prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie in cui "coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori" (sentenza n. 208 del 1992)" (sentenza n. 64 del 2015).

Questa Corte ha poi chiarito che "l'istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga (cfr., rispettivamente, art. 61, secondo comma, e art. 60, secondo comma, Cost., per quanto riguarda le Camere), non incide ... sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto" (sentenza n. 196 del 2003; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2015 e n. 181 del 2014) e ha affermato che ""E' pacifico ... che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio" (sentenza n. 181 del 2014)" (sentenza n. 55 del 2015).

4.2.- Nella specie, il mandato del Consiglio regionale dell'Abruzzo è scaduto il 14 dicembre 2013, al termine del quinquennio di durata in carica dell'organo, decorrente dalle precedenti elezioni regionali, che si erano svolte il 14 e 15 dicembre 2008.

Successivamente, con decreto 14 gennaio 2014, n. 6, il Presidente della Giunta regionale ha indetto le nuove elezioni regionali per il giorno 25 maggio 2014, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, che impone di tenere le elezioni regionali nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo, qualora nello stesso anno si svolgano entrambe le consultazioni elettorali.

La L.R. Abruzzo n. 15 del 2014 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 9 aprile 2014, n. 14, ed entrata in vigore il successivo 10 aprile 2014 - è stata approvata dal Consiglio regionale l'11 marzo 2014, come risulta dal verbale di pari data n. 179/4, dunque nel periodo compreso fra la scadenza del mandato del Consiglio (14 dicembre 2013) e la proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni (avvenuta l'11 giugno 2014), quando cioè l'organo era in regime di prorogatio.

4.3.- Questa Corte, esaminando analoghe questioni, relative a leggi della Regione Abruzzo approvate dal Consiglio regionale nel medesimo periodo, ha ribadito il proprio costante orientamento, secondo il quale "In questa fase, i Consigli regionali "dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza" (sentenza n. 468 del 1991); pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al "solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili". Essi, inoltre, devono "comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori" (sentenza n. 68 del 2010)" (sentenza n. 55 del 2015).

Ha inoltre sottolineato (sulla scorta della ricordata sentenza n. 68 del 2010) come "il quadro normativo e applicativo sia notevolmente mutato a seguito della L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni). Questa ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.); e ha demandato, nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, "che stabilisce anche la durata degli organi elettivi" (art. 122, primo comma, Cost.). Cosicché - anche sulla base di quanto successivamente previsto nella L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) - questa Corte ha affermato che "una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale"; e che, nel disciplinare questo profilo, gli statuti "dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione" (sentenza n. 196 del 2003; anche sentenza n. 304 del 2002)" (sentenza n. 64 del 2015).

Nella sentenza n. 44 del 2015 (concernente la L.R. n. 24 del 2014), la Corte ha affermato altresì che "... gli stessi statuti regionali, nel disciplinare la materia, devono rispettare le limitazioni connaturate alla ratio dell'istituto".

L'art. 86 dello statuto della Regione Abruzzo prevede, al comma 3, che nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura - e al di fuori delle ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale o di annullamento delle elezioni - "le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità" (lettera a), e, al comma 4, che, in questi casi, "le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale".

L'art. 141 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale dell'Abruzzo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2, prevede a sua volta che "in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di scadenza della Legislatura i poteri del Consiglio regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni

costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità" (comma 1), e che "l'urgenza e la necessità sono espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate con riferimento alle situazioni di estrema gravità che esigono interventi immediati ed improcrastinabili, la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi affidati alle cure della Regione" (comma 2). Tuttavia, come pure puntualizzato da questa Corte, la mancanza di espresse dichiarazioni e motivazioni "non osta all'accertamento nel merito di tale requisito, giacché l'urgenza e necessità della legge deve in ogni caso emergere oggettivamente dal contenuto delle disposizioni impugnate, anche a prescindere dall'esistenza di simili elementi formali, i quali, in caso contrario, rischierebbero di trasformarsi in vere e proprie formule sacramentali. In questo quadro, i lavori preparatori possono tuttora fungere da valido ausilio per lo scrutinio che la Corte è chiamata a eseguire" (sentenza n. 81 del 2015).

Da ultimo, è stato sottolineato che "Il requisito della necessità e dell'urgenza, che legittima il Consiglio regionale a esercitare i propri poteri in regime di prorogatio, evoca l'esigenza che l'intervento normativo sia adottato nell'immediatezza della grave situazione alla quale esso intende porre rimedio, perché diversamente verrebbero travalicati i limiti connaturati all'istituto della prorogatio, che implicano non soltanto la gravità della situazione che forma oggetto dell'intervento, ma anche la sua improcrastinabilità, come è espressamente previsto dal richiamato art. 141 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale" (sentenza n. 81 del 2015).

5.- In applicazione degli indicati principi, occorre ora verificare se il Consiglio regionale sia intervenuto con un atto che costituisce adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o che è caratterizzato da urgenza e necessità, come previsto dall'evocata disposizione statutaria.

5.1.- La legge impugnata ha introdotto alcune nuove previsioni, di contenuto eterogeneo, in modifica di precedenti normative regionali.

In primo luogo, ha apportato due modifiche alla L.R. Abruzzo 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive).

Con la prima (contenuta all'art. 1, comma 1, lettera a), si consente la regolarizzazione delle attività produttive che vengono esercitate nelle aree industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari adottate da questi ultimi. Sebbene il Governo non ne faccia cenno, tale norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, della L.R. Abruzzo 17 aprile 2014, n. 18 (Abrogazione della lettera a, del comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27 marzo 2014, n. 15, recante "Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, terza serie speciale - Regioni, n. 24 del 14 giugno 2014. Tuttavia, l'assenza di indicazioni sulla sua mancata applicazione medio tempore non consente di dichiarare, in parte qua, la cessazione della materia del contendere.

Con la seconda modifica (art. 1, comma 1, lettera b), si prevede che le infrastrutture idriche e fognarie nonché gli impianti di depurazione realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP (Agenzia regionale delle aree produttive, istituita dalla L.R. Abruzzo n. 23 del 2011, la quale provvede alla loro gestione, nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Si stabilisce, inoltre, che il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta regionale, sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).

In secondo luogo, la legge impugnata, con l'art. 2, ha modificato la L.R. Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), prolungando per tre anni la disponibilità di risorse finanziarie che la Giunta regionale destina in favore degli enti locali e delle unioni, che assumono alle proprie dipendenze personale delle comunità montane, interessate dal processo di riordino istituzionale avviato dalla stessa L.R. n. 143 del 1997.

5.2.- Considerati i contenuti appena descritti, va esclusa la natura di atto dovuto della legge nei sensi sopra delineati. Né, d'altro canto, di tale pretesa natura è offerta alcuna giustificazione dalla legge stessa o da altri atti ad essa riferibili. La sanatoria di abusi edilizi, la gestione ordinaria del servizio idrico integrato, le misure di sostegno finanziario alla ricollocazione del personale delle comunità montane soppresse non costituiscono interventi dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, né a disposizioni costituzionali o legislative statali. In ogni caso, non è offerta alcuna giustificazione di tale loro supposta natura.

5.3.- Difetta anche il requisito dell'urgenza e della necessità.

In primo luogo, a dispetto di quanto prescritto dal citato Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, l'urgenza e la necessità non sono state "espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate". Neppure è possibile trarre dal contenuto della legge o dai lavori preparatori elementi da cui desumere l'improcrastinabilità dell'iniziativa legislativa.

Certamente è tutt'altro che improcrastinabile l'introduzione di una sanatoria urbanistica (art. 1, comma, 1, lettera a), la quale anzi, proprio per essere un istituto "a carattere contingente e del tutto eccezionale" (sentenze n. 196 del 2004 e n. 427 del 1995), che "determina la compressione di valori come "quelli del paesaggio, della cultura, della salute, della conformità dell'iniziativa economica privata all'utilità sociale, della funzione sociale della proprietà" sentenza n. 427 del 1995" (sentenza n. 9 del 2008), richiederebbe una delicata ponderazione dei contrapposti interessi che solo l'assemblea legislativa nel pieno della sua investitura politica può compiere. In ogni caso, il carattere urgente dell'intervento legislativo è

escluso per tabulas dalla prevista scadenza al 30 aprile 2015 del termine assegnato per la presentazione della domanda di sanatoria.

Le norme dettate in tema di servizio idrico integrato (art. 1, comma 1, lettera b) attengono ad aspetti strutturali della sua organizzazione e non contengono misure in alcun modo dirette a fronteggiare situazioni di emergenza, come potrebbe essere, ad esempio, una impellente crisi di approvvigionamento. Che si tratti di interventi riferiti alla gestione ordinaria è confermato dai lavori preparatori al disegno di legge.

Alle medesime conclusioni si deve giungere con riguardo alla previsione che prolunga per tre anni la destinazione di risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle sopresse comunità montane (art. 2). Nemmeno per questa disposizione, che incide su un processo di riordino istituzionale già da tempo avviato, è possibile rinvenire quelle condizioni di urgenza e di necessità, nei sensi sopra delineati, che sole ne avrebbero giustificato l'approvazione da parte del Consiglio regionale in regime di prorogatio.

5.4.- Proprio per i suoi contenuti, invece, la legge nel suo complesso - e in modo particolarmente evidente nelle previsioni che riguardano la regolarizzazione degli abusi edilizi e le misure di sostegno alla ricollocazione del personale in esubero - "si presta a essere interpretata come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale, secondo la ricordata giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2010), avrebbe dovuto comunque astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente" (sentenza n. 81 del 2015).

Alla luce delle considerazioni esposte, l'intera L.R. Abruzzo n. 15 del 2014, risultando in contrasto con l'art. 123 Cost. in relazione all'evocata norma statutaria, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

6.- La censura proposta in via subordinata nei confronti dell'art. 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale rimane assorbita.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della L.R. Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Corte cost., Sent., (ud. 28/04/2015) 15-05-2015, n. 81**REGIONE**

Statuti regionali

Fatto Diritto P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione"), nonché, specificamente, dell'art. 1 della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-8 luglio 2014, depositato in cancelleria il 15 luglio 2014 e iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2014.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Manuela de Marzo per la Regione Abruzzo.

1.- Con ricorso notificato il 7-8 luglio 2014, depositato il 15 luglio 2014 e iscritto al n. 52 del registro ricorsi del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'intero testo della L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione"), per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, nonché l'art. 1 della medesima legge regionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

2.- Quanto all'impugnazione della legge regionale nella sua interezza, il ricorrente osserva che essa è stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime di prorogatio, e che l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, nello stabilire che in tale evenienza le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, ne limita espressamente l'esercizio "... agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità", in armonia con la costante giurisprudenza costituzionale che ha circoscritto la portata dei poteri dell'organo in prorogatio ai soli adempimenti indifferibili e urgenti.

Ad avviso del ricorrente, dall'esame della legge impugnata non emergono, né i requisiti di indifferibilità e urgenza (come nel caso di leggi che approvano il bilancio di previsione, l'esercizio provvisorio o una variazione di bilancio), né la sua qualità di atto dovuto (come nel caso di legge che recepisce una direttiva comunitaria direttamente vincolante per le Regioni) o riferibile a situazioni di estrema gravità, tali da non consentire un rinvio, per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente.

Il Consiglio regionale avrebbe pertanto esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio, con la conseguenza che la legge impugnata dovrebbe essere dichiarata illegittima nella sua interezza, per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in riferimento all'art. 123 Cost.

3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, inoltre, l'art. 1 della medesima legge regionale. Il comma 1 di questa disposizione ha integrato la L.R. Abruzzo 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica), inserendovi l'art. 24-bis, sotto la rubrica "ATER in condizioni di deficit strutturale", il cui comma 1, nel testo così introdotto, prevede quanto segue: "Le Aziende Territoriali

per l'Edilizia Residenziale abruzzese dichiarate dalla Giunta Regionale in condizioni di deficit strutturale secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3, possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci:

- a) i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata;
- b) i proventi della vendita degli immobili di natura commerciale;
- c) i proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili;
- d) i proventi derivanti dalla vendita di terreni non destinati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata.

La parte residua è destinata alla realizzazione di programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico. L'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, locati a canone sociale, resta in ogni caso vincolato alla destinazione prevista dall'art. 4 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 76".

3.1.- La disposizione è impugnata nella parte in cui prevede che le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale abruzzese (come si è visto, "ATER"), dichiarate dalla Giunta regionale in condizioni di deficit strutturale, possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci anche i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata e i proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili.

Ad avviso del ricorrente, questa previsione contrasta con l'art. 3, comma 1, lettera a), del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 23 maggio 2014, n. 80, sostitutivo dell'art. 13, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 6 agosto 2008, n. 133, nella parte finale in cui stabilisce che "Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente".

Tale ultima disposizione, nello stabilire la destinazione dei proventi delle alienazioni degli immobili di proprietà dei Comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, inciderebbe sulla determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, che rientra, secondo la giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nella "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Pertanto, secondo il ricorrente la norma impugnata, che consente una diversa destinazione dei proventi della alienazione degli immobili, invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia indicata.

4.- Con atto depositato il 13 agosto 2014, si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che le censure sollevate nel ricorso siano dichiarate inammissibili o infondate.

A suo avviso, la legge impugnata è nel complesso costituzionalmente legittima, perché contiene disposizioni caratterizzate da ragioni di urgenza e necessità, che devono essere valutate esaminando il contenuto sostanziale delle norme, anche alla luce dei lavori preparatori.

Nel caso concreto, tali ragioni deriverebbero dallo stato di grave deficit strutturale delle ATER, che costituisce il presupposto di applicazione della legge e che emerge sia dalla relazione di accompagnamento sia dai lavori preparatori, così da rendere evidente la finalità di predisporre interventi volti al risanamento dello stato economico-finanziario di aziende pubbliche le quali svolgono funzioni di preminente rilievo sociale e si trovano in condizioni di incapacità di coprire i costi con i ricavi della gestione, per prevenirne il dissesto ed evitare il conseguente grave danno a carico della collettività regionale.

4.1.- Quanto all'impugnazione dell'art. 1 della legge in esame, la Regione osserva, in primo luogo, che l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e la destinazione dei relativi proventi non rientra nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, riservata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., bensì in quella della gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale, materia riconducibile alla competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata dallo stesso ricorrente.

Nemmeno sarebbe fondato il denunciato contrasto con l'art. 3, comma 1, lettera a), del D.L. n. 47 del 2014, perché il vincolo di destinazione dei proventi, impresso dalla norma, deve essere riferito, secondo un'interpretazione rispettosa della competenza residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., alle alienazioni degli immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, locati a canone sociale, in relazione ai quali soltanto lo Stato deve garantire l'offerta minima, idonea a soddisfare le esigenze abitative dei ceti meno abbienti. Al contrario, la disposizione denunciata provvede sulla destinazione dei proventi della alienazione di immobili di edilizia convenzionata e agevolata (oltre che di immobili commerciali, che non vengono in rilievo), i quali soddisfano esigenze abitative diverse da quelle dei ceti meno abbienti.

5.- Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Regione Abruzzo ha ulteriormente illustrato le ragioni esposte, ribadendo sia l'esistenza dell'urgente necessità di evitare, con l'approvazione della legge impugnata, il fallimento delle ATER che versano in stato di deficit strutturale, sia l'assenza della violazione della competenza legislativa statale, perché la norma sulla destinazione dei proventi incide nella materia della gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica convenzionata e sovvenzionata, con la precisazione che la vendita "degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili", di cui alla lettera c) della norma impugnata, deve considerarsi equiparata alla vendita di mere aree edificabili, anch'essa collocata al di fuori dell'ambito di applicazione della norma statale assunta come parametro di riferimento.

Infine, la Regione ha osservato che l'operatività dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.L. n. 47 del 2014 è subordinata dalla stessa norma all'adozione di un apposito decreto interministeriale, non ancora emanato, e che una bozza di tale decreto prevede di fare salvi i programmi di alienazione degli alloggi anteriormente avviati da provvedimenti regionali, con la conseguenza che la destinazione dei proventi stabilita dalla disposizione impugnata dovrebbe considerarsi legittima, in quanto la Regione Abruzzo ha già approvato il piano di riequilibrio economico e finanziario della ATER di Chieti, che comprende il programma di vendite immobiliari destinato al ripianamento del deficit.

Motivi della decisione

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in primo luogo, l'intero testo della L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione"), per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento all'art. 123 della Costituzione.

Il ricorrente osserva che la legge impugnata è stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime di prorogatio, e che l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, nello stabilire che in tale evenienza le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, ne limita espressamente l'esercizio "... agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità".

Ad avviso del ricorrente, dall'esame della legge impugnata non emergono, né i requisiti di indifferibilità e urgenza, né la sua qualità di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravità, tali da non consentire un rinvio, per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente, sicché il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio, in tal modo violando il citato parametro.

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresì, impugnato l'art. 1 della stessa L.R. n. 25 del 2014, nella parte in cui prevede che "Le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale abruzzesi dichiarate dalla Giunta Regionale in condizioni di deficit strutturale secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3, possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci: a) i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata", nonché "... c) i proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili".

Ad avviso del ricorrente, la disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., perché incide nella materia della determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, che è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, rientrando nella "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".

L'invasione della competenza statale deriverebbe dal contrasto della norma impugnata con l'art. 3, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Espo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 23 maggio 2014, n. 80, la cui lettera a), modificata in sede di conversione, ha sostituito il comma 1 dell'art. 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione appresta misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, prevedendo che entro il 30 giugno 2014 un decreto interministeriale approvi "le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla L. 24 dicembre 1993, n. 560", e che "Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente."

Tale ultima disposizione, secondo il ricorrente, determina i livelli essenziali delle prestazioni nella materia dell'edilizia residenziale pubblica. Pertanto la norma regionale impugnata, consentendo una diversa destinazione dei proventi della alienazione degli immobili, invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato nella materia indicata.

3.- In via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità della questione proposta nei confronti dell'intera legge regionale.

Questa Corte ha più volte affermato che, mentre è inammissibile l'impugnazione di un'intera legge attraverso generiche censure che non consentano di individuare la questione oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale, è consentita, al contrario, l'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime (ex plurimis, sentenza n. 201 del 2008).

Nella fattispecie in esame è evidente come la prima delle censure mosse dal ricorrente accomuni tutte le disposizioni della legge impugnata, omogenee sotto il profilo della dedotta assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio (sentenza n. 44 del 2015). Di conseguenza, conformemente ai precedenti casi in cui questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla denunciata violazione dei poteri in regime di prorogatio (sentenze n. 181 del 2014 e n. 68 del 2010), "è pienamente ammissibile che l'impugnazione riguardi l'atto legislativo nel suo testo integrale, a prescindere dal carattere dispositivo più o meno eterogeneo del suo contenuto normativo" (sentenza n. 64 del 2015).

4.- Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'intera L.R. Abruzzo n. 25 del 2014, per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in riferimento all'art. 123 Cost., è fondata.

4.1.- Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'istituto della prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie in cui "coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori" (sentenza n. 208 del 1992; nello stesso senso, sentenza n. 64 del 2015). Questa Corte ha poi chiarito, con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai Consigli regionali, che "l'istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga (cfr., rispettivamente, art. 61, secondo comma, e art. 60, secondo comma, Cost., per quanto riguarda le Camere), non incide ... sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto" (sentenza n. 196 del 2003; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2015 e n. 181 del 2014) e ha altresì affermato che "E pacifico ... che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio" (sentenze n. 55 del 2015, n. 181 del 2014).

Il mandato del Consiglio regionale dell'Abruzzo è scaduto il 14 dicembre 2013, al termine del quinquennio di durata in carica dell'organo, decorrente dalle precedenti elezioni regionali, che si erano svolte il 14 e 15 dicembre 2008.

Successivamente, con decreto del 14 gennaio 2014, n. 6, il Presidente della Giunta regionale ha indetto le nuove elezioni regionali per il giorno 25 maggio 2014, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, che impone di tenere le elezioni regionali nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo, qualora nello stesso anno si svolgano entrambe le consultazioni elettorali.

La L.R. Abruzzo n. 25 del 2014 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 9 maggio 2014, n. 53 ed entrata in vigore il successivo 10 maggio - è stata approvata nella seduta del Consiglio regionale del 15 aprile 2014, dunque nel periodo compreso fra la scadenza del mandato del Consiglio e la proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, avvenuta l'11 giugno 2014, quando l'organo era in regime di prorogatio.

4.2.- Questa Corte, esaminando analoghe questioni, relative a leggi della Regione Abruzzo approvate dal Consiglio regionale nel medesimo periodo, ha ribadito il proprio costante orientamento, secondo il quale "In questa fase, i Consigli regionali "dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza" (sentenza n. 468 del 1991); pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al "solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili". Essi, inoltre, devono "comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori" (sentenza n. 68 del 2010)" (sentenza n. 55 del 2015).

Ha inoltre sottolineato (sulla scorta della ricordata sentenza n. 68 del 2010) come "il quadro normativo e applicativo sia notevolmente mutato a seguito della L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni). Questa ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.); e ha demandato, nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, "che stabilisce anche la durata degli organi elettivi" (art. 122, primo comma, Cost.). Cosicché - anche sulla base di quanto successivamente previsto nella L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) - questa Corte ha affermato che "una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale"; e che, nel disciplinare questo profilo, gli statuti "dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione" (sentenza n. 196 del 2003; anche sentenza n. 304 del 2002)" (sentenza n. 64 del 2015).

Nella sentenza n. 44 del 2015, la Corte ha poi affermato che "... gli stessi statuti regionali, nel disciplinare la materia, devono rispettare le limitazioni connaturate alla ratio dell'istituto", rilevando che "... lo statuto della Regione Abruzzo, disponendo che "le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità", non travalica il principio costituzionale sotteso all'istituto della prorogatio poiché legittima l'assemblea scaduta alla sola adozione degli "atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili" (sentenza n. 68 del 2010)".

Più precisamente, l'art. 86 dello statuto della Regione Abruzzo prevede, al terzo comma, che nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura - e al di fuori delle ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale o di annullamento delle elezioni - "le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità" (lettera a), e, al quarto comma, che, in questi casi, "le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale".

L'art. 141 del citato Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale dell'Abruzzo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2, prevede a sua volta che "in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di scadenza della Legislatura i poteri del Consiglio regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità" (comma 1), e che "L'urgenza e la necessità sono espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate con riferimento alle situazioni di estrema gravità che esigono interventi immediati ed improcrastinabili, la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi affidati alle cure della Regione" (comma 2).

Occorre pertanto verificare se il Consiglio regionale sia intervenuto con un atto che costituisce adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o che è caratterizzato da urgenza e necessità, come previsto dalla citata disposizione statutaria.

Nel caso in esame, la natura di atto dovuto nei sensi delineati non emerge, né dal contenuto della legge, né da altri elementi, sicché resta da esaminare se sussiste il requisito dell'urgenza e della necessità.

Non è inutile ricordare che questa Corte, nello scrutinare la legittimità costituzionale di altre leggi regionali abruzzesi approvate dal Consiglio regionale nel corso del precedente periodo di prorogatio e nella vigenza del testo originario dell'art. 86 dello statuto regionale (che non esprimeva alcun limite all'esercizio dei poteri dell'organo in tale fase), ha affermato che i limiti connaturali all'istituto della prorogatio "..., ove appunto non espressi dalla disciplina statutaria, potrebbero successivamente essere definiti tramite apposite disposizioni legislative di attuazione dello statuto o anche semplicemente rilevare nei lavori consiliari o dallo specifico contenuto delle leggi adottate" (sentenza n. 68 del 2010).

Ora che i limiti sono espressi dalla disciplina statutaria, può sorgere il dubbio se sia possibile continuare a desumere il loro rispetto dal contenuto della legge o dai lavori preparatori, in assenza di un'espressa dichiarazione e di una adeguata motivazione sull'urgenza e necessità dell'intervento, che la legge impugnata non contempla, a dispetto della richiamata norma del Regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale. Tuttavia, la mancanza di espresse dichiarazioni e motivazioni non osta all'accertamento nel merito di tale requisito, giacché l'urgenza e necessità della legge deve in ogni caso emergere oggettivamente dal contenuto delle disposizioni impugnate, anche a prescindere dall'esistenza di simili elementi formali, i quali, in caso contrario, rischierebbero di trasformarsi in vere e proprie formule sacramentali.

In questo quadro, i lavori preparatori possono tuttora fungere da valido ausilio per lo scrutinio che la Corte è chiamata a eseguire.

4.3.- La legge impugnata si articola in una pluralità di disposizioni.

L'art. 1 inserisce nella L.R. n. 44 del 1999 un nuovo articolo 24-bis, sotto la rubrica "ATER in condizioni di deficit strutturale", che è suddiviso in cinque commi. La disposizione si prefigge lo scopo di favorire il risanamento finanziario delle "Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale abruzzesi" (come si è visto, "ATER") che si trovano in una condizione di "deficit strutturale", dichiarata dalla Giunta regionale, su istanza delle aziende interessate, sulla base di una procedura che tiene conto di alcuni parametri economici (rapporto tra il volume complessivo delle spese di personale sostenute a vario titolo e il volume complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni come desumibili dall'ultimo bilancio approvato, superiore al 70 per cento; rapporto tra le anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di presentazione della istanza e i ricavi delle vendite e delle prestazioni, superiore al 100 per cento; sussistenza di altri debiti per un ammontare superiore al 50 per cento dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni, come desumibili dall'ultimo bilancio approvato), i quali, se contemporaneamente integrati, costituiscono un chiaro sintomo di gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio (art. 24-bis, comma 2). Nel caso di accertamento della condizione di "deficit strutturale", gli organi amministrativi della ATER decadono, è nominato un Commissario e viene risolto anticipatamente il contratto di lavoro del suo direttore, senza alcun indennizzo o compenso (art. 24-bis, commi 3 e 4). Entro sessanta giorni dalla nomina, il Commissario redige un piano di riequilibrio finanziario ed economico riferito ad almeno un triennio, che prevede una rigorosa rivisitazione delle spese, o, se non sussistono le condizioni per il riequilibrio, propone alla Giunta la liquidazione dell'azienda (art. 24-bis, comma 5).

Per raggiungere lo scopo perseguito, la legge consente alle ATER in condizioni di dichiarato "deficit strutturale" di destinare al risanamento dei loro bilanci i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata, degli immobili di natura commerciale, degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili, nonché dei terreni non destinati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata, con la precisazione che la parte residua di tali proventi deve essere destinata "alla realizzazione di programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico", e che "L'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, locati a canone sociale, resta in ogni caso vincolato alla destinazione prevista dall'art. 4 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 76" (art. 24-bis, comma 1).

L'art. 2 della legge impugnata stabilisce un limite massimo al trattamento retributivo dei dirigenti e dei direttori delle ATER, fissandolo in un ammontare pari al trattamento economico annuale complessivo massimo spettante, rispettivamente, ai dirigenti e ai direttori della Regione Abruzzo (comma 1), e prevede che l'importo eventualmente superiore non concorra a formare l'imponibile fiscale e previdenziale e sia acquisito dalle ATER per il miglioramento dei saldi di bilancio ovvero per il finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi assegnati per finalità sociali (comma 2).

Infine, l'art. 3 introduce modifiche all'art. 36, commi 1 e 4, lettera a), della L.R. n. 96 del 1996 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale e pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), spostando dal 30 giugno 2013 al 15 aprile 2014 la data entro la quale è consentita, a coloro che occupano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica per almeno un mese anteriore

a tale data, l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 13, comma 3, della legge regionale appena citata.

4.4.- Dall'esame dei lavori preparatori al disegno di legge emerge che le ATER abruzzesi versano da molto tempo in una situazione di grave difficoltà economica e finanziaria, a motivo della strutturale insufficienza dei proventi delle vendite e dei canoni di locazione degli alloggi a coprire i costi generali di gestione, oltre che per effetto della annosa crisi economica generale del Paese.

Il requisito della necessità e dell'urgenza, che legittima il Consiglio regionale a esercitare i propri poteri in regime di prorogatio, evoca l'esigenza che l'intervento normativo sia adottato nell'immediatezza della grave situazione alla quale esso intende porre rimedio, perché diversamente verrebbero travalicati i limiti connaturati all'istituto della prorogatio, che implicano non soltanto la gravità della situazione che forma oggetto dell'intervento, ma anche la sua improcrastinabilità, come è espressamente previsto dal richiamato art. 141 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Nella fattispecie l'indicato requisito non sussiste, in mancanza di elementi, tratti dal contenuto della legge o dai lavori preparatori, da cui desumere che la procedura di accertamento del "deficit strutturale" delle ATER, che costituisce il presupposto della dismissione del loro patrimonio di edilizia residenziale pubblica a fini di ripianamento delle perdite di bilancio, sia stata introdotta per la necessità di intervenire, con un provvedimento improcrastinabile, immediatamente dopo l'insorgenza di una grave situazione di difficoltà economica e finanziaria di tali enti.

Esaminata da questo angolo visuale, la legge impugnata detta una disciplina generale delle procedure di accertamento della condizione di stabile squilibrio economico-finanziario delle ATER regionali, che modifica l'assetto organizzativo e gestionale di tali enti, nonché la devoluzione del loro patrimonio immobiliare al risanamento del deficit. Una disciplina, dunque, che giunge ad integrare le norme sull'organizzazione delle ATER, incidendo su situazioni già da tempo connotate da gravità, in presenza delle quali il Consiglio regionale, allorché era nella pienezza dei suoi poteri, non aveva ravvisato quell'urgenza e quella necessità di intervenire, che ravvisa invece dopo la scadenza della legislatura, quando si trova in regime di prorogatio. Né è dato di rinvenire elementi o fatti sopravvenuti che possano giustificare un'emergenza nuova.

Alle medesime conclusioni si deve giungere con riguardo a quanto previsto agli artt. 2 e 3 della legge impugnata, rispettivamente in tema di trattamento retributivo dei dirigenti e dei direttori delle ATER e di proroga del termine per regolarizzare l'occupazione senza titolo degli alloggi pubblici mediante l'assegnazione dell'alloggio occupato. Nemmeno per tali previsioni è possibile individuare quei requisiti dell'urgenza e della necessità, nei sensi sopra delineati, che soli ne avrebbero giustificato l'approvazione da parte del Consiglio regionale in regime di prorogatio.

Proprio per i suoi contenuti, invece, l'intervento legislativo nel suo complesso si presta a essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale, secondo la ricordata giurisprudenza costituzionale (*ex plurimis*, sentenza n. 68 del 2010), avrebbe dovuto comunque astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'intera L.R. Abruzzo n. 25 del 2014, risultando in contrasto con l'art. 123 Cost., in relazione all'evocata norma statutaria, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

5.- La specifica censura proposta nei confronti dell'art. 1 della medesima legge regionale rimane assorbita.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015.

Corte cost., Sent., (ud. 10/03/2015) 17-04-2015, n. 64

PATRIMONIO AMBIENTALE

Tutela paesaggistica e danno ambientale

REGIONE

Abruzzo

Statuti regionali

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO "
- Paolo GROSSI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intero testo e dell'art. 2, commi 4 e 5, della L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-9 luglio 2014, depositato in cancelleria il 15 luglio 2014 ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2014.

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- Con ricorso notificato l'8-9 luglio 2014 e depositato il successivo 15 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha ritualmente proposto in via principale questione di legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), per violazione dell'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto regionale 28 dicembre 2006 (Statuto della Regione Abruzzo), in riferimento all'art. 123 della Costituzione. E, gradatamente, ha altresì proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, della stessa legge regionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per contrasto con le norme interposte di cui agli artt. 135, 143, 145 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

1.1.- Il ricorrente rileva, innanzitutto, che la legge censurata, nella sua interezza, è illegittima perché adottata dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio successivo allo scioglimento dell'assemblea regionale per fine legislatura (ed antecedente alla data fissata per lo svolgimento delle nuove elezioni), in assenza dei presupposti per l'esercizio del potere legislativo regionale che caratterizzano tale periodo.

La difesa dello Stato osserva, infatti, che la L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), ha attribuito alla fonte statutaria la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost.); ed ha demandato allo stesso legislatore regionale (nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, "che stabilisce anche la durata degli organi elettivi", ex art. 122, primo comma, Cost.), la disciplina del sistema elettorale. In particolare, l'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto della Regione Abruzzo prevede che, "... nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità ...".

Pertanto, secondo il ricorrente, il Consiglio regionale dispone, in tale situazione, di poteri attenuati, verificandosi, in sostanza, una sorta di "depotenziamento" delle sue funzioni, la cui ratio è volta a coniugare il principio di rappresentatività con quello di continuità funzionale dell'organo. Per cui, se va escluso che tale depotenziamento possa spingersi fino ad una indiscriminata e totale paralisi dell'organo stesso, tuttavia al Consiglio regionale è consentito di deliberare in circostanze straordinarie o di urgenza, o per il compimento di atti dovuti o di ordinaria amministrazione (come chiarito nella sentenza n. 68 del 2010), ma non di legiferare

oltre tali indefettibili limiti (ribaditi dall'art. 141 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, approvato con delibera del Consiglio regionale della Regione Abruzzo n. 56/2 del 12 ottobre 2010), rispetto ai quali, peraltro, le concrete situazioni di urgenza ed indifferibilità devono essere adeguatamente motivate. Ciò posto, la difesa dello Stato rileva che la legge in esame non presenta alcuno dei richiamati caratteri di indifferibilità ed urgenza, né si configura quale atto dovuto tale da non poter essere rinviato per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente. Tali presupposti, infatti, non sarebbero ravvisabili (come invece affermato nella relazione al relativo disegno di legge) nella volontà di rimuovere la situazione di incertezza creatasi, nella materia de qua, a seguito della sentenza n. 211 del 2013, con cui la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2 della L.R. Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46, che apportava "Modifiche alla L.R. 13 febbraio 2003, n. 2, recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)""", come dimostrato dal fatto che la Regione medesima non ha ancora adeguato il piano paesaggistico alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi degli articoli 135, 143, 145 e 156 del citato D.Lgs. n. 42 del 2004.

1.2.- In secondo luogo, il ricorrente impugna l'art. 2, commi 4 e 5, della medesima legge regionale, che disciplina il caso in cui, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, "la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P."

In particolare, per la difesa dello Stato, il procedimento descritto in tali disposizioni - non prevedendo l'apposito accordo con il competente organo statale previsto dagli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004, ma la mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi - non garantisce adeguatamente il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali nella pianificazione paesaggistica, e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Poiché, infatti, la fattispecie disciplinata dal comma 4 dell'art. 2 si configura sostanzialmente in una revisione, ancorché limitata, del piano paesaggistico (non derogabile da parte degli strumenti urbanistici, ex art. 145, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004), essa dovrebbe essere soggetta alle medesime garanzie previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di elaborazione congiunta del piano paesaggistico (ex artt. 135, comma 1, 143 e 156 del medesimo D.Lgs. n. 42 del 2004). Viceversa, le disposizioni censurate presentano i medesimi profili di illegittimità costituzionale (sanzionati con la sentenza n. 211 del 2013) dell'art. 2 della L.R. n. 46 del 2012, che escludeva qualsiasi forma di partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.

Motivi della decisione

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri propone innanzitutto questione di legittimità costituzionale dell'intero testo della L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), in quanto provvedimento adottato dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio successivo allo scioglimento dell'assemblea regionale per fine legislatura (ed antecedente alla data fissata per lo svolgimento delle nuove elezioni), in assenza dei presupposti per l'esercizio del potere legislativo regionale che caratterizzano tale periodo.

In particolare, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 123 della Costituzione, per l'insussistenza delle condizioni che legittimano il Consiglio regionale a legiferare, contemplate nell'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto regionale 28 dicembre 2006 (Statuto della Regione Abruzzo), in base al quale "... nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità ...".

L'oggetto e la portata delle censure mosse dal ricorrente, e le ragioni poste a sostegno delle medesime, attengono dunque alla formale contestazione, a monte, del potere stesso di approvare la legge da parte del Consiglio regionale abruzzese. Di conseguenza (conformemente ai precedenti casi in cui questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla denunciata violazione dei poteri in regime di prorogatio: sentenze n. 181 del 2014 e n. 68 del 2010) è pienamente ammissibile che l'impugnazione riguardi l'atto legislativo nel suo testo integrale, a prescindere dal carattere dispositivo più o meno eterogeneo del suo contenuto normativo.

2.- La questione non è fondata.

2.1.- Questa Corte ha già avuto occasione di riferirsi alla eventualità che i poteri dei Consigli delle Regioni ad autonomia ordinaria possano essere prorogati al periodo successivo al loro scioglimento, in previsione delle imminenti nuove elezioni.

La sentenza n. 68 del 2010 - premessa la ricostruzione dell'antecedente regolamentazione dell'istituto della prorogatio dei Consigli regionali (sentenze n. 515 del 1995 e n. 468 del 1991) - ha sottolineato come il quadro normativo ed applicativo sia notevolmente mutato a seguito della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni). Questa ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.); e ha demandato, nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, "che stabilisce anche la durata degli organi elettivi" (art. 122, primo comma, Cost.). Cosicché - anche sulla base di quanto successivamente previsto nella L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) - questa Corte ha affermato che "una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali

conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale"; e che, nel disciplinare questo profilo, gli statuti "dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione" (sentenza n. 196 del 2003; anche sentenza n. 304 del 2002).

Va pertanto ribadito, in sintesi, che l'istituto della prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie in cui "coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori" (sentenza n. 208 del 1992); che, con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai Consigli regionali, esso attiene solo all'"esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto" (sentenza n. 196 del 2003); e che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato dell'organo, non potendosi logicamente esservi prorogatio prima di tale scadenza (sentenze n. 181 del 2014 e n. 68 del 2010). Detto esercizio va inteso come necessariamente limitato alle esigenze di rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività e il principio di continuità funzionale (sentenze n. 55 e n. 44 del 2015).

2.2.- Ciò premesso (in termini generali, quanto alla individuazione del momento in cui sorge e vige il regime di prorogatio), sotto un profilo più specifico va anche rilevato che la Regione Abruzzo ha effettivamente regolamentato il contenuto e la portata dei poteri attribuiti al Consiglio regionale in periodo di prorogatio.

In particolare l'art. 86, comma 3, dello statuto, nella sua originaria previsione disponeva che "... in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale". Peraltro, a seguito della sentenza n. 68 del 2010 - con cui questa Corte, in assenza di una espressa limitazione dei poteri dell'organo prorogato, aveva interpretato la norma statutaria come "facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili", ritenendo che tale limitazione dei poteri del consiglio fosse "immanente all'istituto della stessa prorogatio" e rappresentasse una "ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale" - la norma statutaria è stata sostituita dall'art. 10 della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1 (Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo). Nel testo oggi vigente, essa prevede che "... nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità ...".

È indubbio che l'impugnata L.R. Abruzzo n. 26 del 2014, sia stata approvata e promulgata in periodo di prorogatio del Consiglio regionale abruzzese, essendo scaduti il 14 dicembre 2013 i cinque anni di durata in carica del Consiglio regionale, mentre le successive elezioni regionali sono state indette per il giorno 25 maggio 2014 (con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 gennaio 2014, n. 6); e la proclamazione dell'ultimo degli eletti è avvenuta l'11 giugno 2014 (come da nota del Consiglio regionale - Direzione affari della presidenza e legislativi n. prot. 12396 dell'11 giugno 2014).

2.3.- Ciò premesso, va sottolineato che le censure svolte dal ricorrente appaiono tutte incentrate sull'assunto (mutuato dalle motivazioni espresse nella sentenza n. 68 del 2010 e dal contenuto dell'art. 141 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010, cui la norma statutaria fa richiamo) dell'assenza dei caratteri di indifferibilità ed urgenza nel provvedimento legislativo de quo, che non si configurerebbe "quale atto dovuto tale da non poter essere rinviato per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente".

A queste affermazioni può essere opposto un duplice ordine di considerazioni. Il primo attinente al fatto che le condizioni fissate dalla norma statutaria per consentire l'esercizio delle funzioni legislative del Consiglio regionale in periodo di prorogatio non sono limitate ai soli casi di interventi che presentino i caratteri dell'urgenza e della necessità. L'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto (in ordine al quale da questa Corte è stato affermato che non sono stati superati i limiti imposti dall'art. 123 Cost. e sul cui contenuto non è stata mossa alcuna censura, neppure ai sensi e nei termini di cui al secondo comma dell'art. 123 Cost.) si riferisce agli interventi "che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità", come ad una ipotesi autonoma ed aggiuntiva rispetto "agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali". Questi interventi dunque (secondo il senso inequivoco desumibile dalla lettera della norma e dalla sua ratio) non devono essere necessariamente connotati nei fatti dalla configurabilità dei presupposti della necessità e urgenza, che, viceversa, giustificano la legittimità di interventi diversi da quelli tipizzati.

Il secondo, derivante dalla considerazione che la asserita portata estensiva e generalizzante del limite della necessità ed urgenza (legittimante, come detto, il prorogato esercizio dei poteri legislativi del Consiglio regionale) non può trarsi dalla portata precettiva della norma regolamentare (anch'essa richiamata dal ricorrente), giacché - se è vero che il comma 2 dell'art. 141 del citato Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale disciplina i termini di evidenziazione delle "situazioni di estrema gravità che esigono interventi immediati ed improcrastinabili, la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi affidati alla cura della Regione" - ciò è riferito proprio (e solo) a quegli interventi residuali connotati dalla necessità ed urgenza.

Pertanto, l'enfaticizzazione del requisito della necessità ed urgenza, quale unico e generale presupposto per l'esercizio dei poteri in periodo di prorogatio, è frutto di un erroneo presupposto interpretativo in cui è incorso

il ricorrente, fermo restando che la prorogatio comporta che non possa essere invaso il campo delle scelte normative connaturate al pieno esercizio del mandato elettorale (sentenze n. 55 e n. 44 del 2015).

2.4.- Sotto altro profilo, poi, va posto in evidenza il fatto che, dalla relazione al progetto di legge in questione (da cui, in base a quanto affermato nella sentenza n. 68 del 2010, può trarsi la ratio dell'intervento e la sussistenza dei connaturati limiti di legittimazione), il legislatore abruzzese premette espressamente che l'adozione dell'atto normativo nasce dalla "esigenza di rimuovere la situazione di incertezza, sul piano normativo, in ordine alla procedura da seguire per assicurare il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione". E che tale situazione "trae origine dal vuoto normativo creatosi con la pronuncia della Corte costituzionale n. 211 del 3-18 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L.R. 28 agosto 2012, n. 46 ..., il cui testo aveva sostituito l'art. 2-bis della L.R. n. 2 del 2003, recante la disciplina del coordinamento delle previsioni fissate nella pianificazione paesaggistica regionale con quelle contenute negli strumenti pianificatori subordinati". Sicché, è proprio in seguito alla citata sentenza che "si registra, pertanto, la necessità di procedere ... all'approvazione di un nuovo provvedimento legislativo allo scopo di colmare il vulnus provocato dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 della L.R. n. 46 del 2012, attraverso l'introduzione nell'ordinamento regionale di una disciplina che individui le procedure da seguire per l'esercizio delle funzioni di coordinamento dell'attività di pianificazione paesaggistica con quella di pianificazione locale, in ossequio ai principi di tutela e partecipazione fissati dall'art. 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché in linea con la lettura fornita dal Giudice delle Leggi circa gli obblighi di pianificazione concertata".

Orbene, va rilevato come proprio nella sentenza n. 211 del 2013 (dal cui decum è derivato il vuoto normativo conseguente alla integrale caducazione della disposizione censurata a seguito della declaratoria di incostituzionalità), questa Corte, da un lato, abbia sottolineato espressamente la necessità che la Regione (nell'ottica della salvaguardia del territorio mediante pianificazione paesaggistica ad opera congiunta dello Stato e delle Regioni, ex art. 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) predisponga una disciplina del "procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo" (ai sensi dell'art. 145, comma 5, del D.Lgs. n. 42 del 2004). E, dall'altro lato, abbia affermato che la circostanza (prospettata dalla difesa dello Stato anche nel presente giudizio, al fine di negare ulteriormente la necessità ed urgenza della legge impugnata) che "non risulti ancora adottato un piano paesaggistico regionale adeguato alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio finisce per rendere ancor più acuta la vulnerazione delle prerogative statali, considerato che, in relazione a quelle che saranno le concrete previsioni dello stesso piano, dovranno poi essere verosimilmente ridisciplinate, dalla legge regionale, le procedure di adeguamento degli "altri strumenti di pianificazione".

Pertanto, le richiamate ragioni contenute nei lavori preparatori (citati dallo stesso ricorrente), lungi dal configurarsi come giustificazioni meramente pretestuose circa la sussistenza dei requisiti del legittimo esercizio del potere legislativo in tempo di prorogatio consentono di ricomprendere, quello impugnato, nel novero degli interventi che si rendano comunque dovuti in base a disposizioni costituzionali e/o legislative statali, e dunque consentiti dalla più volte richiamata norma statutaria.

3.- Il ricorrente censura ulteriormente i commi 4 e 5 dell'art. 2 della medesima legge regionale, che disciplinano il caso in cui, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, "la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P.". La difesa dello Stato lamenta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché il procedimento descritto in tali disposizioni - non prevedendo l'apposito accordo con il competente organo statale di cui agli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004, ma la mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi - non garantisce adeguatamente il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali nella pianificazione paesaggistica. Viceversa, configurandosi l'intervento sostanzialmente in una revisione, ancorché limitata, del piano paesaggistico, esso dovrebbe essere soggetto alle medesime garanzie previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di elaborazione congiunta del piano paesaggistico (ex artt. 135, comma 1, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42 del 2004).

3.1.- Occorre innanzitutto rilevare che - a seguito della proposizione del presente giudizio in via principale ed al fine (esplicitato nella relazione di accompagnamento al relativo progetto di legge) di comporre il conflitto originato dalla impugnativa dei citati commi 4 e 5 dell'art. 2, mediante accoglimento dei rilievi governativi "in linea con una lettura costituzionalmente orientata" ed in uno spirito di leale collaborazione che consenta di addivenire alla cessazione della materia del contendere - la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), il cui art. 1, in particolare, ha sostituito l'art. 2 della impugnata L.R. n. 26 del 2014.

Le censure mosse dal ricorrente a sostegno della impugnazione del testo originario dei commi 4 e 5 di detta norma riguardano (nel caso in cui, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, "la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P.") la previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi, senza la garanzia di un adeguato coinvolgimento (finalizzato al raggiungimento di un accordo ai sensi degli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004), e quindi in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La sopravvenuta modifica normativa risulta pienamente soddisfattiva delle pretese del Governo, giacché la nuova disposizione espressamente prevede (con particolare riferimento ai commi 4 e 5) che "Nel caso in cui la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., il parere espresso, in seno alla Conferenza di Servizi di cui al comma 2, dai competenti organi del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo è vincolante. All'esito della Conferenza di Servizi, la proposta, unitamente al parere espresso dal

Ministero viene trasmessa, per il tramite della Direzione regionale competente, al Consiglio regionale che si esprime con apposito atto deliberativo" (comma 4); e che "Il provvedimento di cui al comma 4, pubblicato sul BUR, costituisce variante al P.R.P. ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta" (comma 5).

Ne consegue che la previsione della vincolatività di tale parere obbligatorio nei casi di proposta di variante e la sua riconosciuta valenza di condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante medesima (commi 4 e 5) presuppongono e procedimentalizzano il necessario coinvolgimento degli organi ministeriali al procedimento medesimo, finalizzato (e strumentale rispetto) alla effettiva elaborazione congiunta e concordata dei piani paesaggistici (ex artt. 135, comma 1, 143, comma 2, 145, comma 5, e 156, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004).

3.2.- Se può dunque ritenersi realizzata la prima delle due condizioni che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (da ultimo, sentenze n. 2 del 2015 e n. 269 del 2014), tuttavia non altrettanto può dirsi in ordine alla configurabilità dell'ulteriore requisito della mancata applicazione medio tempore della norma censurata, in mancanza di prova del verificarsi di siffatta condizione ed in considerazione del non breve tempo di vigenza (nella specie oltre sei mesi) della disposizione abrogata (sentenze n. 108 e n. 97 del 2014, e n. 272 del 2013).

Alla impossibilità di pervenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, consegue, dunque, la necessità di esaminare le censure nel merito.

3.3.- La questione è fondata.

3.4.- Risulta evidente come il testo originario dell'impugnato art. 2, commi 4 e 5, della L.R. n. 26 del 2014 presentasse profili di illegittimità costituzionale analoghi a quelli (sanzionati con la citata sentenza n. 211 del 2013) dell'art. 2 della legge reg. 28 agosto 2012, n. 46 (Modifiche alla L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio"), che escludeva qualsiasi forma di partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica. Allo stesso modo, infatti, la qui censurata previsione (nel caso in cui "la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P.") di una mera partecipazione degli organi ministeriali alla conferenza di servizi, senza sancire la necessità di pervenire ad una soluzione concordata dell'ente locale con il competente organo statale previsto dagli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004, non garantiva adeguatamente il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali nella pianificazione paesaggistica.

Infatti, questa Corte, anche di recente (sentenza n. 197 del 2014), ha ribadito che la mancata (o non adeguata) partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica determina l'evidente contrasto con la normativa statale, che - in linea con le prerogative riservate allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tra le molte, sentenza n. 235 del 2011) - specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina di conformazione "assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo" (sentenze n. 211 del 2013 e n. 235 del 2011). Costituisce, infatti, affermazione costante - su cui si fonda il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, dettato dall'evocato art. 145, comma 5, del D.Lgs. n. 42 del 2004 (sentenze n. 197 del 2014, n. 193 del 2010 e n. 272 del 2009) - quella secondo cui l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica "è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale" (sentenza n. 182 del 2006). Al contrario, la generale esclusione o la previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti, nella sostanza, viene a degradare la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica (sentenza n. 437 del 2008).

3.5.- Poiché la fattispecie disciplinata dalla norma censurata si configurava sostanzialmente in una revisione, ancorché limitata, del piano paesaggistico (non derogabile da parte degli strumenti urbanistici, ex art. 145, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004), il suo mancato assoggettamento alle medesime garanzie previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di elaborazione congiunta del piano paesaggistico (ex artt. 135, comma 1, 143, comma 2, 145, comma 5, e 156, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 42 del 2004), si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che determina l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, della L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), nel testo originario, antecedente alla modifica apportata dall'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima L.R. Abruzzo n. 26 del 2014, proposta - in riferimento all'art. 123 della Costituzione, per violazione dell'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto regionale 28 dicembre 2006 (Statuto della Regione Abruzzo) - dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2015.

Corte cost., Sent., (ud. 10/03/2015) 31-03-2015, n. 55**CORTE COSTITUZIONALE**

Giudizio di legittimità costituzionale

TRIBUTI LOCALI**Fatto Diritto P.Q.M.**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO "
- Paolo GROSSI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle L.R. 3 marzo 2005, n. 18, L.R. 21 febbraio 2011, n. 5, L.R. 16 luglio 2013, n. 19, L.R. 19 dicembre 2007, n. 44, L.R. 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) e, in via subordinata, dell'art. 13 della stessa L.R. n. 23 del 2014; nonché della L.R. Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle L.R. n. 20 del 2010, L.R. n. 2 del 2013, L.R. n. 23 del 2014, L.R. n. 24 del 2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014) e, in via subordinata, dell'art. 9 della stessa L.R. n. 32 del 2014, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati rispettivamente il 27-30 giugno 2014 e il 31 luglio-4 agosto 2014, depositati in cancelleria il 3 luglio ed il 5 agosto 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 49 e 58 del registro ricorsi 2014.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo nel giudizio relativo al ricorso n. 49 del 2014;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo.

1.- Con ricorso notificato il 27-30 giugno 2014, depositato il 3 luglio 2014 e iscritto al registro ricorsi n. 49 del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'intero testo della L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle L.R. 3 marzo 2005, n. 18, L.R. 21 febbraio 2011, n. 5, L.R. 16 luglio 2013, n. 19, L.R. 19 dicembre 2007, n. 44, L.R. 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative), per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in relazione all'art. 123 della Costituzione.

1.1.- Secondo il ricorrente, tale legge sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, dal momento che le precedenti elezioni per il rinnovo dell'organo si erano svolte il 14-15 dicembre 2008.

Di conseguenza, troverebbe applicazione l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, che contiene un'espressa limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo successivo alla indizione delle elezioni, in armonia con la costante giurisprudenza costituzionale che ha circoscritto la portata di tali poteri ai soli adempimenti indifferibili e urgenti.

Tuttavia, ad avviso della difesa dello Stato, dalla lettura della legge impugnata emergerebbe l'assenza dei caratteri di indefettibilità e urgenza, oltre che di ogni motivazione al riguardo; soltanto l'art. 12 farebbe espresso riferimento a ragioni di necessità e urgenza, ancorché in via del tutto astratta. Il Consiglio regionale, pertanto, avrebbe esorbitato dai poteri riconducibili alla sua natura di organo in prorogatio.

1.2.- Con il medesimo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in subordine, l'art. 13 della legge regionale in oggetto, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle L.R. n. 20 del 2010, L.R. n. 2 del 2013, L.R. n. 23 del 2014, L.R. n. 24 del 2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 3 Cost.

Il denunciato art. 13 prevede che "Al fine della tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del

proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa. Nelle more della nuova eventuale autorizzazione è sospesa l'attività relativa alle emissioni in atmosfera".

1.2.1.- Ad avviso del ricorrente, tale disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 278 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal quale si ricaverebbe che le funzioni di controllo esercitate dall'autorità competente, in caso di accertate violazioni da parte dei gestori degli impianti, consisterebbero nell'applicazione di misure gradualità, che vanno dalla semplice diffida, alla diffida con contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione, sino alla revoca dell'autorizzazione, con chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida stessa, o a fronte di reiterate violazioni che determinino pericolo per la salute o per l'ambiente.

La disposizione impugnata, pertanto, non distinguendo tra sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione, in assenza di una valutazione da effettuare caso per caso in relazione alla gravità dell'infrazione, nonché imponendo, per la riattivazione dell'impianto, che questo sia sempre sottoposto ad una nuova procedura autorizzativa, violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

1.2.2.- Essa, inoltre, violerebbe l'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevole parificazione del trattamento riservato a situazioni eterogenee in ragione della loro diversa lesività, nonché sotto il profilo del difetto di proporzionalità.

2.- Con atto depositato il 7 agosto 2014, si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che le censure sollevate nel ricorso, limitatamente agli artt. da 1 a 9, 12, 15, 16, 17 e 18 dell'impugnata legge regionale, siano dichiarate inammissibili o infondate.

2.1.- Secondo la Regione, tali disposizioni sarebbero costituzionalmente legittime in quanto contenenti modifiche normative urgenti, che rientrerebbero pienamente nella casistica contemplata dall'art. 86, comma 3, dello statuto.

Ad avviso della Regione, inoltre, l'esistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, che giustificano l'intervento legislativo, dovrebbe essere valutata alla luce delle motivazioni contenute sia nelle stesse disposizioni, sia nei lavori preparatori.

In ordine alla ratio delle singole disposizioni, dai lavori preparatori emergerebbe espressamente che l'urgenza degli artt. da 1 a 9 deriverebbe dalla necessità di offrire agli operatori dei distretti rurali gli strumenti necessari per avvalersi delle provvidenze di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

L'urgenza dell'art. 12 sarebbe stata esplicitata nel testo stesso della disposizione. Per l'art. 15, le ragioni dell'urgenza andrebbero individuate nella necessità di evitare la chiusura delle attività del mercato ortofrutticolo.

Quanto all'art. 16, esso sarebbe giustificato dalla necessità di arrivare alla definizione della pregressa gestione dell'Interporto Val Pescara, la cui mancanza avrebbe esposto la Regione Abruzzo ad un grave danno. L'art. 17, a sua volta, sarebbe giustificato dalla necessità di garantire la partecipazione della Regione al Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia 2015.

Quanto all'art. 18, infine, l'urgenza deriverebbe dal fatto che tale disposizione si riferisce all'utilizzo di risorse per le finalità previste dall'art. 34, comma 32, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 17 dicembre 2012, n. 221.

3.- Con ricorso notificato il 31 luglio-4 agosto 2014, depositato il successivo 5 agosto e iscritto al registro ricorsi n. 58 del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'intero testo della L.R. Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle L.R. n. 20 del 2010, L.R. n. 2 del 2013, L.R. n. 23 del 2014, L.R. n. 24 del 2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in relazione all'art. 123 Cost.; nonché, in subordine, l'art. 9 della medesima legge, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

3.1.- Sia la doglianza relativa alla legge regionale nella sua interezza, che quella relativa al solo art. 9, sono sorrette dalle medesime argomentazioni svolte nel ricorso avverso la L.R. Abruzzo n. 23 del 2014.

3.1.1.- Quanto alla prima censura, infatti, si lamenta che il Consiglio regionale avrebbe legiferato al di fuori dei limiti riconducibili alla sua condizione di organo in prorogatio.

3.1.2.- Quanto alla seconda censura, si lamenta la lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale; nonché l'irragionevole parificazione del trattamento riservato a situazioni eterogenee in ragione della loro diversa lesività, oltre al difetto di proporzionalità.

4.- In questo secondo giudizio la Regione Abruzzo non si è costituita.

Motivi della decisione

1.- Con due distinti ricorsi (iscritti al reg. ric. n. 49 e n. 58 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha in primo luogo impugnato, nell'intero testo, la L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle L.R. 3 marzo 2005, n. 18, L.R. 21 febbraio 2011, n. 5, L.R. 16 luglio 2013, n. 19, L.R. 19 dicembre 2007, n. 44, L.R. 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) e la L.R. Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle L.R. n. 20 del 2010, L.R. n. 2 del 2013, L.R. n. 23 del 2014, L.R. n. 24 del 2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse

e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014).

1.1.- In entrambi i ricorsi si lamenta la violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, in quanto il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio.

1.2.- Con i medesimi ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in subordine, questione di legittimità costituzionale di due specifiche disposizioni contenute nelle leggi impugnate.

In particolare, con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 49 del 2014, ha impugnato l'art. 13 della L.R. n. 23 del 2014, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. n. 32 del 2014, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 3 Cost.

Con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 58 del 2014, ha impugnato il medesimo art. 9 della L.R. n. 32 del 2014, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.- In considerazione dell'identità dei profili di illegittimità fatti valere nei due ricorsi, questi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3.- Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale promossa con il primo ricorso (reg. ric. n. 49 del 2014), avente ad oggetto l'art. 13 della L.R. Abruzzo n. 23 del 2014, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 3 Cost.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena d'inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione (ex plurimis, sentenza n. 309 del 2013).

Nel caso di specie, il ricorso del Presidente del Consiglio indica, quale oggetto di impugnazione, l'art. 13 "nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 21 maggio 2014, n. 32". Nella relazione del Ministro per gli affari regionali, sulla cui base il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnativa, tuttavia, viene censurata la disposizione di cui all'art. 13 nella sua formulazione originaria e non nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. n. 32 del 2014.

Tale difformità, pertanto, determina l'inammissibilità della questione.

4.- Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali impugnate, promosse in riferimento all'art. 123 Cost. ed in relazione all'art. 86, terzo comma, lettera a) dello statuto regionale, sono fondate, salvo che per l'art. 12 della L.R. n. 23 del 2014 e per gli artt. 9 e 11 della L.R. n. 32 del 2014.

4.1.- Questa Corte ha già chiarito che "L'istituto della prorogatio ... non incide ... sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto" (sentenza n. 196 del 2003); e, più di recente, ha affermato che "E' pacifico, pertanto, che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio" (sentenza n. 181 del 2014).

Ebbene, il mandato del Consiglio regionale dell'Abruzzo è scaduto il 14 dicembre 2013, al termine del quinquennio di durata in carica dell'organo, decorrente dalle precedenti elezioni regionali, che si erano svolte il 14 e 15 dicembre 2008. Successivamente, con decreto del 14 gennaio 2014, n. 6, il Presidente della Giunta regionale ha indetto le nuove elezioni regionali per il giorno 25 maggio 2014.

La L.R. n. 23 del 2014 è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 183 del 15 aprile 2014 e la L.R. n. 32 del 2014 nella seduta n. 184 del 29 aprile 2014. Le due leggi impugnate, pertanto, sono state approvate successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di prorogatio.

4.2.- In questa fase, i Consigli regionali "dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza" (sentenza n. 468 del 1991); pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al "solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili". Essi, inoltre, devono "comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori" (sentenza n. 68 del 2010).

Lo statuto regionale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge statutaria 9 febbraio 2012, n. 1 (Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo), reca ora un'esplicita limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo successivo alla scadenza del mandato, circoscrivendoli ai soli "interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità" (art. 86, comma 3, lettera a).

Con riguardo a quest'ultima tipologia di interventi, poi, il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale richiede ulteriormente che l'urgenza e la necessità siano "espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate" (art. 141, comma 2, della delibera del Consiglio regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2).

4.3.- Alla luce di tali previsioni ed in considerazione del contenuto delle leggi oggetto del presente giudizio, solo l'art. 12 della L.R. n. 23 del 2014 e gli artt. 9 e 11 della L.R. n. 32 del 2014 sono stati legittimamente approvati dal Consiglio regionale in prorogatio.

Nell'art. 12 della L.R. n. 23 del 2014, infatti, l'urgenza dell'intervento è espressamente dichiarata e discende dall'esigenza di adeguare - nell'imminenza delle elezioni regionali e del contestuale svolgimento di un referendum consultivo - la disciplina sulla composizione degli uffici di sezione, nei casi di accorpamento fra consultazioni elettorali e referendarie. La questione relativa a tale disposizione è, pertanto, non fondata.

È parimenti non fondata la questione relativa all'art. 11 della L.R. n. 32 del 2014, in relazione al quale l'urgenza di incrementare la spesa per il "Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà", è giustificata

dal fatto che il relativo capitolo di bilancio era stato progressivamente svuotato, fino ad arrivare a 0 Euro, come risulta dalla risoluzione approvata dal Consiglio regionale l'8 aprile 2014.

4.4.- Diverso è il caso dell'art. 9 della L.R. n. 32 del 2014.

Esso risulta legittimamente approvato dal Consiglio regionale, sotto il profilo dei poteri del medesimo in regime di prorogatio. Infatti, per tale disposizione, l'urgenza è connessa alla sottoposizione a sequestro di impianti che producono emissioni insalubri nell'atmosfera.

Nel merito, tuttavia, è fondata la questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 9, promossa, in via subordinata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La disposizione in esame, infatti, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, poiché detta una disciplina delle sanzioni, per le violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera, difforme da quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Le ulteriori censure restano assorbite.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla L.R. Abruzzo n. 23 del 2014, ad eccezione dell'art. 12; nonché l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla L.R. Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle L.R. n. 20 del 2010, L.R. n. 2 del 2013, L.R. n. 23 del 2014, L.R. n. 24 del 2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), ad eccezione dell'art. 11;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della L.R. Abruzzo n. 23 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 123 Cost. ed in relazione all'art. 86, terzo comma, lettera a), dello statuto regionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della L.R. Abruzzo n. 32 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 123 Cost. ed in relazione all'art. 86, terzo comma, lettera a), dello statuto regionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle L.R. 3 marzo 2005, n. 18, L.R. 21 febbraio 2011, n. 5, L.R. 16 luglio 2013, n. 19, L.R. 19 dicembre 2007, n. 44, L.R. 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative), sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con in ricorso in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015.

Corte cost., Sent., (ud. 10/03/2015) 25-03-2015, n. 44**CORTE COSTITUZIONALE**

Giudizio di legittimità costituzionale

Fatto - Diritto P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO "
- Paolo GROSSI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla L.R. Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle L.R. n. 20 del 2010, L.R. n. 2 del 2013, L.R. n. 23 del 2014, L.R. n. 24 del 2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), nonché, specificamente, dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-9 luglio 2014, depositato in cancelleria il 15 luglio 2014 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2014.

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- Con ricorso notificato l'8-9 luglio 2014 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 15 luglio 2014 (reg. ric. n. 51 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'intera L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo) - nel testo precedente alle modifiche apportate dalla L.R. Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle L.R. n. 20 del 2010, L.R. n. 2 del 2013, L.R. n. 23 del 2014, L.R. n. 24 del 2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014) - "per violazione dell'art. 86, terzo comma, dello Statuto regionale in relazione all'art. 123 della Costituzione" (rectius: in riferimento all'art. 123 della Costituzione e in relazione all'art. 86, comma 3, lettera a, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006), nonché, specificamente, dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

1.1.- Con riferimento alla prima censura, il ricorrente sostiene che la legge regionale impugnata sarebbe stata approvata in epoca successiva alla scadenza del Consiglio regionale, quando questo versava in regime di prorogatio, ossia in un periodo in cui avrebbe avuto poteri limitati.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che, a seguito della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), è stata attribuita allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione in armonia con la Costituzione (ex art. 123, primo comma, Cost.), mentre alla legge statale è stata rimessa la determinazione della durata degli organi elettivi (ex art. 122, primo comma, Cost.). L'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto della Regione Abruzzo prevede, tra l'altro, che, nei casi di scadenza della legislatura, "le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità".

In sostanza, secondo il ricorrente, si verificherebbe una fase di depotenziamento delle funzioni del Consiglio regionale, la cui ratio risiederebbe nella necessità di coniugare il principio della rappresentatività politica con quello della continuità funzionale dell'organo.

Ne deriverebbe che la L.R. Abruzzo n. 24 del 2014 avrebbe potuto essere adottata solo ove avesse costituito atto dovuto o avesse rispettato i presupposti di necessità ed urgenza.

Poiché nella fattispecie non si verserebbe né nell'una né nell'altra situazione, il Consiglio regionale avrebbe legiferato eccedendo dai limiti riconducibili alla sua condizione di organo in prorogatio, con la conseguenza che la legge nella sua interezza violerebbe l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo in relazione all'art. 123 Cost.

1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, altresì, specificamente l'art. 4, comma 2, della L.R. Abruzzo n. 24 del 2014. La norma dispone che gli atti di compravendita dei terreni agricoli in favore dei quali siano stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari - aree vincolate all'uso agricolo per almeno un quinquennio dall'ultima erogazione in ragione del comma 1 del medesimo articolo - debbano richiamare espressamente detto vincolo a pena di nullità.

Secondo il ricorrente, la norma regionale censurata, comminando la sanzione civilistica della nullità contrattuale, invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile", in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

2.- La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.

1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'intera L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo) - nel testo precedente alle modifiche apportate dalla L.R. Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle L.R. n. 20 del 2010, L.R. n. 2 del 2013, L.R. n. 23 del 2014, L.R. n. 24 del 2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014) - "per violazione dell'art. 86, terzo comma, dello Statuto regionale in relazione all'art. 123 della Costituzione" (rectius: in riferimento all'art. 123 della Costituzione e in relazione all'art. 86, comma 3, lettera a, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006), nonché, specificamente, l'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Il ricorrente sostiene che la legge censurata è stata approvata in epoca successiva alla scadenza del Consiglio regionale, quando questo versava in regime di prorogatio, ossia in un periodo in cui avrebbe avuto poteri limitati.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che, in base all'art. 123 Cost., lo statuto ordinario definisce la forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione. Alla legge statale, invece, spetta la determinazione della durata degli organi elettivi ai sensi dell'art. 122, primo comma, Cost.

Tanto premesso, il ricorrente sottolinea come l'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto della Regione Abruzzo preveda, tra l'altro, che, nei casi di scadenza della legislatura, "le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità".

Secondo il ricorrente, la L.R. Abruzzo n. 24 del 2014, approvata dopo la scadenza della legislatura, non rispetterebbe i canoni statutari e, conseguentemente, con la sua adozione il Consiglio regionale avrebbe legiferato eccedendo dai limiti dipendenti dalla condizione di organo in prorogatio, in tal modo violando il citato parametro.

Il Presidente del Consiglio dei ministri censura ulteriormente l'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale. La norma prescrive che gli atti di compravendita dei terreni agricoli in favore dei quali siano stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari - aree vincolate all'uso agricolo per almeno un quinquennio dall'ultima erogazione in ragione del comma 1 del medesimo articolo - debbano richiamare espressamente tale vincolo a pena di nullità. Secondo il ricorrente, la disposizione, comminando la sanzione della nullità contrattuale, invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile", violando l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La Regione Abruzzo non si è costituita.

2.- In via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità della questione proposta nei confronti dell'intera legge regionale.

Questa Corte ha più volte affermato che, mentre è inammissibile l'impugnazione di un'intera legge attraverso generiche censure che non consentano di individuare la questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, è, al contrario, consentita l'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime (ex plurimis, sentenza n. 201 del 2008).

Nella fattispecie è evidente come la prima delle censure mosse dal ricorrente accomuni tutte le disposizioni della legge impugnata, omogenee sotto il profilo della dedotta assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio.

3.- Nel merito, la questione di legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo n. 24 del 2014 in riferimento all'art. 123 Cost. ed in relazione all'art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto è fondata.

3.1.- Anche prima dell'adozione della richiamata norma statutaria e della riforma del Titolo V della Costituzione, questa Corte ha chiarito che l'istituto della prorogatio riguarda fattispecie in cui "coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori" (sentenza n. 208 del 1992).

Con specifico riferimento agli organi elettivi, ed in particolare ai consigli regionali, è stato affermato che "l'istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga (cfr., rispettivamente, art. 61, secondo comma, e art. 60, secondo comma, Cost., per quanto riguarda le Camere), non incide ... sulla durata del

mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto" (sentenza n. 196 del 2003; nello stesso senso, sentenza n. 181 del 2014).

Ne consegue che detto esercizio non può che essere limitato ai poteri "necessari", come definiti dallo statuto regionale in conformità all'art. 123 Cost. Tale esercizio va inteso come necessariamente limitato all'esigenza di "rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale. D'altra parte, è evidente che nell'immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori" (sentenza n. 68 del 2010).

Pertanto, gli stessi statuti regionali, nel disciplinare la materia, devono rispettare le limitazioni connaturate alla ratio dell'istituto.

Sotto tale profilo, lo statuto della Regione Abruzzo, disponendo che "le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità", non travalica il principio costituzionale sotteso all'istituto della prorogatio poiché legittima l'assemblea scaduta alla sola adozione degli "atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili" (sentenza n. 68 del 2010).

3.2.- Tanto premesso, la L.R. Abruzzo n. 24 del 2014 è stata approvata dopo la scadenza della legislatura e dal suo contenuto, nonché dai lavori preparatori non emergono elementi idonei a ritenere che sia stata adottata - neppure parzialmente - in adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o in situazioni di urgenza e necessità, come tassativamente previsto dall'evocata disposizione statutaria. La legge impugnata, infatti, detta una disciplina di carattere generale per la valorizzazione delle aree agricole e la loro salvaguardia, nella quale non è dato enucleare alcuna delle condizioni testé enunciate.

Alla luce delle esposte considerazioni, l'intera L.R. Abruzzo n. 24 del 2014, risultando in contrasto con l'art. 123 Cost. in relazione all'evocata norma statutaria, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

4.- Rimane assorbita la censura proposta nei confronti dell'art. 4, comma 2, della medesima legge regionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla L.R. Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle L.R. n. 20 del 2010, L.R. n. 2 del 2013, L.R. n. 23 del 2014, L.R. n. 24 del 2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria, il 25 marzo 2015.

Corte cost., Sent., (ud. 26/01/2010) 26-02-2010, n. 68

ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE

Questioni di legittimità costituzionale

CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale

OPERE PUBBLICHE E SERVIZI (APPALTO DI)

Questioni di legittimità costituzionale

REGIONE

Abruzzo

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 5, 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7 e 26, della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale), e degli articoli 1, commi 3 e 6, e 2 della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina), promossi con ricorsi notificati il primo il 19-24 dicembre 2008 ed il secondo notificato il 23-29 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 29 ed il 31 dicembre 2008 ed iscritti ai nn. 103 e 104 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione, fuori termine, della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi gli avvocati dello Stato Enrico Arena e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - Con ricorso notificato il 19-24 dicembre 2008 e depositato il successivo giorno 29 dello stesso mese (iscritto nel reg. ric. n. 103 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intero testo della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale), in riferimento agli artt. 121, secondo comma, e 126 della Costituzione, nonché all'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, nonché, in subordine, degli artt. 5, 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7, e 26 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, terzo comma, 117, secondo comma, lettera s), 120, secondo comma, della Costituzione.

2. - Quanto all'impugnazione dell'intero testo della legge regionale n. 17 del 2008, sostiene il ricorrente che l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo avrebbe introdotto l'istituto della prorogatio, solo «quale sopravvivenza temporanea di limitati poteri in sostituzione dei titolari per i quali si è verificata la cessazione del mandato». Per la difesa dello Stato, infatti, dopo il termine della legislatura i Consigli regionali dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza (sono richiamate le sentenze n. 196 del 2003, n. 515 del 1995 e n. 468 del 1991). Ne consegue che al Consiglio regionale spetta deliberare solo «in circostanze straordinarie o di urgenza, o per il compimento di atti dovuti».

Per il ricorrente l'impugnata legge regionale sarebbe priva di tali caratteri e pertanto violerebbe l'art. 121, secondo comma, Cost., ed anche l'art. 126 della Costituzione, in quanto ridurrebbe la portata degli effetti dello scioglimento del Consiglio.

3. - Il ricorrente ha impugnato l'art. 5 della legge regionale in oggetto recante «limiti ed indirizzi tecnici per lo scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche».

Il denunciato art. 5 sarebbe in contrasto «sia con la normativa nazionale, sia con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione», giacché «non sono fissati i valori limite di emissione cui devono necessariamente attenersi gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, come previsto» dall'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. - Inoltre il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della medesima legge in materia di personale regionale (gli artt. 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7, e 26).

Successivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 23 marzo 2009, ha dichiarato di rinunciare alla relativa impugnazione, attesa la sopravvenuta abrogazione delle denunciate disposizioni ad opera dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 3 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa).

5. - Sempre con il medesimo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresì, proposto una istanza di sospensione della legge regionale in oggetto, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e dell'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

6. - La Regione Abruzzo non si è costituita in questo giudizio.

7. - Con ricorso notificato il 23-29 dicembre 2008 e depositato il successivo giorno 31 dello stesso mese (iscritto nel reg. ric. n. 104 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intero testo della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina), in riferimento ai "principi fondamentali in materia di prorogatio" e all'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, nonché, in subordine, degli artt. 1, commi 3 e 6, e 2 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 97, 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, e 118 della Costituzione.

8. - L'intero testo della legge regionale n. 14 del 2008 è dal ricorrente impugnato per violazione dei «principi generali in tema di prorogatio» e dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo.

Questa doglianza è sorretta dalle stesse argomentazioni addotte dal Presidente del Consiglio dei ministri nel ricorso avverso la legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2008.

9. - Il ricorrente ha, inoltre, impugnato l'art. 1, comma 3, della legge n. 14 del 2008. Questa disposizione prevede che su aree destinate a determinate coltivazioni e produzioni, nonché sulle aree ad esse limitrofe, sia vietato l'insediamento di industrie che svolgano attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi. Sono, altresì, vietati la trasformazione e l'ampliamento degli esistenti impianti. Per il ricorrente le attività relative al settore degli idrocarburi sono da inquadrare nel settore della produzione di fonti di energia, che è materia disciplinata principalmente dalla legge 22 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico) e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

A norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 239 del 2004, le attività di esplorazione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, sono soggette a concessione. Il rilascio della concessione, ai sensi del comma 7, lettera n), dell'art. 1 della medesima legge, è di competenza statale, sia pure d'intesa con la Regione. L'attività di prospezione degli idrocarburi è, invece, libera, alle condizioni indicate all'art. 4 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

Pertanto, per il ricorrente l'impugnata disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., risultando violati i principi comunitari di libertà di circolazione delle persone e di stabilimento, di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato U.E., nonché con gli artt. 41, 42 e 43 Cost., dato che la previsione regionale sancirebbe «di fatto, un esproprio di tale diritto per una durata potenzialmente illimitata e riguardante tutto il territorio regionale, senza la previsione di alcun indennizzo».

Inoltre, la denunciata disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto sarebbe in contrasto con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia concorrente dell'energia, nonché l'art. 118 Cost., considerata che le funzioni amministrative in materia di impianti e infrastrutture energetiche sono, fatta eccezione per quelli di rilievo locale, di primaria competenza statale e le relative opere sono considerate dalle leggi statali di preminente interesse nazionale per la sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti.

Infine, i divieti posti dalla censurata disposizione violerebbero il principio di leale collaborazione.

10. - Il ricorrente ha impugnato anche l'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 14 del 2008, in relazione a tre distinti profili.

In primo luogo, l'estensione dei divieti previsti dall'art. 1, comma 3, agli interventi già muniti di permesso di costruire o comunque già autorizzati e, comunque possibili, fino all'entrata in vigore del piano di settore, solo previa approvazione del Consiglio regionale, urterebbe con la titolarità ministeriale in tema di rilascio dei titoli minerari.

Inoltre, sarebbe «di tutta evidenza» la violazione, ad opera della impugnata disposizione, del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento dei titolari di atti di autorizzazione legittimi e, quindi, del buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

In secondo luogo, la previsione che le attività in questione siano vietate nelle aree dei territori di taluni comuni fino alla definitiva approvazione del Piano del Parco nazionale della Costa Teatina contrasta con il fatto che la concreta istituzione del Parco della Costa Teatina - finora né istituito, né delimitato in via provvisoria - è affidata ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministero dell'ambiente,

d'intesa con la Regione interessata, mentre la delimitazione provvisoria, con adozione delle relative misure di salvaguardia, è demandata ad un provvedimento del Ministero dell'ambiente assunto d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Ne conseguirebbe la violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in tema di «tutela dell'ambiente», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con specifico riferimento alle funzioni amministrative statali in materia di rilascio dei titoli minerari e di istituzione di Parchi nazionali di cui alla legge n. 394 del 1991.

In terzo luogo, infine, l'art. 1, comma 6, fissa un generale divieto, fino al 31 dicembre 2009, di rilascio di permesso di costruire per l'insediamento di industrie che svolgono attività nel settore idrocarburi.

Peraltro, la difesa dello Stato ricorda che verrebbero contraddetti i provvedimenti assunti a conclusione dei procedimenti unici previsti dalla legislazione vigente, dalla tipica e particolare efficacia, procedimenti ai quali partecipano anche le amministrazioni locali e regionali. Sicché, per il ricorrente, la contestata disposizione violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118 Cost., avendo la legge n. 239 del 2004, all'art. 1, commi 77 e seguenti, introdotto un procedimento unico per il rilascio dei titoli minerari, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

11. - Il ricorrente ha impugnato anche l'art. 2 della legge regionale n. 14 del 2008, che prevede il potere dei concessionari o delle stazioni appaltanti di rideterminare la funzionalità dei programmi di metanizzazione regionale, assistiti da finanziamenti ai sensi di precedenti leggi regionali, in deroga a queste e operando riduzioni di lavori o opere sui piani originariamente approvati.

Secondo la difesa dello Stato, la fattispecie contemplata dalla denunciata disposizione non potrebbe rientrare nella ipotesi di variante in corso d'opera per motivi di «esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari» ex art. 132, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), atteso che s'intendono per sopravvenienze di diritto quelle che determinano la necessità di adeguare l'opera per renderla utilizzabile allo scopo prefissato. Al contrario, la denunciata disposizione riguarderebbe opere conformi allo scopo pubblico fissato dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione) e dall'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno. Pertanto, il denunciato art. 2 violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi della politica energetica nazionale, come specificati dall'art. 1, comma 3, lettere a), b) c), d), g) ed i), della legge n. 239 del 2004.

La stessa disposizione sarebbe, inoltre, lesiva dei principi di efficacia dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost., e della corretta ed economica gestione di risorse pubbliche.

12. - Con atto depositato il 2 luglio 2009, e dunque tardivamente, si è costituita in questo giudizio la Regione Abruzzo.

12.1. - Quanto alla impugnazione dell'intera legge n. 14 del 2008, la difesa regionale contesta l'idoneità dell'evocato art. 86 dello statuto abruzzese a fungere da parametro di costituzionalità, atteso che il medesimo nulla dice intorno alla natura ed all'ampiezza dei poteri esercitabili dal Consiglio regionale in regime di prorogatio.

Anche il parallelismo con la prassi parlamentare non parrebbe trovare fondamento, così come improprio si rivelerebbe il riferimento alla citata giurisprudenza di questa Corte, poiché semmai occorrerebbe riferirsi alla recente sentenza n. 196 del 2003.

12.2. - In ordine alla impugnazione dell'art. 1, comma 3, la difesa della resistente sostiene che la censurata disposizione va considerata specificazione della legislazione regionale in tema di tutela delle produzioni vitivinicole, olivicole e frutticole di pregio. Legislazione mai impugnata e attuativa del diritto comunitario, sia con riferimento alla tutela della salute, sia in relazione alla tutela della libertà di concorrenza. Anzi, la difesa della resistente sostiene che la denunciata disciplina in realtà recepirebbe quanto statuito dal legislatore statale, soprattutto con la legge n. 394 del 1991, e che la medesima si porrebbe nel solco tracciato dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).

12.3. - Per la resistente il censurato art. 1, comma 6, costituirebbe esercizio dei poteri di autotutela e di conformazione dell'ordinamento alle nuove disposizioni emanate in questo ambito, stante la necessità non solo di conformarsi alla normativa comunitaria, ma anche di allineare il regime concessorio degli impianti finora esercitati alle attività della Costa Teatina.

12.4. - Infine, quanto alla asserita incostituzionalità dell'art. 2 della legge regionale in parola, l'evocato art. 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006, oltre a non poter essere addotto quale parametro di giudizio, non impedirebbe comunque alla Regione di attuare nel dettaglio il quadro generale definito a livello statale.

Motivi della decisione

1. - Con due distinti ricorsi (iscritti al reg. ric. n. 103 e n. 104 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha anzitutto sollevato questione di legittimità costituzionale, nell'intero testo, della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale) e della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina).

Più precisamente, entrambi i ricorsi denunciano la violazione, quale parametro interposto, dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, a mente del quale «in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli effetti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale».

Con il primo dei due ricorsi indicati in epigrafe, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 121, secondo comma, e 126 della Costituzione. Con il secondo, lo stesso ricorrente si duole della violazione dei «principi generali in tema di prorogatio».

1.1. - Inoltre, in subordine, con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 103 del 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7, e 26 della legge regionale n. 17 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, terzo comma, 117, secondo comma, lettera s), e 120, secondo comma, della Costituzione.

Con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 104 del 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 6, e 2 della legge regionale n. 14 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 97, 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, e 118 della Costituzione.

Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Abruzzo ha adottato la legge regionale 18 dicembre 2009, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2, e successive modifiche. Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina). Questa legge non solo modifica lo stesso titolo della legge n. 2 del 2008 (non si parla più di "costa teatina", ma di territorio regionale), ma sostituisce l'art. 1 della legge n. 2 del 2008 con altra disposizione, notevolmente diversa da quella sotto più profili censurata.

1.2. - Il ricorso iscritto al reg. ric. n. 103 del 2008 contiene, altresì, istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, della legge regionale n. 17 del 2008.

2. - In considerazione della identità del preliminare profilo di illegittimità costituzionale fatto valere nei due ricorsi e della analogia degli altri profili, i ricorsi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3. - Con atto depositato il 23 marzo 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione degli articoli 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7, e 26 della legge regionale n. 17 del 2008, attesa la sopravvenuta abrogazione delle denunciate disposizioni ad opera dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 3 gennaio 2009, n. 2 (Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa).

4. - Le questioni di legittimità costituzionale che investono l'intero testo delle due leggi regionali impuginate sono fondate.

4.1. - Questa Corte ha già avuto occasione di riferirsi alla eventualità che i poteri dei Consigli delle Regioni ad autonomia ordinaria possano essere prorogati al periodo nel quale questi sono stati sciolti in previsione delle imminenti nuove elezioni.

Nel periodo precedente alla modificazione introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), l'art. 3, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), disponeva semplicemente che i Consigli «esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma». Pertanto, questa disposizione, letteralmente interpretata, sembrava negare l'estensibilità a queste assemblee rappresentative dell'istituto della prorogatio nel periodo pre-elettorale, malgrado esso fosse previsto per le Camere (artt. 61, secondo comma, e 77, secondo comma, Cost.) e per i Consigli delle Regioni a statuto speciale (art. 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, recante «Modifiche al termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia»).

Pertanto, la giurisprudenza di questa Corte - pur in presenza dell'esigenza di non condizionare le nuove assemblee rappresentative da parte di quelle precedentemente in carica - ha riconosciuto, al fine di garantire la continuità funzionale di queste ultime, che anche i Consigli regionali, durante la fase pre-elettorale e fino alla loro sostituzione, disponessero «di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio» (sentenza n. 468 del 1991).

Questa lettura è stata ribadita dalla successiva sentenza n. 515 del 1995, nella quale questa Corte ha coniugato il principio della rappresentatività politica del Consiglio regionale «con quello della continuità funzionale dell'organo, continuità che esclude che il depotenziamento possa spingersi ragionevolmente fino a comportare una indiscriminata e totale paralisi dell'organo stesso».

Il quadro normativo è notevolmente mutato con la legge costituzionale n. 1 del 1999, che ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.). Nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità è stata demandata allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, «che stabilisce anche la durata degli organi elettivi» (art. 122, primo comma, Cost.).

Sulla base di queste innovazioni e di quanto successivamente previsto nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), la sentenza n. 196 del 2003 di questa Corte ha affermato che «una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte

della disciplina della forma di governo regionale: così come è la Costituzione (art. 61, secondo comma; art. 77, secondo comma) che regola la prorogatio delle Camere parlamentari».

Peraltro, nel disciplinare questo profilo, gli statuti «dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 304 del 2002)».

Con la medesima sentenza questa Corte ha riconosciuto la competenza esclusiva del legislatore statale per «l'ipotesi dello scioglimento o rimozione "sanzionatori"», prevista dall'art. 126, primo comma, Cost.

4.2. - In effetti, l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, dispone che, «in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale».

Si tratta di una disposizione che non reca alcuna espressa limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio e dalla Giunta regionale nel periodo successivo alla indizione delle elezioni, come, invece, è stato opportunamente previsto in forma espressa da alcuni statuti regionali, restringendo - sia pure attraverso scelte linguistiche diversificate - i poteri consiliari ai soli adempimenti urgenti e indifferibili (si vedano gli artt. 27, settimo comma, dello statuto dell'Emilia-Romagna; 30 dello statuto della Lombardia; 29 dello statuto delle Marche; 44, terzo comma, dello statuto dell'Umbria).

4.3. - La disposizione dello Statuto abruzzese di cui al terzo comma dell'art. 86 (così come le disposizioni analogamente generiche di altri statuti regionali) non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali.

L'esistenza di questi limiti è, infatti, immanente all'istituto della stessa prorogatio a livello nazionale, come confermato dalla costante prassi parlamentare in tal senso (al di là di sue circoscritte e marginali eccezioni), in applicazione dell'art. 61, secondo comma, Cost. A livello nazionale resta nettissima la diversità fra la prorogatio ed il caso eccezionale della proroga dei poteri parlamentari, previsto dal secondo comma dell'art. 60 Cost. per il solo periodo bellico.

La stessa giurisprudenza di questa Corte, che ha riconosciuto l'istituto della prorogatio per le assemblee regionali, si è sempre riferita al riconoscimento ad esse della eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale.

D'altra parte, è evidente che nell'immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori.

L'importanza di questo istituto nella configurazione della forma di governo della Regione è stata affermata da questa Corte nella sentenza n. 196 del 2003, con il riconoscimento di una riserva di statuto, cui spetta disciplinare la prorogatio, pur sempre «in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione».

Da ciò discende la necessità che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 86 dello statuto della Regione sia interpretata come legittimante l'istituto della prorogatio, ma nell'ambito dei suoi limiti connaturali. Limiti che, ove appunto non espressi dalla disciplina statutaria, potrebbero successivamente essere definiti tramite apposite disposizioni legislative di attuazione dello statuto o anche semplicemente rilevare nei lavori consiliari o dallo specifico contenuto delle leggi adottate.

4.4. - Peraltro, la successiva legislazione della Regione Abruzzo si è sviluppata sull'erroneo assunto che lo statuto non recasse alcun limite ai poteri del Consiglio in regime di prorogatio, dal momento che l'art. 3 della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali), che ha sostituito l'art. 3 della legge n. 108 del 1968, si è limitato ad escludere dall'area della applicazione della succitata disposizione statutaria le situazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 126, primo comma, Cost., prevedendo per il resto semplicemente che «in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta ed il Consiglio regionale sono prorogati fino all'insediamento del nuovo Consiglio».

È evidente che la generale e generica affermazione della proroga, per il lungo periodo elettorale, di tutti gli organi regionali, senza la previsione di alcun limite sostanziale o procedimentale, urta con la ratio dell'istituto della prorogatio come punto di bilanciamento fra il principio di rappresentatività e quello della continuità delle istituzioni.

4.5. - Ora, le due leggi regionali oggetto dell'odierno giudizio sono state approvate successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di prorogatio.

Invero, in data 17 luglio 2008 il Presidente della Regione ha comunicato al Presidente del Consiglio regionale le proprie dimissioni dalla carica, rese note con decreto del Vicepresidente 21 luglio 2008, n. 91. A norma dell'art. 44, comma 5, dello statuto regionale, per effetto delle predette dimissioni è intervenuto lo scioglimento del Consiglio regionale. Con il decreto del Vicepresidente della Regione 13 agosto 2008, n. 111, sono state indette le elezioni regionali, che si sono svolte il 14 e 15 dicembre 2008.

In questo lasso di tempo il Consiglio regionale non ha provveduto a selezionare le materie da disciplinare in conformità alla natura della prorogatio, limitandole ad oggetti la cui disciplina fosse oggettivamente necessaria ed urgente; né dai lavori preparatori risulta che siano state addotte specifiche argomentazioni in tal senso.

La legge regionale n. 14 del 2008 è stata approvata dal Consiglio nella seduta n. 114 del 30 settembre 2008 e la legge regionale n. 17 del 2008 nella seduta n. 121 del 7 novembre 2008.

4.6. - Sulla base di quanto in precedenza esposto in ordine all'interpretazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo ed in considerazione del loro contenuto, le leggi regionali n. 14 e n. 17 del 2008 devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 86, terzo comma, dello statuto regionale in relazione all'art. 123 Cost.

5. - Restano assorbite le residue censure, ivi compresa la decisione sull'istanza di sospensione delle leggi regionali impugnate.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina), e della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale);

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.